

DIPARTIMENTO IURA
SEZIONE STORIA DEL DIRITTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

Fontes - 3.1

Revisione ed integrazione dei
Fontes Iuris Romani Anteiustiniani
(FIRA)

Studi preparatori

I

Leges

a cura di
Gianfranco Purpura



G. Giappichelli Editore - Torino

DIPARTIMENTO IURA
SEZIONE STORIA DEL DIRITTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

Fontes - 3.1

Revisione ed integrazione dei
Fontes Iuris Romani Anteiustiniani
(FIRA)

Studi preparatori

I

Leges

a cura di
Gianfranco Purpura



G. Giappichelli Editore - Torino

© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-3821-1

Il presente volume viene pubblicato con il contributo dei fondi PRIN 2008, nell'ambito della ricerca dal titolo "Revisione ed integrazione dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani* – FIRA", coordinata dal Prof. Gianfranco Purpura.

Stampa: Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Via del Cavaliere, 93 - Tel. +39.091.903327 +39.091.902385
Fax +39.091.909419 - *Stabilimento:* Via del Cavaliere, 87/g - Tel. +39.091.901873
90011 Bagheria (PA)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

INDICE

Prefazione (G. PURPURA)	9
1. LEGES REGIAE	
<i>Leges regiae. «Ioui sacer esto»</i> nelle <i>leges Numaie</i> : nuova esegesi di Festo s.v. <i>Aliuta</i> (R. LAURENDI)	13
2. SECONDA TAVOLA DI VIPASCA	
Seconda tavola di Vipasca (S. LAZZARINI)	43
3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE	
3.1 <i>Ripae fluminis</i> e dissesti idrogeologici a Roma fra indagine geomorfologica e riflessione giurisprudenziale (L. MAGANZANI)	61
3.2 Acquedotti e infrastrutture idrauliche nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto pubblico e privato (L. MAGANZANI)	85
3.3 Le inondazioni fluviali in Roma antica: aspetti storico-giuridici (L. MAGANZANI)	93
3.4 Le comunità di irrigazione nel mondo romano: appunti sulla documentazione epigrafica, giuridica, letteraria (L. MAGANZANI)	103
3.5 <i>Tabula aquaria</i> di <i>Amiternum</i> (L. MAGANZANI)	121
3.6 <i>Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano</i> (L. MAGANZANI)	125
3.7 <i>Senatusconsulta de aquis</i> e <i>lex Quinctia de aquaeductibus</i> (L. MAGANZANI)	135
3.8 Pianta del Priorato o dell'Aventino e pianta di Tivoli (L. MAGANZANI)	153
3.9 Cd. <i>Aqua Vegetiana</i> (L. MAGANZANI)	159
3.10 <i>Tabula</i> di <i>Contrebia</i> (L. MAGANZANI)	165
3.11 <i>Lex rivi Hiberiensis</i> (L. MAGANZANI)	171

3.12	Cippo di Salde (L. MAGANZANI)	187
3.13	<i>Tabula</i> di Lamasba (L. MAGANZANI)	195
4. DECRETA DECURIONUM		
	Sulla presenza di <i>decreta decurionum</i> nella <i>pars tertia</i> , <i>negotia</i> , dei <i>Fontes Iuris Romani Antejustiniani</i> (A. PARMA).....	217
5. RES GESTAE		
	RG 34.1: «[POT]JENS RE[RV]M OM[N]IVM» e l' ' <i>Edictum de reddenda re publica</i> ' (F. COSTABILE)	255
6. LE COSTITUZIONI IMPERIALI NEI PAPIRI E NELLE EPIGRAFI		
	Introduzione (G. PURPURA).....	297
	Sigle ed abbreviazioni (G. PURPURA)	313
	Avvertenze (G. PURPURA).....	317
	Elenco (G. PURPURA).....	319
	Segni critici	382
6.1	<i>Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum</i> (G. PURPURA).....	383
6.2	<i>Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha</i> (G. PURPURA).....	393
6.3	<i>Tessera Paemeiobrigensis</i> (G. PURPURA)	421
6.4	<i>Edicta Augusti ad Cyrenenses</i> (G. PURPURA)	433
6.5	L'editto di Claudio del 44-45 d.C. e alcune concessioni agli abitanti di <i>Volubilis</i> (F. TERRANOVA)	487
6.6	<i>Edictum Neronis de praefinitionis temporum circa</i> <i>appellationes in criminalibus causis</i> (G. PURPURA)	523
6.7	Editto di Nazareth <i>de violatione sepulchorum</i> (G. PURPURA)	535
6.8	<i>Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum</i> (G. PURPURA)	571
6.9	<i>Epistula Hadriani de re piscatoria</i> (G. PURPURA)	585
6.10	<i>Epistula Hadriani de re olearia</i> (G. PURPURA)	599

6.11	<i>Tabula Banasitana de viritana civitate</i> (G. PURPURA)	625
6.12	Ἀποκρίματα <i>Severi et Caracalle</i> (G. PURPURA)	643
6.13	<i>Constitutio Antoniniana de civitate</i> (G. PURPURA)	695
6.14	Rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano sulla <i>longi temporis praescriptio</i> (?) (G. D'ANGELO)	733
6.15	<i>Rescriptum Constantini de quadraginta annorum praescriptione</i> (M. DE SIMONE)	737
	Referenze iconografiche.....	769

PREFAZIONE

La revisione e integrazione dei *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani* (FIRA) nelle diverse parti – *Leges*, *Auctores* e *Negotia* – è stato l'ampio obiettivo perseguito dal progetto PRIN 2008. La silloge, fondamentale per la ricerca storico-giuridica, realizzata agli inizi del '900 ed aggiornata dopo oltre trent'anni dalla prima edizione ed integrata dai *Negotia*, andava certamente rivista ed aggiornata, adeguandola alle moderne esigenze, ma il compito prefissato si presenta oggi assai vasto. Pertanto si è stabilito di procedere alla realizzazione di due volumi di studi preparatori. Il primo relativo alle *Leges*, il secondo relativo a *Auctores* e *Negotia*.

La varietà dei contributi raccolti rispecchia l'ampiezza del piano di lavoro, la necessità di una attività preparatoria, ma anche la rilevanza del programma che certo trascende l'ambito specifico del diritto romano.

Senza l'accurata e costante opera di redazione di Monica De Simone che mi ha instancabilmente collaborato, i due volumi realizzati non sarebbero stati certamente bene organizzati.

Gianfranco Purpura

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE

3.1

Ripae fluminis e dissesti idrogeologici a Roma fra indagine geomorfologica e riflessione giurisprudenziale *

Porti, *stationes* di carico e scarico merci, camminamenti di alaggio, mercati, *horrea* ed impianti artigianali e produttivi. Oppure campi coltivati, boschi cedui, zone di allevamento e pascolo. O ancora selve incolte, paludi, lande desolate e deserte, coperte di vegetazione riparia.

Luoghi pullulanti di vita o aree solitarie, abbandonate alla violenza del fiume.

Tutto questo ed altro ancora, nella Roma di età repubblicana ed imperiale, poteva trovarsi lungo le rive dei fiumi pubblici, vie di comunicazione privilegiata, dentro e fuori la penisola, di uomini e merci.

Una realtà multiforme, dunque, dall'enorme rilievo economico e strategico, descritta con vivacità dalle fonti letterarie e oggi sempre più vivida alla nostra immaginazione nelle suggestioni fornite dalla documentazione archeologica ed epigrafica, ampiamente riscoperta e divulgata, negli ultimi decenni, dalla letteratura specialistica.

A tale ricchezza documentaria e all'evidente molteplicità degli interessi coinvolti, sembrerebbe naturale attendersi, come contrappunto, una minuziosa regolamentazione giuridica delle *ripae fluminis* e del loro utilizzo. Sorprende, invece, che nelle fonti giuridiche, i riferimenti al tema siano relativamente scarsi e le definizioni, per quanto presenti,

* Il presente contributo corrisponde alla relazione "Riparia et phénomènes fluviaux entre histoire, archéologie et droit" presentata dall'A. in occasione del convegno internazionale « La gestion des bords de l'eau, un environnement à risque. Pour la définition du concept de riparia dans l'empire romain » svoltosi dal 29 al 31 ottobre 2009 nell'Université Laval di Quebec. È stato già pubblicato in *Ius. Rivista di Scienze Giuridiche* 57 (2010), 175-193.

appaiano smilze, concise e, almeno in apparenza, contraddittorie¹.

Così, per Ulpiano, la *ripa* è l'area che contiene il fiume nel suo corso regolare (*id quod flumen continet naturalem rigorem cursus sui tenens*: D. 43.12.1.5) mentre per Paolo è la striscia che lo racchiude nel momento della sua massima espansione (*quae plenissimum flumen continet*: D. 43.12.3.1) corrispondente al declivio prospiciente il flusso dell'acqua (D. 43.12.3.2).

Per Paolo le rive sono pubbliche come il fiume (D. 43.12.3pr.), per Gaio (D. 1.8.5pr.) e Pomponio - che cita Celso - (D. 41.1.30.1) sono, invece, d'uso pubblico in funzione della navigazione e della pesca ivi esercitabili (per approdare, stazionare, fissare agli alberi le gomene etc.) ma seguono, quanto alla condizione giuridica, quella del suolo rivierasco cui accedono.

Per Celso e Pomponio è il frontista ad acquistare il dominio dell'albero nato sulla riva, ma per Nerazio e Scevola non gli competono né l'edificio ivi costruito (Nerat. D. 41.1.15) né il ponte che colleghi entrambe le sponde già in sua proprietà (Scaev. D. 43.12.4).

Ogni opera privata di bonifica, cura e difesa delle rive è inoltre incentivata dallo Stato, che ne assicura la tutela interdettale nel caso di indebite turbative di terzi, purché si presti *cautio damni infecti* decennale per eventuali danni prodotti da o a causa del manufatto (*De ripa munienda* D.43.15).

¹ Non ampia la letteratura sul tema: J. LE GALL, *Il Tevere fiume di Roma nell'antichità*, Roma, 2005 (trad. it. dell'edizione Paris, 1953), p. 190 ss.; M.P. PAVESE, *Fundus cum vadis et alluvionibus. Gli incrementi fluviali fra documenti della prassi e riflessione giurisprudenziale romana*, Roma, 2004, p. 174 ss.; N. DE MARCO, *I loci pubblici dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo dell'usus, gli strumenti di tutela*, Napoli, 2004, p. 115 ss.; M. FIORENTINI, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano, 2003, p. 243 ss.; J.M. ALBURQUERQUE, *La protección o defensa del uso colectivo de las cosas de dominio público: Especial referencia a los interdictos de publicis locis (loca, itinere, viae, fulmina, ripae)*, Madrid, 2002, p. 257 ss.; ID., *El cauce y las orillas de los ríos públicos en derecho romano. Visión interdictal y jurisprudencial (D. 43,12,1,7 y D.43,12,1,5)*, in *Anuario de Facultade de dereito da Universidade da Coruña* 7 (2003), p. 51 ss.; M.G. ZOZ, *Riflessioni in tema di res publicae*, Torino, 1999, p. 105 ss.; F. DE IZARRA, *Le fleuve et les hommes en Gaule romaine*, Paris, 1993, p. 48 ss.; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, II, La proprietà, Parte I*, Milano, 1966, p. 93 ss.; G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose, I*, Milano, 1945, p. 113 s.; G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, Torino, 1941, p. 140s. = *Rivista di diritto romano* 1 (2001), p. 130. Cenni anche G. SANTUCCI, *Operis novi nunciatio iuris publici tendi gratia*, Padova, 2001, p. 122 ss.

A questo, in sintesi, si limitano le notazioni giuridiche sulla *ripa fluminis* presenti nel Digesto giustiniano.

Potrebbe sembrare ben poca cosa, ma in realtà l'apparente disinteresse dei giuristi cela, a mio avviso, una piena consapevolezza delle problematiche connesse all'utilizzo delle rive e, in particolare, delle conseguenze, talora devastanti, dei fenomeni fluviali su di esse: e a questo i giuristi rispondono con il rigore che è loro peculiare, proponendo soluzioni eque e il più possibile contemperanti l'*utilitas singulorum* e l'interesse generale.

1. La definizione fisica della *ripa fluminis* in rapporto ai fenomeni fluviali

La speciale attenzione che i giuristi romani riservano ai fenomeni naturali nel loro concreto manifestarsi, che non risponde ad un mero scrupolo definitorio, ma è strettamente funzionale alla corretta qualificazione del fenomeno stesso e dei suoi effetti giuridici, si nota già nelle definizioni di *ripa* presenti nel Digesto giustiniano:

D. 43.12.1.5 (Ulp. 68 *ad ed.*) *Ripa autem ita recte definitur id, quod flumen continet naturalem rigorem cursus sui tenens ...*

D. 43.12.3.1-2 (Paul. 16 *ad Sab.*) 1. *Ripa ea putatur esse, quae plenissimum flumen continet.* 2. *Secundum ripas fluminum non omnia loca publica sunt, cum ripae cedant, ex quo primum a plano vergere usque ad ripam.*

Lungi dall'essere oscure o contraddittorie come qualcuno in passato ha sostenuto², le due definizioni fotografano la realtà del fiume e delle sue rive con lo stesso rigore tecnico che oggi ritroviamo nei moderni trattati di geomorfologia fluviale: qui il cd. sistema morfogenetico fluviale, cioè l'insieme delle aree di pertinenza del fiume

² Es. P. BONFANTE, *Corso II.1 cit.*, p. 92 s.; G. ASTUTI, s.v. *Acque*, in ED I, Milano, 1958, p. 354 s. Così anche G. SCHERILLO, *Lezioni I cit.*, p. 113 s. che tuttavia ammette che si può trattare di una divergenza apparente.

“che possono subire modellamenti conseguenti alle azioni dirette o indirette delle acque incanalate”³, viene generalmente distinto in tre sezioni parallele, chiamate rispettivamente ‘letto ordinario’, ‘letto di magra’ e ‘letto di inondazione’: il primo, interamente occupato dalla corrente soltanto per pochi giorni all’anno, corrisponde alla sezione di alveo capace di contenere la cd. piena ordinaria, cioè il livello più elevato delle acque periodicamente riscontrato nel fiume per cause naturali (ad es. durante la stagione piovosa) in assenza di fenomeni di tracimazione. Esso è naturalmente delimitato dalle sponde, rappresentate o da scarpate prodotte dall’erosione fluviale, o da argini naturali costituitisi a seguito di fenomeni straordinari di tracimazione.

Per la maggior parte dell’anno il letto ordinario è parzialmente a secco per affioramenti di depositi alluvionali che si presentano con differenti stadi di colonizzazione vegetale e che raggiungono la massima estensione durante la fase di magra, cioè quando il fiume occupa una sezione dell’alveo decisamente inferiore al letto ordinario, il cd. letto di magra.

Quando, invece, per eventi eccezionali, il corso d’acqua esonda oltrepassando gli argini naturali, esso occupa il cd. letto di inondazione, area anche molto ampia ma variabile in base a diversi elementi, quali l’entità della piena, la morfologia del territorio (es. presenza di barriere naturali, di rilievi etc.) o i manufatti approntati dall’uomo a difesa delle *ripae* (es. argini, dighe, canali di drenaggio etc.).

In questo quadro, la riva può essere tecnicamente definita come l’area contigua al fiume e normalmente declinante verso di esso, che ne delimita il corso nella fase di piena ordinaria. La sua estensione non è aprioristicamente determinabile ma varia a seconda delle caratteristiche geomorfologiche del corso d’acqua; richiede, inoltre, periodiche revisioni a causa dei mutamenti a cui il sistema fluviale è costantemente soggetto.

Perfettamente coincidente con questa definizione tecnica è quella che si legge nei già citati frammenti di Ulpiano e Paolo, ove la *ripa* è descritta come la striscia di terra, normalmente declinante verso l’acqua,

³ M. MARCHETTI, *Geomorfologia fluviale*, Bologna, 2000, p. 5.

che contiene e delimita il fiume nel suo *naturalis rigor*, inteso quest'ultimo come la linea o il livello a cui l'acqua giunge quando il fiume si trova nella fase di piena ordinaria (*plenissimum flumen*). La definizione dei giuristi si rivela, dunque, del tutto coerente sotto il profilo tecnico con la realtà fisica descritta.

Alla riva così intesa, nella fase di magra del fiume, si accosteranno barre alluvionali che accedono al fondo rivierasco. Diversamente, nella fase di inondazione, le rive subiranno tracimazione e il territorio circostante sarà inondato. In questo senso si può dire che la riva, che topograficamente è l'area che contiene il fiume nel suo flusso normale, rappresenta anche la linea di demarcazione fra i vari fenomeni fluviali e fornisce il criterio per la loro distinzione nel caso concreto: infatti, sono fenomeni ordinari quelli che si manifestano entro i suoi confini (es. l'erosione o la sedimentazione delle sponde), sono straordinari quelli che li oltrepassano portando il fiume a tracimare oltre gli argini naturali.

Anche questa notazione compare nella riflessione dei giuristi: così Cassio Longino, in una celebre citazione dell'agrimensore Igino (*De gen. contr.* Th. 87,12 ss.), distingue fra il rischio ordinario di erosione delle sponde imputabile al *dominus* rivierasco per la negligenza dimostrata nella loro protezione, e i rischi straordinari indotti dalla "tempestatis violentia" del fiume in piena (*torrens e maiore vi decurrens*)⁴:

Circa Padum autem cum ageretur, quod flumen torrens et aliquando tam violentum decurrit, ut alveum mutet et multorum late agros trans ripam, ut ita dicam, transferat, saepe etiam insulas efficiat, [ad] Cassius Longinus, prudentissimus vir, iuris auctor, hoc statuit, ut quidquid aqua lambiscendo abstulerit, id possessor amittat, quoniam scilicet ripam suam sine alterius damno tueri debet; si vero maiore vi decurrens alveum mutasset, suum quisque modum agnosceret, quoniam non possessoris negligentia sed tempestatis violentia abreptum apparet.

⁴ Analoghe notazioni in Sic. Flac., *De cond. Agr.* Th. 114,26ss. ; Agenn., *De contr.* Th.42,18ss.: sul tema, L. MAGANZANI, *I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco: tracce di un dibattito giurisprudenziale*, in *Jus* 44 (1997), p. 348 ss.

I fenomeni ordinari non modificano la situazione giuridica dei fondi rivieraschi se non nel senso di ridurne parzialmente l'estensione per erosione delle sponde o di ampliarla per sedimentazione⁵. I fenomeni straordinari, invece, oltre ad essere potenzialmente catastrofici, sono capaci di sensibili modifiche all'assetto territoriale e demografico dell'area circostante, con possibili conseguenze giuridiche anche sul regime privatistico dei fondi rivieraschi.

Ed anche questo viene a più riprese rilevato dai giuristi quando, ad esempio, escludono che i diritti di usufrutto e di servitù di passaggio costituiti sul fondo rivierasco possano perdurare, in capo al loro titolare, quando il fondo è coperto dalle acque (D. 7.4.24 Iav. 3 *ex post. Lab.*; D. 8.6.14 Iav. 10 *ex Cass.*): i due diritti non sono, infatti, esercitabili su una distesa d'acqua né, come osserverà Pomponio in una fattispecie analoga (D. 7.4.23), il contenuto del diritto reale può mutare solo perché la trasformazione fisica del suo oggetto ne impedisce l'esercizio secondo le modalità originarie⁶.

Tale duplice funzione di contenimento del fiume e di definizione dell'area di sua pertinenza, è ben rappresentata anche nelle fonti letterarie: qui, dove il fiume viene non di rado evocato come elemento paesaggistico di rara suggestione di cui di volta in volta si ricorda la placida calma o l'irrefrenabile violenza, la *ripa* è sempre colei che *flumen coercet*⁷, *cogit*⁸, *retinet*⁹, *continet*¹⁰, cioè ne costringe il corso nell'alveo prefissato in modo da sventarne rovinosi straripamenti. Del resto, secondo Seneca, è proprio la presenza della *ripa* "entro cui il fiume scorre con portata costante e uniforme", a distinguere il fiume dal semplice torrente creato dalla pioggia (*Nat. Quaest.* 3.11.6)¹¹.

⁵ Sono le "alluviones" menzionate nella Tabula alimentaria di Velleia: M.P. PAVESE, *Fundus cum vadis et alluvionibus* cit., p. 43 ss.

⁶ Sui testi cfr. L. MAGANZANI, *I fenomeni fluviali* cit., p. 345 ss.

⁷ Ovid., *Fasti* 6.413; Statius, *Silvae* 3.2.107; Cic., *Brutus* 316; Liv. 21.31.11; Curtius Rufus, *Hist. Alexandri Magni* 9.2.17.

⁸ Curtius Rufus, *Hist. Alexandri Magni* 6.4.6 ; 7.10.2; Liv. 32.10.1.

⁹ Luc., *Bellum civile* 2.214;

¹⁰ Sen., *Nat. quaest.* 4a.2.12.

¹¹ F. RAVELLI, *Il ciclo idrologico naturale nel pensiero dei classici fino agli albori della moderna idrologia*, www.francoravelli.it/figclassici/classici.pdf, p. 12 (= *Rivista di storia dell'agricoltura* XL (2000) 1, p. 3 ss.).

Il fiume è comunque una realtà in movimento che non di rado modifica il suo corso (sia naturalmente che per intervento dell'uomo)¹² mutando conseguentemente le sue rive¹³. Già Seneca lo rilevava descrivendo gli effetti degli impetuosi straripamenti dei grandi fiumi¹⁴, ma sono ancora i giuristi che, allo scopo precipuo di stabilire le conseguenze giuridiche del fenomeno, si sforzano di definirlo con precisione tecnica. Così Ulpiano specifica che la topografia della *ripa fluminis* muta soltanto in presenza di un evento di tracimazione del corso d'acqua che ne modifichi l'alveo in perpetuo (cd. *alvei mutatio*) mentre una semplice *inundatio* non ha effetti sul posizionamento delle *ripae* perché le acque tornano in breve nel loro letto originario:

D. 43.12.1.5 (Ulp. 68 *ad ed.*) *Ripa autem ita recte definitur id, quod flumen continet naturalem rigorem cursus sui tenens: ceterum si quando vel imbribus vel mari vel qua alia ratione ad tempus excrevit, ripas non mutat: nemo denique dixit Nilum, qui incremento suo Aegyptum operit, ripas suas mutare vel ampliare. Nam cum ad perpetuam sui mensuram redierit, ripae alvei eius muniendae sunt. Si tamen naturaliter creverit, ut perpetuum incrementum nactus sit, vel alio flumine admixto vel qua alia ratione, dubio procul dicendum est ripas quoque eum mutasse, quemadmodum si alveo mutato alia coepit currere.*

Ulpiano, dunque, distingue i due fenomeni di *alvei mutatio* ed *inundatio* ponendo l'accento sulle cause che li hanno determinati: il primo è la conseguenza di un evento naturale definitivo (es. la confluenza di due fiumi), il secondo dipende da circostanze occasionali (le piogge abbondanti, il reflusso dal mare etc.) al cui cessare viene ripristinato il corso d'acqua originario.

¹² Si veda l'esempio del Trebbia analizzato da G. MARCHETTI, P.L. DALL'AGLIO, *Geomorfologia e vicende storiche nel territorio piacentino*, in Atti dell'Istituto Geologico dell'Università di Pavia 30 (1983), p. 142 ss.

¹³ Non a caso le note *terminationes riparum et alvei Tiberis* realizzate alla fine della repubblica e nell'impero venivano periodicamente ripetute con sempre nuovi posizionamenti di cippi a delimitare il corso del fiume.

¹⁴ Sen., *Nat. Quaest.* 3.27.8: *Quid tu esse Rhodanum, quid putas Rhenum atque Danuvium, quibus torrens etiam in canali suo cursus est, cum superfusi novas sibi facere ripas ac scissa humo simul excessere alveo?*

Quindi per Ulpiano la distinzione naturalistica fra i due fenomeni presuppone l'analisi sul campo delle loro cause.

Ma questo non è il solo criterio distintivo fra *inundatio* e *alvei mutatio* elaborato in sede giurisprudenziale: per Pomponio, ad esempio, esso si fonda sulla natura e sulla meccanica del fenomeno osservato. Così se l'acqua regredisce nel corso e a causa del medesimo fenomeno fluviale che l'ha fatta tracimare (*eodem impetu*¹⁵), allora i terreni rivieraschi, qualunque danno abbiano subito, tornano nella condizione giuridica precedente e le loro *ripae* non mutano:

D. 7.4.23 (Pomp. *Ad Quintum Mucium*) *Si ager, cuius usus fructus noster sit, flumine vel mari inundatus fuerit, amittitur usus fructus, cum etiam ipsa proprietas eo casu amittatur: ac ne piscando quidem retinere poterimus usum fructum. sed quemadmodum, si eodem impetu discesserit aqua, quo venit, restituitur proprietas, ita et usum fructum restituendum dicendum est.*

D. 41.1.30.3 (Pomp. 34 *ad Sab.*) *Alluvio agrum restituit eum, quem impetus fluminis totum abstulit. itaque si ager, qui inter viam publicam et flumen fuit, inundatione fluminis occupatus esset, sive paulatim occupatus est sive non paulatim, sed eodem impetu recessu fluminis restitutus, ad pristinum dominum pertinet: flumina enim censorum vice funguntur, ut ex privato in publicum addicant et ex publico in privatum: itaque sicuti hic fundus, cum alveus fluminis factus esset, fuisset publicus, ita nunc privatus eius esse debet, cuius antea fuit.*

Se, invece, l'acqua non accenna a ritirarsi nemmeno dopo la norma-

¹⁵ Anche questa descrizione del fenomeno corrisponde alla realtà nella sua concreta manifestazione: infatti, come ricorda LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 39, le inondazioni "anche le più importanti, si producevano con impressionante velocità" (cfr. Dio Cass. XXXIX.61, Id. LXXVIII.25; Tac., *Hist.* I.86), ma, "una volta cominciato, anche il ritiro delle acque nell'alveo avveniva rapidamente" (Liv. XXX.38.10-12). In questo senso è la suggestiva descrizione della piena dell'Aniene del 105 d.C. tratta dalle *Epistulae* di Plinio (8.17.3-5): "... irruppe, divelse e travolse la maggior parte dei boschi che ne ombreggiavano l'alveo ... screpolò i monti e, qua e là ostacolato dai crolli dei massi, affannandosi a rientrare nella propria sede abbatté le case e prese a scorrere sulle rovine sommerse". Sulla durata delle inondazioni, da ultimo, G.S. ALDRETE, *Floods of the Tiber in ancient Rome*, Baltimore, 2007, p. 61 ss.

lizzazione delle condizioni meteorologiche ed idrometriche del territorio, significa che il terreno sommerso è divenuto alveo ed ora è pubblico come il fiume¹⁶: in tal caso esso corre entro nuove *ripae*.

Ancora diverso è il criterio adottato dalle *Res cottidianae*, ripreso dalle Istituzioni giustiniane e poi universalmente diffuso nella tradizione romanistica¹⁷:

D. 41.1.7.5-6 (Gaius 2 *rer. cott.*) 5. *Quod si toto naturali alveo relicto flumen alias fluere coeperit, prior quidem alveus eorum est, qui prope ripam praedia possident, pro modo scilicet latitudinis cuiusque praedii, quae latitudo prope ripam sit: novus autem alveus eius iuris esse incipit, cuius et ipsum flumen, id est publicus iuris gentium. quod si post aliquod temporis ad priorem alveum reversum fuerit flumen, rursus novus alveus eorum esse incipit, qui prope ripam eius praedia possident. cuius tamen totum agrum novus alveus occupaverit, licet ad priorem alveum reversum fuerit flumen, non tamen is, cuius is ager fuerat, stricta ratione quicquam in eo alveo habere potest, quia et ille ager qui fuerat desiit esse amissa propria forma et, quia vicinum praedium nullum habet, non potest ratione vicinitatis ullam partem in eo alveo habere: sed vix est, ut id optineat.* 6. *Aliud sane est, si cuius ager totus inundatus fuerit: namque inundatio speciem fundi non mutat et ob id, cum recesserit aqua, palam est eiusdem esse, cuius et fuit.*

I. 2.1.24: *Quodsi naturali alveo in universum derelicto alia parte fluere coeperit, prior quidem alveus eorum est qui prope ripam eius praedia possi-*

¹⁶ Un'analoga attenzione alla durata e all'evoluzione del fenomeno si trova in Giavolenno: D. 8.6.14pr. (10 *ex Cass.*): *Si locus, per quem via aut iter aut actus debebatur, impetu fluminis occupatus esset et intra tempus, quod ad amittendam servitutem sufficit, alluvione facta restitutus est, servitus quoque in pristinum statum restituitur: quod si id tempus praeterierit, ut servitus amittatur, renovare eam cogendus est.* Ma si veda anche D. 7.4.24 pr. (lav. 3 *post. Lab.*) già cit. Per l'esegesi di questi passi e di quelli riportati nel testo e per l'esame delle diverse conseguenze giuridiche collegate dai giuristi ai fenomeni di *inundatio* e *alvei mutatio*, rinvio al mio articolo *I fenomeni fluviali* cit., spec. p. 352 ss.

¹⁷ Sul testo, da ultima, C. MASI DORIA, *Modificazione e estinzione di rapporti giuridici reali per causa delle acque. Un esempio della relazione tra natura e ius: diritto romano e codificazioni*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali*, Napoli, 2003, p. 289 ss. Si veda anche M. BRETONI, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari, 1998, p. 94 ss.;

dent, pro modo scilicet latitudinis cuiusque agri, quae latitudo prope ripam sit; novus autem alveus eius iuris esse incipit, cuius et ipsum flumen, id est publici. quodsi post aliquod tempus ad priorem alveum reversum fuerit flumen, rursus novus alveus eorum esse incipit qui prope ripam eius praedia possident. Alia sane causa est, si cuius totus ager inundatus fuerit. neque enim inundatio speciem fundi commutat et ob id, si recesserit aqua, palam est eum fundum eius manere cuius et fuit.

Qui la distinzione naturalistica fra i due fenomeni dipende dall'osservazione dei loro effetti sulla *species* del suolo sommerso dalle acque, intendendo per *species* la condizione e finalità economico-sociale del terreno interessato dall'evento alluvionale: il terreno trasformato in alveo è quello che, in seguito al fenomeno, ha definitivamente perso il suo aspetto originario aprendosi a nuovi utilizzi (es. pesca o navigazione) e a nuove disponibilità (es. della collettività). Il terreno inondato, invece, è quello che, una volta asciutto, indipendentemente dai danni subiti, torna alla funzione economico-sociale originaria. In tal caso anche l'obliterazione dei confini fra i terreni sommersi dalle acque non impedisce a ciascuno di riacquistare il suo attraverso una nuova *declaratio finium* disposta dalla pubblica autorità:

D. 10.1.8 pr. (Ulp. 6 opin.) *Si irruptione fluminis fines agri confudit inundatio ideoque usurpandi quibusdam loca, in quibus ius non habent occasionem praestat, praeses provinciae alieno eos abstinere et domino suum restitui terminosque per mensorem declarari iubet.*

In caso di *inundatio* l'onere delle riparazioni spetta ai proprietari perché i danni derivano da *vis maior*, ma per il recupero dei beni mobili asportati dalla corrente¹⁸, viene loro concessa sia la *condictio* che la tutela interdittale contro gli impedimenti di terzi ma dietro prestazione di *cautio damni infecti*:

¹⁸ Descrivendo la terribile piena dell'Aniene del 105 d.C., Plinio ricorda che si vedevano scorrere fra le acque arredi e suppellettili, attrezzi agricoli, aratri, travature di case etc. (*Epist.* 8.17.4).

D. 12.1.4.2 (Ulp. 34 *ad Sab.*) *Ea, quae vi fluminum importata sunt, condici possunt.*

D. 39.2.9.1 (Ulp. 53 *ad ed.*) *De his autem, quae vi fluminis importata sunt, an interdictum dari possit, quaeritur. Trebatius refert, cum Tiberis abundasset et res multas multorum in aliena aedificia detulisset, interdictum a praetore datum, ne vis fieret dominis, quo minus sua tollerent auferent, si modo damni infecti repromitterent.*

2. Interventi pubblici e privati di tutela delle *ripae*.

Fra le catastrofi naturali più ricordate dagli autori antichi vi sono senza dubbio le inondazioni¹⁹, da sempre circondate da un'aura di prodigio²⁰ non solo per la pericolosità e la frequenza del fenomeno, ma anche per la sua imprevedibilità, tale – come scriveva Le Gall - da sorprendere “gli abitanti nei loro letti, nei negozi e persino per le strade senza dar loro il tempo di scappare”²¹. Anche i giuristi le ricordano con frequenza presentandole, accanto alla *ruina* e al naufragio, come esempio tipico di “vis maior cui resisti non potest”²² (es. I. 3.23.3; D. 2.11.2.3; 2.11.2.7; 19.2.15.2; 8.6.14.1; 10.4.5.4; 12.1.4.2; 13.7.30; 39.2.24.3, 4, 5, 11; 39.3.2.6; 50.17.23): il che, del resto, vale ancor oggi, nonostante i progressi tecnici compiuti nella prevenzione e tutela dai dissesti idrogeologici²³.

Tali progressi, peraltro, non hanno obliterato le pratiche già adot-

¹⁹ Elenco delle inondazioni del Tevere ricordate dagli autori antichi in G.S. ALDRETE, *Floods of the Tiber* cit., p. 10 ss.; J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 35 ss.; G. MOCCHEGIANI CARPANO, *Le inondazioni del Tevere nell'antichità*, in *Tevere un'antica via per il Mediterraneo*, Roma, 1986, p. 147 s.

²⁰ M. CHASSIGNET, *Les catastrophes naturelles et leur gestion dans l'Ab Urbe condita de Tite-Live*, in *Concepts, pratiques et enjeux environnementaux dans l'empire romain*, Caesariodunum 39 (2005), p. 337 ss.

²¹ J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 39; così Dio Cass. XXXIX.61 (piena dell'ottobre del 54 a.C.); Tac., *Hist.* I.86 (marzo del 69 d.C.); Dio Cass. LXXVIII.25 (23 agosto 217 d.C.).

²² Sul tema F. WUBBE, *Vi tempestatis*, in *Mélanges Fritz Sturm*, I, Liège, 1999, p. 579 ss.

²³ Sul punto si veda, da ultimo, il resoconto comparso sul Corriere della sera del 3 maggio 2009 (F. ALBERTI, *Mimi argini e poche dighe, il Po che fa paura. Viaggio lungo il fiume. Fermo da anni il piano di interventi per la messa in sicurezza*, p. 21).

tate dai Romani per la prevenzione delle inondazioni ed attestate dalla documentazione archeologica, letteraria ed epigrafica sul tema. Infatti, a parte l'affinamento tecnologico e l'uso di materiali di nuova generazione, le tecniche attuali²⁴ si basano pur sempre sulla rimozione dei materiali solidi e della vegetazione dal letto del fiume per il ripristino del suo regolare deflusso, sulla messa a dimora in riva di colture arboree ed arbustive contro l'attività erosiva del fiume responsabile delle inondazioni a valle²⁵, sulla realizzazione e manutenzione di argini e canali di drenaggio, sull'attività di regimazione idraulica superficiale (es. riaperture di fossi, correzioni di alveo etc.) e sulla pianificazione territoriale di aree rivierasche libere da edifici, appositamente destinate allo sfogo delle piene.

Tutti interventi che già ritroviamo nella Roma antica ove, evidentemente, non si "ignoravano del tutto l'origine delle grandi piene che provocavano le inondazioni"²⁶ e si operava fattivamente per contrastarle²⁷.

Così, ad esempio, si sa che, già in età repubblicana, i Romani programmavano interventi periodici di pulizia del fiume²⁸, come quello realizzato da Cesare (Svet. *Caes.* 30.2) o quello ricordato da Aulo Gellio (*Noctes Atticae* 11.17) e disciplinato dall'editto *de fluminibus retardis* sull'appalto dei lavori di taglio degli alberi sporgenti dalle rive o dimoranti nelle acque²⁹: operazione che si pro-

²⁴ Cfr. A. PERAGO, *Erosione e dissesto idrogeologico. Categorie di rischio. Metodologie di valutazione. Tecniche di intervento*, Santarcangelo di Romagna (RN) 2005, p. 115 ss.; A. COLUCCI, *Verso una gestione integrata dei territori dei fiumi. Difesa del suolo, alluvioni, vulnerabilità e pianificazioni*, Milano 2007, passim (spec. p. 57 e 168 s.); M. MARCHETTI, *Geomorfologia fluviale* cit., passim.

²⁵ Cfr. AAVV, *Le piante, la regimazione delle acque e i dissesti idrogeologici*, Firenze, 1995, passim.

²⁶ J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 38.

²⁷ Ampio e approfondito, sul tema, il recente lavoro di C. ALLINNE, *Les villes romaines face aux inondations. La place des données archéologiques dans l'étude des risques fluviaux*, in *Géomorphologie: relief, processus, environnement* 1 (2007), p. 1 ss. (<http://geomorphologie.revues.org/index674.html>). Cfr. anche M. FIORENTINI, *Fiumi e mari* cit., p. 217 ss.

²⁸ Sul significato di *purgatio*, da ultimo, M. FIORENTINI, *Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque*, in *Index* 34 (2006), p. 369 s.

²⁹ Gell., *Noct. Att.* 11.17.4: *legisse 'retas' vocari arbores, quae aut ripis fluminum eminent aut in alveis eorum extarent, appellatasque esse a retibus, quod praetereuntes naves impedirent et quasi inretirent; idcircoque sese arbitrari 'retanda' flumina locari solita esse, id est purganda,*

trasse nel corso dell'età imperiale, dove fu addirittura istituita una commissione apposita per la cura dell'alveo e delle rive del Tevere (*curatores riparum et alvei Tiberis*)³⁰. Evidentemente gli antichi sapevano che l'accumulo di detriti e la formazione di vegetazione in alveo o di alberi pericolanti sulle rive riducono la capacità di smaltimento nella rete delle portate in transito e quindi inducono le tracimazioni³¹.

Erano anche consapevoli che l'erosione delle sponde poteva, col trasporto dei detriti, alterare l'equilibrio energetico del fiume e, alla prima pioggia, causare inondazioni a valle: così tutelavano per via interdettale la *munitio* delle sponde ad opera dei rivieraschi, ben consci che quest'opera rispondeva anche all'interesse generale (D. 43.15 *De ripa munienda*)³².

Disboscando le aree rivierasche delle alture per sfruttare la forza motrice del fiume nel trasporto del materiale a valle, favorivano le inondazioni³³, ma in pianura coltivavano non di rado le rive a bosco ceduo³⁴ fors'anche per assicurarne un'efficace protezione dall'erosione: di questi

ne quid aut morae aut periculi navibus in ea virgulta incidentibus fieret. Sul testo R. VIGANÒ, *Sull'edictum de fluminibus retandis*, in *Labeo* 15 (1969), p. 168 ss.; B. ALBANESE, *Edictum vetus su qui flumina retanda publice redempta habent*, in *AUPA* 41 (1991), p. 19 ss., ora in *Scritti Giuridici*, II, Palermo 1991 (Il Circolo Giuridico "L. Sampolo" XLVII, 1991), p. 1735 ss.

³⁰ J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 155 ss. Sono anche attestati un *procurator Caesaris ad ripam Tiberis* (J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 318 s.) e un *procurator Baetis* o *procurator Augustorum ad ripam Baetis* (J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 319; G. TOMÁS, *Limitations à la propriété riveraine et libre navigation fluviale*, in *RIDA* 48, 2001, p. 365 nt. 21).

³¹ Sulla *purgatio rivorum* cfr. D. 43.21.1 spec. § 7.

³² Sulla *publica utilitas* dei lavori di *munitio riparum* cfr. Sic. Flac., *De cond. Agr.*, Th. 114,26 ss. e D. 43.13.1.7 Ulp. 68 ad ed. Sull'*interdictum de ripa munienda*, da ultimi, M. FIORENTINI, *Fiumi e mari* cit., p. 206 ss.; J.M. ALBURQUERQUE, *La protección* cit., p. 307 ss.; G. TOMÁS, *Limitations* cit., p. 362 s.

³³ A. GIARDINA, *Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasformazioni e continuità*, in *Società romana e produzione schiavistica I, L'Italia: insediamenti e forme economiche*, Bari, 1981, p. 100 s.; 107 ss. Ma esprime dubbi sul punto J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 33.

³⁴ M. CALZOLARI, *Territorio e insediamenti nella bassa pianura del Po in età romana*, Poggio Rusco, 1986, p. 37; ID., *Modello, realtà e connotazioni degli insediamenti romani nella bassa pianura padana*, in *Romanità della pianura. L'ipotesi archeologica di S. Pietro in Casale come coscienza storica per una nuova gestione del territorio*, Bologna 1991, p. 325.

boschi e canneti in riva ai grandi fiumi ci parlano con dovizia le fonti letterarie³⁵.

Sapevano anche sfruttare in funzione difensiva gli argini naturali creati dai fiumi sulle sponde e, ove necessario, ne creavano di nuovi, anche con materiali rudimentali reperiti in loco (legno, pietra)³⁶. Due interessanti iscrizioni provenienti da Cheronea in Beozia documentano l'ordine dell'imperatore Adriano di arginare i fiumi della regione contro

³⁵ Cfr. M. CALZOLARI, *Il Po in età romana. Geografia, storia e immagine di un grande fiume europeo*, Reggio Emilia, 2004, p. 26; ID., *Territorio e insediamenti* cit., p. 35 ss., 54 s.; ID., *Incolto e bonifiche nella bassa pianura del Po in età romana. Alcune considerazioni*, in *Miscellanea di studi archeologici e di antichità II*, Modena, 1986, p. 215 s.; F. BERTI, C. CORNELIO CASSAL, P. DESANTIS, *Proposte per una nuova lettura degli insediamenti romani nel Delta*, in *Vivere in villa. Le qualità delle residenze agresti in età romana*, Firenze, 2006, p. 165. Sul Mincio, M. CALZOLARI, *Padania romana. Ricerche archeologiche e paleoambientali nella pianura tra il Mincio e il Tartaro*, Mantova, 1989, p. 34 s. Sul Tevere, J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 33. È il *locus amoenus* per eccellenza nelle fonti letterarie quello situato sul fiume al riparo di alberi e boschi: P. FEDELI, *Nos et fulmina inficimus* (*Plin. nat.* 18,3). *Uomo, acque, paesaggio nella letteratura di Roma antica*, in *Uomo acqua e paesaggio. Atti dell'incontro sul tema "Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico"*, Atlante tematico di topografia antica, II supplemento, Roma, 1997, p. 317 ss. Fonti in R. BARGNESI, *Per acque e per terre. Testimonianze antiche su strade fiumi laghi dell'Italia settentrionale*, Varzi, 2004, p. 7 ss.; M. CALZOLARI, *Il Po in età romana* cit., p. 51 ss.

³⁶ Cfr. attestazioni di *aggeres*, ad es., in Varro, *Res rusticae* 1.14; Tac., *Ann.* 1.61.1; Plin., *Nat. hist.* 8.24.2 e 35.48.169; Statius, *Theb.* 1.358-360; 9.230; Lucan., *Bell. civ.* 6.272; *Epistularium Frontonis. Frontonis epistulae ad Caesarem* 1.3.9; Donatus, *Interpret. Vergil.* 2.16; Servius gramm. *Comm. In Aen.* 2.10.24. In generale sulle opere di arginatura nella documentazione letteraria ed archeologica, S. CREMONINI, *Inquadramento geologico-ambientale della pianura bolognese in età romana*, in *Civiltà Padana* 3 (1990), p. 109 ss.; M. CALZOLARI, *Incolto e bonifiche* cit., p. 200 ss.; ID., *Territorio e insediamenti* cit., 1986, p. 43 s.; ID., *Padania romana* cit., p. 31; ID., *Interventi di bonifica nella Padania centrale in età romana*, in *Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana*, Atlante tematico di topografia antica 4, 1995, L. QUILLICI, *Il Tevere e l'Aniene come vie d'acqua a monte di Roma in età imperiale*, in *Il Tevere e le altre vie d'acqua del Lazio antico*, Roma, 1986, p. 198 ss.; E. CAMERLENGHI, F. NEGRINI, *Disboscamento, arginature e situazione del territorio*, in *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Il caso mantovano*, Mantova, 1984, p. 140 ss.; Per le banchine e gli argini di Roma G.S. ALDRETE, *Floods of the Tiber* cit., p. 192 ss.; *Saggio di pianta archeologica del Tevere: Tav. I*, in *Bollettino di Numismatica* 5 (1985), p. 9 ss. (spec. R. MENEGHINI, *Siti archeologici I-II*, p. 15 ss.). Parlano invece di "scarsità" di argini nel mondo romano M.P. PAVESE, *Fundus cum vadis et alluvionibus* cit., p. 177 e G. FRANCIOSI, *Regime delle acque e paesaggio in età repubblicana*, in *Uomo acqua e paesaggio. Atti dell'incontro sul tema 'Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico'*, Atlante tematico di topografia antica, II Supplemento, Roma, 1997, p. 18.

il pericolo delle inondazioni³⁷.

Arrivarono anche a programmare e, talvolta, a realizzare interventi avveniristici di deviazioni di grandi fiumi al solo fine di proteggere Roma dal flagello delle piene³⁸.

Sono, del resto, ampiamente documentati gli eccezionali sforzi dei tecnici della centuriazione per il drenaggio delle acque superficiali e l'irregimentazione dei fiumi³⁹, finalizzati a potenziare al massimo le capacità produttive del territorio⁴⁰. Ciò avveniva talvolta con la devia-

³⁷ J.M. FOSSEY, *The city archive at Koroneia*, Boiotia, in *Euphrosyne* 11 (1981-1982), n. 7 (IV A) pp. 48-49. L'ordine viene impartito dopo un sopralluogo del territorio ordinato dall'imperatore: n. 6 (III B) p. 48.

³⁸ Progetti e lavori di Cesare, Augusto, Tiberio (rapporto di *Ateius Capito* e *L. Arruntius* dopo l'inondazione del 15 d.C.), Claudio, Traiano etc.: G.S. ALDRETE, *Floods of the Tiber* cit., p. 181 ss.; M.M. SEGARRA LAGUNES, *Il Tevere e Roma. Storia di una simbiosi*, Roma, 2006, p. 69 ss.; J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 130 ss.; ID., *Il Tevere e Roma*, in *Tevere un'antica via per il Mediterraneo*, Roma, 1986, p. 113-116; O.F. ROBINSON, *Ancient Rome. City planning and administration*, London – New York, 1992, p. 86 ss.; E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, *Il monte Testaccio, ambiente, storia, materiali*, Roma, 1984, p. 67 ss. Sul progetto presentato al senato da *Ateius Capito* e *L. Arruntius* dopo l'inondazione del 15 d.C., da ultimo, P. LEVEAU, *Les inondations du Tibre à Rome: politiques publiques et variations climatiques à l'époque romaine*, in *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain*, Atlante tematico di topografia antica, XVI Supplemento, Roma, 2008, p. 137 ss. Sui grandi lavori idraulici realizzati in Gallia, F. DE IZARRA, *Le fleuve et les hommes* cit., p. 51 ss.; Ph. LEVEAU, *L'hydrologie du Rhône, les aménagements du chenal et la gestion territoriale de ses plaines en aval d'Orange*, in *Gallia* 56 (1999), p.1 ss.

³⁹ La regimazione dei fiumi e lo sviluppo di una rete drenante superficiale impedivano alle acque di esondare ed evitavano gli impaludamenti: P.L. DALL'AGLIO, *Centuriazione e uso del territorio nella pianura emiliana*, in *Landuse in the Roman empire*, *Analecta Romana Istituti Danici, Supplementum XXII*, Rome, 1994, p. 18 s.; P.L. DALL'AGLIO, G. MARCHETTI, *Attività antropiche e assetto fisico del territorio nell'antichità nel settore centrale della pianura Padana*, in *Il sistema uomo-ambiente tra passato e presente*, Bari, 1998, p. 73 ss.; S. QUILICI GIGLI, *L'irregimentazione delle acque nella trasformazione del paesaggio agrario dell'Italia centro-tirrenica*, in *Uomo acqua e paesaggio*. Atti dell'incontro sul tema "Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico", Roma, 1997, p. 193 ss.; Ph. LEVEAU, *Irrigazione, drenaggio e economia demaniale romana nelle pianure del basso Rodano: l'apporto delle ricerche geoarcheologiche nella valle dei Baux*, in op. ult. cit., p. 301 ss.; F. BORCA, *Stagna, paludes e presenza antropica. Il caso dell'alto Adriatico: un unicum nell'antichità classica?*, in *Quaderni di storia* 44 (1996), p. 115 ss.; C.F. CASADO, *Ingenieria idraulica romana*, Madrid, 1985, p. 23 ss.

⁴⁰ J. ORTALLI, *Bonifiche e regolamentazioni idriche nella pianura emiliana tra l'età del ferro e la tarda antichità*, in *Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana*, Atlante tematico di topografia antica 4 (1995), p. 74-75; L. MONACO, *Centuriazioni e gestione delle ac-*

zione dei fiumi in canali secondari, a loro volta distribuiti in una rete capillare di canalette destinate all'irrigazione dei singoli poderi⁴¹: ciò, oltre a realizzare “un razionale sistema di irrigazione”, costituiva anche “un'efficiente valvola di sicurezza contro i pericoli di inondazione delle zone più declivi, in quanto in caso di necessità <era> possibile alleggerire la portata e l'onda d'urto della piena deviando parte della fiumana nei canali artificiali”⁴². Particolarmente rinomato è l'intervento di Marco Emilio Scauro realizzato alla fine del II sec. a.C. a valle di Piacenza verso Parma e destinato a scongiurare le piene del Po (che si gonfiava particolarmente per la confluenza col Trebbia) attraverso l'escavazione di canali scolmatori paralleli al fiume in cui far confluire parte delle sue acque (Strabo, *Geogr.* 5.1.11)⁴³.

È noto, inoltre, che nelle aree centuriate i Romani solevano lasciare al fiume, soprattutto nei meandri, bacini laterali di espansione privi di *limitatio*⁴⁴, proprio al fine di proteggere dalle piene gli abitati rurali

que. Considerazioni in tema di assetti agrari nell'ager Campanus, in *La romanizzazione della Campania antica* 1, Napoli, 2002, p. 94 ss.; M. CALZOLARI, *Modello, realtà e connotazioni degli insediamenti romani* cit., p. 323 ss. Ancora utilissimo K.D. WHITE, *Roman farming*, Ithaca – New York, 1970, p. 146 ss. Nelle regioni aride, a scopo di irrigazione, i Romani realizzavano anche possenti dighe: da ultimi, sul tema, A. PRIETO, *Les guerres de l'eau dans l'Hispanie romaine*, in *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'Empire romain*, Atlante tematico di topografia antica, XVI Supplemento, Roma, 2008, p. 82; F. DE MATTEO, *Villa di Nerone a Subiaco. Il complesso dei Simbruina Stagna*, Roma, 2005, p. 87 ss. Il cd. bronzo di Agòn, recentemente pubblicato (F. BELTRÁN LLORIS, *An irrigation decree from Roman Spain: the Lex Rivi Hiberensis*, in *JRS* 96, 2006, 147 ss.), documenta di una struttura sul fiume Ebro presso Saragozza che alimentava un lungo canale di irrigazione.

⁴¹ Esempi in R. THOMAS, A. WILSON, *Water supply for Roman farms in Latium and south Etruria*, in *Papers of the British School at Rome* 62 (1994), p. 141 ss. Cfr. anche N.A. SMITH, *Roman Canals*, in *Transactions of the Newcomen Society* 49 (1977), p. 75 ss. con le numerose fonti letterarie citate.

⁴² E. MATTIOCCO, F. VAN WONTERGHEM, *Sistemi irrigui nel territorio dei Peligni tra antichità e medioevo*, in *Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana*, Atlante tematico di topografia antica 4 (1995), p. 201.

⁴³ P.L. DALL'AGLIO, *Considerazioni sull'intervento di Marco Emilio Scauro nella pianura Padana*, *Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana*, Atlante tematico di topografia antica 4 (1995), p.87 ss.

⁴⁴ P.L. DALL'AGLIO, *Centuriazione* cit., p. 20; G. MARCHETTI, P.L. DALL'AGLIO, *Geomorfologia e popolamento antico nel territorio piacentino*, in *Storia di Piacenza*, I, Dalle origini all'anno mille, Piacenza, 1990, p. 666; F. BERTI, C. CORNELIO CASSAL, P. DESANTIS, *Proposte* cit, p.164 s. Privo di segni di centuriazione è anche il Delta del Po a causa delle

delle vicinanze, spesso situati sulle alture⁴⁵.

Certo, come ricorda Plinio il vecchio alludendo alle piene del Po, difficilmente tali opere si rivelavano risolutive a fronte dell'impeto inarrestabile dei grandi fiumi⁴⁶, ma ad ogni catastrofe seguiva la ripresa del controllo antropico sul territorio perché – come dice Strabone a proposito del Po “l'esperienza supera anche le più grandi difficoltà” (Geogr. V.1.5)⁴⁷. Viceversa, in età tardo-antica, con la diminuzione del presidio umano sulle aree fluviali, le coltivazioni lasciarono per lo più il posto all'incolto, alle selve e alle paludi e le opere di regimazione, senza la necessaria manutenzione, persero d'efficacia o addirittura favorirono gli impaludamenti⁴⁸.

Di fronte ad interventi di tale portata, è lecito domandarsi quale sia stata la posizione dei giuristi, vale a dire se, dai loro scritti, sia rintracciabile una qualche partecipazione all'elaborazione dogmatica dei

condizioni morfologiche, idriche e vegetazionali della zona: J. ORTALLI, *I Romani nel Delta: una prospettiva archeologica*, in Uomini, territorio e culto dall'antichità all'alto medioevo, Comacchio (Fe), 2006, p. 241 s.

⁴⁵ R. THOMAS, A. WILSON, *Water supply* cit., p. 173: “A major characteristic of Roman farm sites is their location in areas of relatively low-relief hills. ... The archaeological findings accord closely with Columella's expressed preference for siting a villa halfway up a slope, away from swampy ground in the valley bottom (*de Re Rustica* 1.4.10)”. J. ORTALLI, *I Romani nel Delta* cit., p. 243 s.; M. CALZOLARI, *Territorio e insediamenti* cit., p. 89; ID., *Interventi di bonifica* cit., p. 14; ID., *Modello, realtà e connotazioni degli insediamenti romani* cit., 326 ss. La scelta delle alture come sedi abitative, anche per sottrarsi al pericolo di inondazioni, è attestata fin dall'età protostorica: E. MATTIOCCO, F. VAN WONTERGHEM, *Sistemi irrigui* cit., p. 198; S. BONARDI, P.L. DALL'AGLIO, G. MARCHETTI, *Geomorfologia e vicende storiche: la pianura Piacentina tra T. Nure e T. Ongina*, in *Padusa* 21 (1985), p. 137 ss.

⁴⁶ In *Nat. Hist.* 3. 119-121, Plinio ricorda che il Po permane “*gravis terrae, quamquam diductus in flumina et fossas inter Ravennam Altinumque*”. Cfr., con altri esempi, F. BORCA, *Stagna, paludes* cit., p. 124 e nt. 32.

⁴⁷ M. CALZOLARI, *Modello, realtà e connotazioni degli insediamenti romani* cit., p. 324 e nt. 11 (con le fonti citate).

⁴⁸ P.L. DALL'AGLIO, G. MARCHETTI, *La distribuzione e le persistenze della centuriazione in funzione dell'evoluzione fisica del territorio: alcuni esempi applicati all'Emilia occidentale*, in *L'Italia che cambia. Il contributo della geografia*, IV. Contributi, Catania, 1989, p. 528 s.; IID., *Attività antropiche* cit., p. 77; S. BONARDI, P.L. DALL'AGLIO, G. MARCHETTI, *Geomorfologia e vicende storiche* cit., p. 141; R. MOTTA, *Il fiume e l'assetto topografico urbano e territoriale nel Medioevo*, in *Tevere un'antica via per il Mediterraneo*, Roma, 1986, p. 121 s. Ma a Roma la manutenzione delle rive e la cura del Tevere non fu del tutto tralasciata in età postclassica: J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 377 ss.

problemi pratici connessi a tali pratiche e alla definizione tecnica delle loro conseguenze, soprattutto con riferimento all'assetto proprietario del territorio interessato e alla tutela delle *ripae*.

A questo riguardo occorre senz'altro ricordare un celebre testo di Ulpiano che, nel disciplinare i rapporti di dipendenza fra fondi all'interno di un'area centuriata in ordine allo scolo delle acque, rinvia in primo luogo alle *leges* di organizzazione del territorio dettate dalla autorità preposta alla *limitatio* (*leges condicionibus agrorum dictae*), poi alla morfologia del suolo nella sua conformazione naturale (*natura agrī*) e, infine, alla *vetustas*⁴⁹, cioè all'assetto organizzativo ereditato dal passato e presente in loco da tempo immemorabile⁵⁰:

D. 39.3.1.23 (Ulp. 53 *ad ed.*) *Denique ait condicionibus agrorum quasdam leges esse dictas, ut, quibus agri magna sint fulmina, liceat mihi, scilicet in agro tuo, aggeres vel fossas habere: si tamen lex non sit agro dicta, agri naturam esse servandam et semper inferiorem superiori servire atque hoc incommodum naturaliter pati inferiorem agrum a superiore compensareque debere cum alio commodo: sicut enim omnis pinguitudo terrae ad eum decurrit, ita etiam aquae incommodum ad eum defluire. Si tamen lex agri non inveniatur, vetustatem vicem legis tenere ... non ergo cogemus vicinum aggeres munire, sed nos in eius agro muniemus: eritque ista quasi servitus, in quam rem utilem actionem habemus vel interdictum. ...*

⁴⁹ Per illustrare in concreto il concetto di *vetustas* di cui al frammento ulpiano, si può pensare alle opere e ai manufatti a scopo idraulico già realizzati nella pianura emiliana dai Celti e poi mantenuti dai Romani in occasione della ristrutturazione agrimensoria: cfr. J. ORTALLI, *Bonifiche* cit., p. 59 ss., spec. p. 74.

⁵⁰ Cfr. anche D. 39.3.2 Paul. 59 *ad ed.* Sul passo, che ha suscitato in dottrina un ampio dibattito, mi limito a citare, da ultimi, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Préface. Acque, terre e paesaggi umani nella storia di Roma*, in *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain*, Atlante tematico di topografia antica, XVI Supplemento, Roma, 2008, p. 14; M. FIORENTINI, *Precedenti di diritto ambientale* cit., p. 363 s.; M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano* cit., p. 102 ss., 260 ss.; F. SITZIA, *Aqua pluvia e natura agrī. Dalle XII Tavole al pensiero di Labeone*, Cagliari, 1999, p. 98 ss.; V. MANNINO, *Struttura della proprietà fondiaria e regolamentazione delle acque per decorso del tempo nella riflessione della giurisprudenza di età imperiale*, in *Uomo acqua e paesaggio. Atti dell'incontro di studio sul tema "Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico"*, Atlante tematico di topografia antica, II Supplemento, Roma, 1997, p. 23 ss.

A tale complesso di regole occorre, secondo il giurista, rifarsi anche nella soluzione delle controversie fra vicini concernenti lo scolo delle acque e i manufatti privati costruiti a tale scopo: infatti, anche il diritto di proprietà, per quanto assoluto, cede di fronte alla superiore esigenza collettiva della ottimizzazione dell'assetto idrografico generale. Dunque il *dominus* rivierasco è tenuto a tollerare la realizzazione di argini e fosse da parte del vicino e a consentirgli l'accesso per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Di un analogo problema si interessa Paolo in un testo tratto dal XLIX libro *ad edictum*:

D. 39.3.2.5: *Item Varus ait: aggerem, qui in fundo vicini erat, vis aquae deiecit, per quod effectum est, ut aqua pluvia mihi noceret. Varus ait, si naturalis agger fuit, non posse me vicinum cogere aquae pluviae arcendae actione, ut eum reponat vel reponi sinat, idemque putat et si manu factus fuit neque memoria eius exstat: quod si exstat, putat aquae pluviae arcendae actione eum teneri. Labeo autem, si manu factus sit agger, etiamsi memoria eius non exstat, agi posse ut reponatur: nam hac actione neminem cogi posse, ut vicino prosit, sed ne noceat aut interpellat facientem, quod iure facere possit. Quamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae actio, attamen opinor utilem actionem vel interdictum mihi competere adversus vicinum, si velim aggerem restituere in agro eius, qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus est: haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamus.*

L'agger collocato dal vicino sulle *ripae* dell'altrui fondo viene distrutto dalla *vis aquae* e ciò rende il vicino stesso vulnerabile ai danni dell'*aqua pluvia*. Di fronte al rifiuto del *dominus* a ripristinarlo o a tollerarne il ripristino, ci si chiede quale azione si possa esercitare. Secondo Varo, l'*actio aquae pluviae arcendae* compete in tal caso nella sola ipotesi di argine artificiale o realizzato in tempi non lontani, non per un manufatto naturale o presente in loco da tempo immemorabile (*cuius memoria non exstat*): com'è noto, infatti, l'azione è ristretta ai danni provocati dall'acqua piovana a seguito di modifiche artificiali dello stato dei luoghi. Ma secondo Labeone, che capovolge il ragionamento, il do-

minus rivierasco non può impedire il ripristino di un manufatto, anche di data immemorabile, che sia vantaggioso al vicino e non rechi a lui alcun danno, e potrà dunque essere costretto a tollerarne la riparazione o con l'*actio aquae pluviae arcendae* o, se la si ritenga inammissibile, con un intervento pretorio (*actio utilis* o *interdictum*) suggerito da ragioni equitative⁵¹.

Il superiore interesse generale alla conservazione dell'equilibrio idraulico territoriale giustifica, quindi, l'imposizione di alcune limitazioni al diritto assoluto dei rivieraschi i quali, peraltro, traggono dalla vicinanza del fiume la massima *utilitas*⁵².

Un altro esempio di tali limitazioni è quello descritto da Giavoleno in un passo tratto dal X libro *ex Cassio*. Se la via pubblica prospiciente il fiume viene travolta dalla corrente, compete ai rivieraschi la prestazione dell'area di terreno necessaria alla sua ricostruzione:

D. 8.6.14.1 (Iav. 10 *ex Cass.*) *Cum via publica vel fluminis impetu vel ruina amissa est, vicinus proximus viam praestare debet.*

Per la stessa ragione i proprietari devono rendere disponibili agli usi della collettività le *ripae fluminis* su cui insistono i rispettivi fondi⁵³.

⁵¹ A fattispecie analoghe si riferiscono D. 39.3.11.6 Paul 49 ad ed., che riferisce il pensiero di Trebazio, e D. 39.3.23.2 Paul. 16 ad Sab.: per il primo, se un *agger* collocato sul fondo altrui viene distrutto dalla *vis fluminis*, il proprietario del fondo non è tenuto a ripristinarlo ma soltanto a tollerarne il ripristino da parte di altri. Per il secondo, gli eventuali danni causati a un fondo dalla realizzazione di un *agger* sulla riva privata possono essere fatti valere con l'*actio aquae pluviae arcendae* anche dal proprietario della riva opposta.

⁵² Cato, *De agr.* 1.3; Cic., *Pro Rosc. Amer.* 7.20; Hor., *Carm.* 2.3.17-18; Colum., *De re rust.* 1.2; Gell., *Noct. Att.* 10.26; Plin., *Epist.* 5.6.11-12: cfr. J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 317. Sulle ragioni che spingono le comunità a installarsi sui fiumi, nonostante i rischi di inondazione, C. ALLINNE, *L'évolution du climat à l'époque romaine en Méditerranée occidentale: aperçu historiographique et nouvelles approches*, in *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain*, Atlante tematico di topografia antica, XVI Supplemento, Roma, 2008, p. 95 e R. BEDON, *Les villes de trois Gaules et leur recherche d'une proximité de l'eau: gestion des atouts et des difficultés créés par la présence de rivières et des marécages*, in op. ult. cit., p. 99 ss.

⁵³ Tali limitazioni al diritto assoluto dei proprietari hanno talvolta sorpreso la dottrina: da ultimo, M. FIORENTINI, *Fiumi e mari* cit., p. 246 ss., con la lett. cit. Ma non è l'unico caso: si pensi alla regolamentazione degli acquedotti pubblici (che ben conosciamo dal *De aquaeductu urbis Romae* di Frontino) che limitava la pienezza del dominio dei frontisti obbligandoli a salvaguardare, intorno ai condotti, un'area di rispetto di 15 piedi su ciascun

Esse, infatti, pur se private, sono luoghi di pubblica utilità (per la navigazione, il commercio, l'alaggio etc.)⁵⁴ ove deve essere sempre possibile ricoverare barche, legarle agli alberi, seccare reti, effettuare operazioni di carico e scarico merci⁵⁵:

D. 1.8.5 pr. [Gaius 2 *rer. cott.* (= I.2.1.4)] *Riparum usus publicus est iure gentium sicut ipsius fluminis, itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, retia siccare et ex mare reducere, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare. Sed proprietates illorum est, quorum praediis haerent: qua de causa arbores quoque in his natae eorundem sunt.*

D. 41.1.30.1 (Pomp. 3 *ad Sab.*) *Celsus filius, si in ripa fluminis, quae secundum agrum meum sit, arbor nata sit, meam esse ait, quia solum ipsum meum privatum est, usus autem eius publicus intellegitur, et ideo cum exsiccatus esset alveus, proximorum fit, quia iam populus eo non utitur.*

Nello stesso senso deve essere intesa la pubblicità delle rive dichiarata da Paolo nel già ricordato D. 43.12.3 (16 *ad Sab.*)⁵⁶:

pr. *Flumina publica quae fluunt ripaeve eorum publicae sunt. 1. Ripa ea putatur esse, quae plenissimum flumen continet. 2. Secundum ripas flu-*

lato, al fine di evitare danni agli impianti (causati da piante, tombe o costruzioni varie) o impedire il regolare flusso dell'acqua (senatoconsulto dell'11 a.C., Frontin. 127). Inoltre la collaborazione dei frontisti era richiesta per la manutenzione resa impellente dal facile degrado dei condotti per condizioni atmosferiche avverse o per depositi di calcare e realizzata dalle maestranze delle *cura aquarum* o da appaltatori privati (Frontin. 120). Così un senatoconsulto dell'11 a.C. (Frontin. 125) statuiva che, durante le riparazioni di condotti, canali o archi, non solo le maestranze avessero libero accesso con uomini e mezzi alle proprietà adiacenti, ma potessero anche prelevarne terra, argilla, pietra, mattoni, legname ed ogni altro materiale necessario ai lavori, purché senza danni ai privati e dietro stima di un *bonus vir* scelto dalle parti (*viri boni arbitrato*).

⁵⁴ M.M. SEGARRA LAGUNES, *Il Tevere e Roma* cit., p. 135 ss.; J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 310 ss.; C. MOCCHEGIANI CARPANO, *La navigazione fluviale in età romana*, in *Tevere un'antica via per il Mediterraneo*, Roma, 1986, p. 153 s.

⁵⁵ Alla tutela di tali prerogative soccorre anche la procedura interdettale: D. 43.14.1pr. (Ulp. 68 *ad ed.*).

⁵⁶ Così anche M. FIORENTINI, *Fiumi e mari* cit., p. 244.

minum loca non omnia publica sunt, cum ripae cedant, ex quo primum a plano vergere incipit usque ad aquam.

Ciò non inficia il diritto di proprietà dei rivieraschi, che si estende alle rive⁵⁷ e, secondo le regole generali, agli alberi nati su di esse⁵⁸. Non così per gli edifici, che non accedono al proprietario del suolo⁵⁹ nemmeno nel caso di un ponte che unisca due sponde del medesimo *dominus*:

D. 41.1.15 (Nerat. 5 reg.) *Qui autem in ripa fluminis aedificat, non suum facit.*

D. 43.12.4 (Scaev. 5 resp.) *Quaesitum est, an is, qui in utraque ripa fluminis publici domus habeat, pontem privati iuris facere potest. Respondit non posse.*

Ciò infatti renderebbe la *ripa* inidonea all'uso pubblico a cui è destinata e in più frustrerebbe la sua funzione primaria di contenimento del fiume. In particolare i ponti, non solo potevano creare difficoltà alla navigazione⁶⁰, ma potevano addirittura aggravare i rischi di *inundatio* non resistendo all'impeto delle piene⁶¹: è quanto è stato recentemente dimostrato in una

⁵⁷ Ciò confermato in via epigrafica: cfr. CIL XIV.4703 = AÉ 1919, 59 b = Fira III.106 n = ILLRP 490: <P>*rivatuml ad Tiberiml usque adl aquam*; CIL VI.29782 = ILS 5989: *ab angulo/qui ripaml contingit/ usque ad viam/Flaminiam/ Calpurniael M. f. Messallael privatum*. Per la discussione suscitata da questi documenti, soprattutto nella dottrina risalente, e per altre fonti sul tema, rinvio a M. FIORENTINI, *Fiumi e mari* cit., p. 246 s. e n. 152.

⁵⁸ Naturalmente ciò vale per gli *agri arcifnii*, mentre, per quelli *limitati*, la condizione giuridica delle rive dipende dalla regolamentazione del territorio fissata autoritativamente al momento della *divisio et adsignatio*. Particolarmente significative, a questo riguardo, le affermazioni di Fiorentino in D.41.1.16 6 Inst. [su cui, ampiamente, L. MAGANZANI, *Gli incrementi fluviali in Fiorentino VI Inst. (D.41.1.16)*, in SDHI 59 (1993), p. 207 ss.] e di Igino, *De gen. contr.*, Th. 87,4ss.

⁵⁹ Diversamente, per N. DE MARCO, *I loci publici* cit., 125 ss., il testo di Nerazio escluderebbe l'acquisto della proprietà in capo al costruttore, attribuendola, invece, al proprietario rivierasco.

⁶⁰ F. DE IZARRA, *Le fleuve et les hommes* cit., p. 70 ss.

⁶¹ Ad es. Liv. 35.21.6 che narra dell'inondazione del 192 a.C. che rovesciò a Roma due ponti (J. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 103). Un'epigrafe rinvenuta nei pressi di S. Marinella, a sud

brillante ricerca di Cécile Allinne⁶². Ciò fornisce una giustificazione concreta al responso di Scevola, altrimenti non del tutto perspicuo⁶³.

Del resto, secondo Ulpiano che richiama Labeone, non c'è edificio tanto *firmus* da sostenere la *vis fluminis* [(D. 39.2.24.4 (Ulp. 81 *ad ed.*)]:

... *Quod enim tam firmum aedificium est, ut fluminis aut maris aut tempestatis aut ruinae incendii terrae motus vim sustinere possit?*

D'altra parte l'*agger* realizzato dal marito sul fondo dotale è considerato dai giuristi spesa necessaria (al contrario del *balineum* che è spesa voluttuaria) che dovrà essere decurtata dall'ammontare totale della dote da restituire alla moglie in caso di scioglimento del matrimonio:

D. 25.1.14 pr.- 2 (Ulp. 5 reg.) pr. *Impensae necessariae sunt, quibus non factis dos imminuitur, veluti aggeres facere, flumina avertere, aedificia vetera fulcire itemque reficere, arbores in locum mortuarum reponere. 1. Utiles sunt veluti pecora praediis imponere, id est stercoreare. 2. Voluptuosae sunt balinea exstruere.*

I giuristi, dunque, di fonte agli interventi pubblici e privati a difesa delle *ripae* e ai problemi giuridici connessi, si preoccupano di proporre soluzioni contemperanti l'*utilitas singulorum* e quella generale. Un criterio, del resto, espressamente formulato dallo stesso Ulpiano in un bellissimo testo sull'interdetto *Ne quid in flumine publico fiat*:

D. 43.13.1.7 (Ulp. 68 *ad ed.*) *Set et si alia utilitas vertatur eius, qui quid in flumine publico fecit (pone enim grande damnum flumen ei dare*

di Civitavecchia, che menziona un ponte sulla via Aurelia "travolto dalla violenza del mare e dei fiumi" e riedificato nel 206 d.C. da Severo e Caracolla: R. BARGNESI, *Per acque e per terre* cit., p. 40.; S. BASTIANELLI, *Centumcellae (Civitavecchia). Castrum novum (Torre Chiaruccia). Regio VII – Etruria (Italia romana: municipi e colonie 14)*, Roma, 1954, p. 87.

⁶² *Les villes romaines* cit., p. 11: il mancato rispetto di parametri tecnici nella costruzione «conduit à l'effondrement des arches ou des piles, et l'accumulation des débris tombés dans l'eau peut contribuer à aggraver l'inondation des rives en perturbant l'écoulement».

⁶³ Cfr. le esegesi di M. FIORENTINI, *Fiumi e mari* cit., p. 245 s. e di G. SEGRÉ, *La condizione giuridica dei ponti sui fiumi pubblici e l'iscrizione c.d. del Pondel*, in BIDR 7 (1941), p. 17 ss.

*solitum, praedia eius depopulari), si forte aggeres vel quam aliam munitio-
nem adhibuit, ut agrum suum tueretur eaque res cursum fluminis ad aliquid
immutavit, cur ei non consulatur? Plerosque scio prorsus flumina avertisse
alveosque mutasse, dum praediis suis consulunt. Oportet enim in huiusmodi
rebus utilitatem et tutelam facientis spectari, sine iniuria utique accolarum.*

Al divieto di atti o immissioni sulla riva o sul fiume che ne alterino il regolare deflusso (rispetto a quello riscontrato nella precedente estate) è possibile derogare nel caso di interventi privati che rispondano anche all'interesse generale. Così, nel caso di un fiume gravemente dannoso all'intera comunità, un intervento privato di *munitio riparum* che abbia l'effetto di deviarne il flusso⁶⁴ non sarà colpito dalla previsione interdittale se si rivela rispondente all'interesse collettivo o comunque non provoca danni a terzi⁶⁵: in questioni di tal genere, infatti, le regole giuridiche vanno modulate sugli interessi concreti che sono volte a tutelare.

Lauretta Maganzani

⁶⁴ Deviazioni private dell'acqua dei fiumi attraverso la realizzazione di semplici *incilia* sono documentate sia dalle fonti letterarie (Ovid., am. II.16.34-35) e giuridiche (D.43.21.4-5), che dalle scoperte archeologiche: così, ad esempio, "strutture con pali di legno e frascame, ... con funzione di rudimentali *incilia* si possono ancora incontrare lungo il Sagittario tra Sulmona e Pratola Peligna": E. MATTIOCCO, F. VAN WONTERGHEM, *Sistemi irrigui* cit., p. 201 e nt. 28.

⁶⁵ Diversamente può esercitare l'*actio aquae arcendae* il vicino danneggiato dalla deviazione di un *flumen torrens* corrente su fondo altrui: D. 39.3.2.9 (Paul. 49 *ad ed.*).

3.2

Acquedotti e infrastrutture idrauliche nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto pubblico e privato *

Com'è noto, la letteratura antichistica vanta un grande numero di opere generali sugli acquedotti di Roma antica nonché di studi specifici su singoli documenti o reperti: l'interesse per la materia è giustificato dalla maestosità delle strutture monumentali, dal numero e dalla rilevanza delle sopravvivenze archeologiche e dalla quantità di notizie tramandate dalle fonti epigrafiche e soprattutto letterarie sulle caratteristiche funzionali delle reti idriche cittadine e la relativa organizzazione amministrativa: si pensi al *De aquaeductu urbis Romae*, opera forse unica nel suo genere, redatta da Sesto Giulio Frontino fra il 97 e il 98 d.C. come vademecum introduttivo alla sua carica di *curator aquarum* affidatagli da Nerva. Nondimeno, una ricognizione sommaria delle fonti relative alla regolamentazione dei condotti d'acqua pubblica dal *caput aquae* alla sua destinazione finale può essere utile a radunare notizie disperse e a fare il punto su un tema discusso¹. Inoltre un approccio

* Il testo riproduce la relazione presentata nel convegno "La città e le reti" organizzato dall'Associazione Italiana di Storia Urbana (AISU) presso il Politecnico di Milano il 19-21 febbraio 2009. È stato già pubblicato in *Ius. Rivista di Scienze Giuridiche* 57 (2010), 195-201.

¹ La letteratura sul tema è ampia: mi limito qui a citare qualche contributo fondamentale ove è possibile reperire altra bibliografia: AAVV, *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain: actes du colloque international*, a c. di E. Hermon, Roma, 2008; A.D. BIANCO, *Aqua ducta, aqua distributa: la gestione delle risorse idriche in età romana*, Torino, 2007; M. PEACHIN, *Frontinus and the 'curae' of the 'curator aquarum'*, Stuttgart, 2004; AAVV, *Acque per l'utilitas, la salubritas, l'amoenitas*, a c. di M.V. Antico Gallina, Milano, 2004; J.M. ALBURQUERQUE, *La protección o defensa del uso colectivo de las cosas de dominio público: Especial referencia a los interdictos de publicis locis (loca, itinere, viae, fulmina, ripae)*, Madrid, 2002; AAVV, *Handbook of ancient water technology*, a c. di Ö Wikander, Leiden - Boston - Köln, 2000; R. TAYLOR, *Public needs and private pleasures: water distribution, the Tiber and urban development of ancient Rome*, Roma,

tipicamente tecnico-giuridico alla regolamentazione amministrativa degli acquedotti romani può servire a focalizzare l'attenzione sia sulle sue implicazioni privatistiche - tema in letteratura piuttosto negletto - sia sulle sue possibili ricadute sui privati, siano essi possidenti di fondi limitrofi alla rete idrica o concessionari dello *ius aquae*². Si noterà fra l'altro come alcuni frammenti del Digesto giustiniano, pur di particolare interesse per la materia in esame, siano stati in genere tralasciati dalla dottrina sul tema.

Com'è noto, sin dalla prima età imperiale, l'intera gestione degli acquedotti di Roma - dalla costruzione e manutenzione, all'erogazione e distribuzione di acqua, al controllo di eventuali abusi - era passata dalle magistrature repubblicane cui precedentemente competeva (censori, edili, questori) alla cd. *cura aquarum*, struttura amministrativa gerarchizzata, dominata da un *curator* di rango consolare, e dotata, per i lavori sui condotti, di ampie maestranze specializzate. Ad essa competeva la supervisione dell'intera rete idrica, dal cd. *caput aquae* - una sorgente superficiale o sotterranea o più di rado un fiume o un lago - ai luoghi della sua destinazione finale - fontane pubbliche (cd. *salientes*), bacini (*lacus*), stabilimenti termali, lavanderie, *domus* private.

Come l'acqua, una volta captata per iniziativa statale, diveniva *res publica populi romani* (e come tale disciplinata da *leges* pubbliche o fonti equiparate come costituzioni imperiali o senatoconsulti), così la maggioranza delle infrastrutture idrauliche componenti l'acquedotto, comprese fra il *caput aquae* e la sua destinazione finale, erano giuridicamente *res publicae*: si pensi all'*incile* e ai *septa*, impianti adiacenti al fiume e funzionali alla raccolta dell'acqua e alla sua derivazione, ai *rivi* e agli *specus*, condotti superficiali e sotterranei destinati al suo trasporto, ai *lacus*, bacini di decantazione per pulirla dai detriti, ai *castella*, ampi

2000; K. GEISSLER, *Die öffentliche Wasserversorgung im römischen Recht*, Berlin, 1998; H.B. EVANS, *Water distribution in ancient Rome. The Evidence of Frontinus*, Ann Arbor, 1994; Ch. BRUUN, *The water supply of Ancient Rome. A study of Roman Imperial Administration*, Helsinki, 1991; R. LANCIANI, *Le acque e gli acquedotti di Roma antica*, Roma, 1975.

² Sul punto, già L. MAGANZANI, *L'approvvigionamento idrico degli edifici urbani nei testi della giurisprudenza classica: contributi giuridici alle ricerche sugli acquedotti di Roma antica*, Acque per l'utilitas, la salubritas la moenitas cit., p. 185 seg. = *Minima Epigraphica et Papyrologica* I, 2004, pp.167 ss.

serbatoi per la sua ripartizione e distribuzione, alle *fistulae plumbee* o ai tubi fittili per l'approvvigionamento delle fontane pubbliche etc.

Ma, com'è noto, in caso di concessione dello *ius aquae publicae du-cendae* a privati beneficiari dall'imperatore, i tubi, i serbatoi e gli altri congegni funzionali all'erogazione e distribuzione dell'acqua dal *castellum publicum* alle sedi private dei concessionari, erano impianti meramente privati che spesso portavano anche iscritto il nome del rispettivo titolare. Ciò accadeva entro le mura cittadine - ove, infatti, a tutt'oggi non mancano resti archeologici di *fistulae plumbee* o di tubi fittili con iscritto il nome del concessionario -, ma accadeva non di rado anche in campagna in funzione dell'irrigazione o dell'approvvigionamento idrico delle ville suburbane.

Si trattava dell'estrema propaggine dell'acquedotto che, proprio per questa sua peculiare condizione giuridica, godeva in certa misura di autonoma regolamentazione.

In questa sede si esamineranno brevemente, in primo luogo, i problemi giuridici connessi alla parte pubblica della rete idrica cittadina, in secondo luogo, quelli peculiari delle infrastrutture private.

1. Frontino ricorda che nei primi secoli di Roma lo Stato non usava intervenire direttamente nell'approvvigionamento idrico cittadino, contentandosi gli utenti dell'acqua attinta dal Tevere e da altre sorgenti naturali o raccolta in pozzi, bacini e cisterne (Frontin. 4). Ma, dal 312 a.C., quando, con l'*Aqua Appia*, fu inaugurato a Roma il primo pubblico acquedotto, gli impianti crebbero progressivamente fino a raggiungere il numero di 9 in età frontiniana e di 11 in età traiana e approvvigionare d'acqua l'intera superficie dell'urbe.

Da una serie di disposizioni normative (leggi e senatoconsulti) riportate per esteso nel manuale frontiniano e risalenti ad età augustea, si evince che esistevano alcune regole generali attinenti alla costruzione, utilizzo e manutenzione degli acquedotti la cui applicazione aveva pesanti ricadute sui privati titolari e/o possidenti dei fondi limitrofi.

In primo luogo la striscia di terreno destinata alle condutture veniva sempre acquisita dallo Stato, anche se per avventura l'acquedotto avesse percorso un terreno privato. Tuttavia, dalla repubblica all'impero, mu-

tarono sostanzialmente le modalità di tale acquisizione: infatti, secondo Frontino, i magistrati repubblicani, *admirabili aequitate*, usavano contrattare con i titolari dei fondi limitrofi per comprarne la sola porzione che sarebbe stata occupata dall'acquedotto o, in caso di difficoltà nelle trattative, acquistavano l'intero fondo per poi rivenderne di lì a poco gli spazi non utilizzati (Front. 128). Ma in età augustea, forse per ovviare ai ritardi causati dalle frequenti opposizioni dei privati (come nel caso di Crasso che, secondo Liv. 40,51,7, si oppose al passaggio dei condotti su un terreno di sua proprietà) e comunque per ragioni di pubblica utilità, lo Stato si riservò il diritto di rivendicare quegli spazi senza bisogno di un previo accordo col proprietario: lo attesta il manuale frontiniano quando, a proposito del diritto accampato dalla *res publica* sui predetti spazi, adotta significativamente il verbo *vindicare*, indicativo nel gergo giuridico romano della pretesa reale ad un bene di cui si afferma la piena titolarità (§ 128: "...*ex rei tantum publicae utilitate ea spatia vindicarentur*"). Ciò trova conferma, per la colonia spagnola di Urso, in una disposizione della *lex coloniae Genetivae Iuliae* ove si parla espresamente di uno *ius ac potestas* della collettività sulle aree destinate per disposizione della maggioranza dei decurioni alla conduzione di acqua pubblica [*Lex. Urs. 99: ... per eos agros aquam ducere i(us) p(otestas)que esto ...*].

Una volta realizzato, l'acquedotto limitava la pienezza del dominio dei frontisti obbligandoli a salvaguardare, intorno ai condotti, un'area di rispetto di 15 piedi su ciascun lato, al fine di evitare danni agli impianti (causati da piante, tombe o costruzioni varie) o impedire il regolare flusso dell'acqua (senatoconsulto dell'11 a.C., Frontin. 127).

La collaborazione dei frontisti era inoltre richiesta per la manutenzione dei condotti resa impellente dal loro facile degrado per condizioni atmosferiche avverse o per depositi di calcare, realizzata dalle maestranze delle *cura aquarum* o da appaltatori privati (Frontin. 120). Così un senatoconsulto dell'11 a.C. riportato da Frontino (§ 125) statuiva che, durante le riparazioni di condotti, canali o archi, non solo le maestranze avessero libero accesso con uomini e mezzi alle proprietà adiacenti, ma potessero anche prelevarne terra, argilla, pietra, mattoni, legname ed ogni altro materiale necessario ai lavori, purché senza danni ai privati

e dietro stima di un *bonus vir* scelto dalle parti (*viri boni arbitrato*). Erano inoltre previsti *vectigalia*, cioè imposte, in genere di lieve entità, a carico dei titolari dei fondi ed edifici situati nei pressi dei condotti, a titolo di partecipazione alle spese statali di manutenzione.

La riuscita di tale sistema presupponeva una precisa definizione dei confini fra aree pubbliche e private realizzata, da una parte, col posizionamento di cippi terminali sul terreno, dall'altra, con la redazione e conservazione di *formae aquaeductus* negli archivi imperiali.

Sulle eventuali infrazioni ed abusi erano competenti il *curator aquarum* o, in mancanza, il pretore peregrino che, in base alla *lex Quinctia de aquaeductibus* del 9 a.C. (Frontin. 129), potevano colpire i trasgressori con pignoramenti (*pignoris capiones*), multe (*multae dictio*) o obbligarli alle necessarie riparazioni (*coercitio*).

Ma accanto a questa regolamentazione, molto nota perché trasmessa per esteso dal manuale frontiniano, un'altra serie di informazioni sulla disciplina privatistica concernente l'uso e la manutenzione dei condotti deriva dal Digesto giustiniano. Esso ci rivela un mondo nel quale, ancora in età imperiale avanzata, la tutela degli acquedotti non era delegata in tutto alla pubblica autorità ma ammetteva o addirittura presupponeva l'intervento attivo dei singoli: così, ad esempio, qualunque cittadino (D. 39.1.3.4: *omnes cives*) poteva senza troppe formalità bloccare un'opera privata intrapresa sui condotti e non ancora completata (D. 39.1.1.1) al fine specifico di proteggere il diritto dell'intera collettività all'uso comune del bene pubblico (D. 39.1.1.16): infatti, come dice il giurista Paolo, *rei publicae interest quam plurimos ad defendendam suam causam admittere* (D. 39.1.4). Lo strumento tecnico adatto allo scopo era la cd. *operis novi nunciatio iuris publici tuendi gratia* (D. 39.1.1.14 ss.) con cui un'attività di costruzione o demolizione sulla rete, intrapresa, secondo il *nuncians*, senza concessione della pubblica autorità, poteva essere denunciata e subito bloccata, salvo che l'autore non si obbligasse davanti al pretore a risarcire qualunque danno l'attività stessa dovesse eventualmente provocare (D. 39.1.8.2-3).

Nemmeno per la pulitura e il restauro dei condotti era esclusa l'iniziativa dei singoli: al contrario qualunque intervento in tal senso era ben accetto, al punto che, secondo Ulpiano, non era in tal caso opponi-

bile nemmeno l'*operis novi nunciatio iuris publici tuendi gratia* di cui si è appena parlato (D. 43.21.3.8). Inoltre tali lavori di *purgatio* e *refectio* di *rivi*, *specus*, *septa* o dello stesso *fons* erano tutelati in via interdittale, nel senso che il pretore proibiva a chiunque di usare la violenza per impedire al privato interessato allo scorrimento dell'acqua in un *rivus* pubblico o privato, di liberare con il proprio intervento i condotti ostruiti (D. 43.21.1 ss.; D. 43.21.3.4; D. 43.22.1 ss.).

2. Ancora più rilevante è l'apporto di conoscenze fornito dalle fonti giustinianee sulla disciplina privatistica attinente alle infrastrutture private della rete idrica cittadina.

Com'è noto, la conduzione privata di acqua pubblica presupponeva una concessione del *princeps* trascritta sui registri imperiali dei *beneficia* e, almeno all'epoca di Frontino, rigorosamente personale (Frontin. 107). Ma, per l'età severiana, il giurista Ulpiano documenta l'ammissibilità di concessioni reali, cioè inerenti al fondo e, come tali, automaticamente trasmissibili con esso, sia in caso di morte del concessionario che di vendita del suo edificio (D. 43.20.1.43). Forse proprio a seguito di tale innovazione divenne più frequente nel III secolo la pratica di iscrivere sulle *fistulae* private che collegavano il pubblico serbatoio di distribuzione (*castellum publicum*) alle abitazioni private, il nome del primo concessionario: l'iscrizione, infatti, contribuiva ad identificare l'edificio privato a cui, indipendentemente dai passaggi di proprietà, l'acqua veniva condotta, così come accadeva per gli stessi fondi, che venivano usualmente identificati proprio dal nome del loro primo titolare (es. *fundus Titianus*, *Cornelianus* etc.). In ogni caso la giurisprudenza del III secolo sottolinea a più riprese che le *fistulae* e le altre infrastrutture dell'approvvigionamento idrico cittadino, anche se materialmente separate dall'edificio di riferimento, ne erano tuttavia parte integrante dal punto di vista giuridico se ad esso funzionalmente e perpetuamente collegate: non potevano dunque essere oggetto di autonomi atti di disposizione senza la cosa principale. Questo spiega ulteriormente la pratica delle iscrizioni sulle *fistulae* del nome del titolare.

Al concessionario dello *ius aquae* competeva, com'è noto, la tutela interdittale, che lo legittimava a chiedere al pretore di bloccare d'auto-

rità chi gli usasse violenza per impedirgli di derivare acqua dal *castellum publicum* secondo le modalità previste dalla *permissio* imperiale (D. 43.20.1.38 ss.). Se poi il terzo giustificava tale comportamento adducendo il fondato timore di subire danni a seguito dell'opera intrapresa dallo stesso concessionario sul condotto di sua proprietà (es. uno scavo), a quest'ultimo il pretore imponeva di promettere alla controparte di risarcire qualunque danno da quell'opera fosse eventualmente derivato (cd. *cautio damni infecti*).

Come è testualmente prescritto nell'*edictum Augusti de aquaeductu Venafrano* ll. 47-48, le *fistulae* private correvano preferibilmente sotto la strada pubblica, ma non era escluso che dovessero attraversare un fondo privato, il che obbligava il concessionario alla costituzione di apposita servitù. In entrambi i casi, comunque, la conduzione d'acqua poteva rivelarsi dannosa a terzi, come nel caso di crepe o fori nelle tubature che provocassero perdite e allagamenti nei fondi confinanti.

Di tali pericoli e delle forme di cautela previste dal diritto romano a favore dei vicini, trattano alcuni testi del Digesto, anch'essi in genere tralasciati dalla letteratura sul tema.

Innanzitutto un testo di Paolo tratto dal XVI libro *ad Sabinum* (D. 43.8.5) accenna a una non ben identificata tutela giudiziaria già prevista dalle XII Tavole a favore del privato danneggiato da un condotto d'acqua corrente su suolo pubblico.

Inoltre un frammento di Proculo tratto dal V libro delle *epistulae* (D. 8.5.13) stabilisce che il privato il cui muro venisse inondato da un flusso d'acqua proveniente dalla pubblica via per la rottura della *fistula* di un concessionario, potesse esercitare contro quest'ultimo l'azione cd. *negatoria servitutis*, volta ad accertare l'assenza a suo carico di una *servitus fluminis* (*ius mihi non esse flumina ex meo in tuum parietem fluere*) e, conseguentemente, a condannare il convenuto al risarcimento del danno.

In secondo luogo, per opere di qualunque tipo intraprese dal concessionario per la salvaguardia dei propri condotti correnti su suolo pubblico, il vicino timoroso di un danno poteva cautelarsi in via d'urgenza pronunciando la *operis novi nunciatio* con l'effetto di bloccare temporaneamente i lavori, rimettendo la denuncia (*remissio nunciatio-*

nis) nel solo caso di promessa del concessionario al risarcimento di qualunque possibile danno futuro (*cautio damni infecti*: D. 39.2.15.2 ss.; D. 39.2.9.1; D. 39.2.24 pr.).

Ho presentato qui una breve rassegna di problemi, ciascuno dei quali meriterebbe autonoma trattazione, ma che spero sia stata utile a mostrare quanto le fonti giuridiche, in particolare privatistiche, possano contribuire a chiarire il contesto sia delle scoperte archeologiche che delle fonti letterarie sugli acquedotti romani.

Lauretta Maganzani

3.3

Le inondazioni fluviali e le loro ricadute sulle città romane: considerazioni storico-giuridiche*

Fra le catastrofi naturali più ricordate dagli autori antichi vi sono senza dubbio le inondazioni, da sempre circondate da un'aura di prodigio non solo per la pericolosità e la frequenza del fenomeno, ma anche per la sua imprevedibilità, tale – come scriveva Le Gall – da sorprendere «gli abitanti nei loro letti, nei negozi e persino per le strade senza dar loro il tempo di scappare»¹. La gravità delle loro conseguenze è messa bene in evidenza nelle fonti letterarie: così Dione Cassio 39.61.1-3 descrive la piena del Tevere del 54 a.C.: «Proprio in quel tempo il Tevere o per la pioggia abbondante caduta un po' a nord di Roma o per il forte vento che spirando dal mare spingeva indietro la sua corrente o più probabilmente per la volontà di qualche dio, come si sospettava, all'improvviso straripò con tale violenza da inondare tutti i luoghi bassi della città e raggiungere molte delle località più alte. I muri delle case, che erano fatti di mattoni, si inzupparono d'acqua e precipitarono, e tutte le bestie morirono annegate. Tutti gli uomini che non fecero in tempo a rifugiarsi su luoghi elevati, morirono». Ancor più drammatica la descrizione di Tacito (*Hist.* 1.86.2) della piena del 69 d.C.: «Ma una paura particolare sia per il disastro attuale che per il futuro <venne> da un'improvvisa inondazione del Tevere che, con uno smisurato ingrossamento, abbattuto il ponte Sublicio e riversatosi per la rovina della diga contrapposta, allagò non solo le parti basse e piane della città, ma anche quelle sicure contro sciagure di tal genere; molti furono trascinati fuori dalla pubblica via, parecchi furono sorpresi nelle osterie e nelle camere da letto. Fra il popolo dilagò la fame, la povertà e la carestia. Le fondamenta dei caseggiati furono danneggiate dalle acque stagnanti».

* Questo articolo corrisponde alla relazione pronunciata nel convegno *La città liquida- la città assetata: storia di un rapporto di lunga durata*, (curr. L. Genovese, M. Galtarossa), *Fuori dall'ordinario. La città di fronte a catastrofi ed eventi eccezionali*, V Congresso AISU, Roma 8-10 settembre 2011.

¹ J. LE GALL, *Il Tevere fiume di Roma nell'antichità*, Roma 1995 (trad. it. dell'ed. Paris 1953), 2005, p. 39.

Una drammaticità che fa eco nelle riflessioni dei giuristi romani, dove l'*inundatio*, insieme all'*incendium*, la *ruina*, il *tumultus*, il *terrae motus*, l'incursione di briganti, di predoni o di nemici (es. I. 3.23.3; D. 19.2.15.2; D. 50.17.23), compare fra le forme di *vis maior cui resisti non potest*²: fenomeni – secondo Ulpiano D. 39.2.24.4 – ammantati di un vigore divino, visto che nessuno sforzo dell'uomo è in grado di contrastarli. In particolare le piene del Tevere, proprio per le gravi conseguenze e l'impatto emozionale sulla popolazione, sono ampiamente documentate dalle fonti, cosicché è possibile darne un elenco cronologico abbastanza completo, dal 414 a.C. al 398 d.C.³ Le fonti letterarie e le scoperte archeologiche ed epigrafiche danno anche testimonianza di una serie di interventi pubblici (alcuni rimasti allo stadio di progetto) destinati a ridurre la piaga delle inondazioni⁴.

Si pensi, ad es., al progetto cesariano di deviazione del Tevere ricordato da Cicerone in una lettera ad Attico del 45 a.C. (13.33), elaborato nel quadro di un più ampio tentativo (mai realizzato) di ristrutturazione

² F. WUBBE, *Vi tempestatis*, J.-F. GERKENS (a cura di), *Mélanges Fritz Sturm*, I, Liège 1999, p. 579-593.

³ 414 a.C. (Liv. 4.49.2); 363 a.C. (Liv. 7.3.2); 241 a.C. (Oros., *Hist.* 4.11.6; Aug., *De civ. Dei* 3.18); 215 a.C. (Liv. 24.9.6 due inondazioni); 203 a.C. (Liv. 30.26.5); 202 a.C. (Liv. 30.38.10-11); 193 a.C. (Liv. 35.9.2-3); 192 a.C. (Liv. 35.21.5-6); 189 a.C. (Liv. 38.28.4 dodici inondazioni); 57 a.C. (Scholia Luc., *Phars.* 8.824); 54 a.C. (Dio Cass. 39.61; Cic., *Ad Quint.* 3.5); ? a.C. (Hor., *Carm.* 1.2.13-29); 27 a.C. (Dio Cass. 53.20); 23 a.C. (Dio Cass. 53.33); 22 a.C. (Dio Cass. 54.1); 12 a.C. (Dio Cass. 54.25); 5 d.C. (Dio Cass. 55.22; Cass., *Chron.* 604); 12 d.C. (Dio Cass. 56.27); 15 d.C. (Dio Cass. 57.14; Tac., *Ann.* 1.76); 36 d.C. (Dio Cass. 58.26; Zonar. 11.3); 69 d.C. (Tac., *Hist.* 1.86; Svet., *Oth.* 8; Plut., *Oth.* 4); Regno di Nerva (Ps. Aur. Vict., *Epit.* 13); Regno di Traiano (Plin., *Epist.*, 8.17; Ps. Aur. Vict., *Epit.* 13); Regno di Adriano (*Hist. Aug., Hadr.* 20); 147 d.C. (*Hist. Aug., Ant.* 9; *Fasti Ostiensi, NSc* 1939, p. 361 = I. It. XIII, I, p. 207); Regno di Marco Aurelio (*Hist. Aug., Aur.* 8); 217 d.C. (Dio Cass. 78.25.4-5); 253 d.C. (Aur. Vict., *Caes.* 32); 371 d.C. (Amm. Marc. 29.6.17); 379 d.C. (Beda, *Chron.* 589); 398 d.C. (Claudian., *Bell. Gild.* 41-43); cfr. M.P. MUZZIOLI, *Le piene del Tevere e la sistemazione delle ripae a Roma. Il contributo della pianta di via Arice*, in E. HERMON (a cura di), in *Société et climats dans l'Empire romain. Pour une perspective historique et systémique de la gestion des ressources en eau dans l'Empire romain*, Napoli 2009, p. 392-393; G.S. ALDRETE, *Floods of the Tiber in ancient Rome*, Baltimore 2007, p. 10 ss.; LE GALL, *Il Tevere* cit. p. 35 ss.; C. MOCHEGANI CARPANO, *Le inondazioni del Tevere nell'antichità*, Tevere un'antica via per il Mediterraneo, Roma 1986 A, p. 147 ss.

⁴ Es. C. ALLINNE, *Les villes romaines face aux inondations. La place des données archéologiques dans l'étude des risques fluviaux*, Géomorphologie: relief, processus, environnement, (<http://geomorphologie.revues.org/index674.html>) 1 2007, pp. 1-30; M. FIORENTINI, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano, 2003, p. 217 ss.

zione della città (la cd. *lex de urbe augenda* del 45 a.C.) ma forse non estraneo alla problematica in esame.

Si pensi ai lavori di allargamento e pulizia del letto del Tevere realizzati da Augusto (Svet., *Aug.* 28 e 30 e Storia Pseudo Isidoriana 5) e alla creazione a questo scopo, nel 15 d.C. sotto Tiberio, di un'apposita carica, quella dei *curatores alvei Tiberis et riparum*⁵. Questi, fra l'altro, continuarono l'opera di *terminatio* delle rive già intrapresa nel 55-54 a.C. dai censori *M. Valerius Messalla* e *P. Servilius Vatia Isauricus*, nell'8 a.C. dai consoli *C. Asinius Gallus* e *C. Marcius Censorinus* e nel 7-6 a.C. dallo stesso Augusto.

Sempre nel 15 d.C., a seguito di una gravissima inondazione (avvenuta a soli tre anni da quella precedente), il senato, su indicazione di Tiberio, incaricò *Ateius Capito* e *L. Arruntius* di cercare un rimedio adeguato (Tac., *Ann.* 1.79), forse perché nel 5 d.C., in occasione del loro consolato, questi avevano già dovuto affrontare un problema simile. La proposta dei curatori fu di operare a livello delle pianure alluvionali, deviando i fiumi e riducendo i laghi responsabili dell'ingrossamento del Tevere. Ma contro il progetto furono portate le ragioni dei municipi e delle colonie interessate, nonché il generalizzato timore di una vendetta degli dei a fronte di un intervento troppo radicale sullo stato dei luoghi e delle acque⁶.

Da ultimo, una grande iscrizione di Claudio, probabilmente inserita in una delle installazioni del nuovo porto da lui edificato (nell'attuale Fiumicino), attribuisce all'imperatore il merito di aver liberato la città

⁵ Cfr. LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 155 ss. Sono anche attestati un *procurator Caesaris ad ripam Tiberis* (*op. ult. cit.*, p. 318 s.) e un *procurator Baetis* o *procurator Augustorum ad ripam Baetis* (*op. ult. cit.*, p. 319); G. TOMÁS, *Limitations à la propriété riveraine et libre navigation fluviale*, in RIDA 48, 2001, p. 365 nt. 21).

⁶ Sul progetto, da ultimo, PH. LEVEAU, *Les inondations du Tibre à Rome: politiques publiques et variations climatiques à l'époque romaine*, E. HERMON (a cura di), *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain*, «Atlante tematico di topografia antica, XVI Supplemento», Roma 2008, pp. 137-146. Su altri progetti e lavori di Cesare, Augusto, Tiberio, Claudio, Traiano etc.: ALDRETE, *Floods of the Tiber* cit. p. 181 ss.; M.M. SEGARRA LAGUNES, *Il Tevere e Roma. Storia di una simbiosi*, Roma 2006, p. 69 ss.; LE GALL, *Il Tevere* cit., p. 130 ss.; ID. *Il Tevere e Roma*, in *Tevere un'antica via per il Mediterraneo*, Roma 1986, pp. 113-116; O.F. ROBINSON, *Ancient Rome. City Planning and Administration*, London-New York, 1992, p. 86 ss.; E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, *Il monte Testaccio, ambiente, storia, materiali*, Roma 1984, p. 67 ss. Sui grandi lavori idraulici realizzati in Gallia, F. DE IZARRA, *Le fleuve et les hommes en Gaule romaine*, Paris, 1993, p. 51 ss.; PH. LEVEAU, *L'hydrologie du Rhône, les aménagements du chenal et la gestion territoriale de ses plaines en aval d'Orange*, *Gallia* 56 (1999) pp. 1-175.

dal pericolo delle inondazioni, avendo scavato delle fosse dal Tevere verso il mare per i lavori del porto (CIL XIV.85 ... *fossis ductis a Tiberi operis portus caussa emissisque in mare urbem inundationis periculo liberavit*). Lo stesso risulta da un'iscrizione di Traiano, anch'essa riferibile al quartiere di *Portus* (CIL XIV.88... *fossam fecit, qua inundationes Tiberis adisidue urbem vexantes rivo perenni instituto arcerentur*). Ma l'ottimistica previsione dei due imperatori fu smentita dai fatti, viste le gravi inondazioni avvenute nel 69 d.C. e poi durante i regni di Nerva e Traiano.

Ma non è di questi interventi pubblici di grande portata che vorrei trattare in questa sede, anche perché si tratta di fatti noti e ampiamente studiati. Vorrei invece evidenziare che nella Roma antica, sul tema scottante delle inondazioni, non solo sono individuabili una serie di tentativi di far fronte al problema da parte dell'amministrazione pubblica con interventi più o meno riusciti di pianificazione territoriale o con la realizzazione di imponenti opere pubbliche, ma è anche rintracciabile una sorta di "presa di coscienza collettiva", per cui ogni singolo cittadino veniva reso partecipe dei tentativi di soluzione del problema da parte della pubblica autorità attraverso l'imposizione di regole di rispetto. Ciò avveniva non di rado per intervento del pretore, il magistrato giurisdizionale dotato di *imperium* che, inserendo nel suo editto formule di azioni o altri mezzi giurisdizionali, poteva intervenire coattivamente nella vita dei singoli e imporre loro per via indiretta l'osservanza di alcune regole di comportamento. L'editto del pretore non ci è pervenuto, nemmeno nella sua forma redazionale stabile di età adrianea; ma le sue prescrizioni sono conoscibili talvolta attraverso le fonti letterarie, più spesso attraverso il Digesto giustiniano. Infatti, nei frammenti del Digesto, spesso formulati in forma casistica, i giuristi riportano e commentano, oltre alle regole dello *ius civile*, le prescrizioni dell'editto del pretore.

Un primo esempio di intervento pretorio finalizzato alla gestione delle piene fluviali è attestato da Aulo Gellio, *Noct. Att.* 11.17⁷. L'A. dice di

⁷ 11.17.4: *legisse 'retas' vocari arbores, quae aut ripis fluminum eminerent aut in alveis eorum extarent, appellatasque esse a retibus, quod praetereuntes naves impedirent et quasi inirent; idcircoque sese arbitrari 'retanda' flumina locari solita esse, id est purganda, ne quid aut morae aut periculi navibus in ea virgulta incidentibus fieret*. Sul testo R. VIGANO, *Sull'«edictum de fluminibus retandis»*, in *Labeo* 15 (1969), pp. 168-177; B. ALBANESE, *L'«edictum vetus» su «qui flumina retanda publice redempta habent»*, in *AUPA* 41 (1991), pp. 19-29 = *Scritti Giuridici II*, Palermo 1991, pp. 1735-1745.

avere trovato una antica prescrizione edittale denominata “*de fluminibus retardandis*” relativa all’appalto dei lavori di taglio degli alberi sporgenti dalle rive o dimoranti nelle acque. I Romani sapevano che, per contrastare le inondazioni, occorreva in primo luogo rimuovere il più possibile i materiali solidi e la vegetazione dal letto del fiume per il ripristino del suo regolare deflusso. Era loro noto, infatti, che l’accumulo di detriti e la formazione di vegetazione in alveo o di alberi pericolanti sulle rive riducono la capacità di smaltimento nella rete delle portate in transito e quindi inducono le tracimazioni. Un intervento del genere, come attesta Svetonio, fu realizzato anche da Cesare (*Caes.* 30.2). Con l’editto richiamato, il pretore si prendeva carico specificamente di questa esigenza tecnica: infatti, predisponendo un apposito mezzo giurisdizionale per il caso di inadempimento degli obblighi assunti dagli appaltatori, indirettamente li induceva ad eseguire il loro lavoro a regola d’arte. Poi, com’è noto, a partire dal 15 d.C., quando furono istituiti i *curatores riparum et alvei Tiberis*, si passò dal sistema dell’appalto a privati a quello della cura pubblica dell’alveo e delle rive del Tevere attraverso funzionari imperiali.

Un secondo esempio si ricava dal Digesto giustiniano: sappiamo che i Romani erano consapevoli che l’erosione delle sponde poteva, col trasporto dei detriti, alterare l’equilibrio energetico del fiume e, alla prima pioggia, causare inondazioni a valle: così favorivano la cd. *munitio riparum*, cioè il rinforzo delle sponde, ben consci che quest’opera rispondeva anche all’interesse generale, benché normalmente essa fosse effettuata dai proprietari rivieraschi privatamente e per propri interessi personali⁸. Questa *munitio riparum* si effettuava, per es., mettendo a dimora in riva colture arboree ed arbustive contro l’attività erosiva del fiume⁹, oppure effettuando la manutenzione di argini naturali o

⁸ Sulla *publica utilitas* dei lavori di *munitio riparum*, cfr. Sic. Flac. *De cond. Agr.* Th. 114,26 ss. e D. 43.13.1.7 Ulp. 68 *ad ed.*

⁹ Sulla frequenza di coltivazioni a bosco ceduo sulle rive, forse realizzate anche per assicurarne un’efficace protezione dall’erosione: M. CALZOLARI, *Territorio e insediamenti nella bassa pianura del Po in età romana*, Poggio Rusco, 1986, p. 37; ID., *Modello, realtà e connotazioni degli insediamenti romani nella bassa pianura padana*, in S. CREMONINI (a cura di), *Romanità della pianura. L’ipotesi archeologica di S. Pietro in Casale come coscienza storica per una nuova gestione del territorio*, Bologna, 1991, p. 325. D’altra parte, è noto che, disboscando le aree rivierasche delle alture per sfruttare la forza motrice del fiume nel trasporto del materiale a valle, si favorivano le inondazioni (A. GIARDINA, *Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasformazioni e continuità*,

realizzandone di artificiali anche con materiali rudimentali reperiti in loco (legno, pietra). Tali interventi sono spesso documentati dalle fonti letterarie, giuridiche ed epigrafiche e dalla ricerca archeologica¹⁰.

Lo scopo di tutelare la *munitio riparum* era realizzato dall'editto del pretore attraverso un'apposita prescrizione, il cd. *interdictum de ripa mu-*

in A. GIARDINA, A. SCHIAVONE (a cura di), Società romana e produzione schiavistica I, L'Italia: insediamenti e forme economiche, Bari, 1981, pp. 100 s., 107 ss.). Di questi boschi e canneti in riva ai grandi fiumi ci parlano con dovizia le fonti letterarie: per il Po cfr., M. CALZOLARI, *Il Po in età romana. Geografia, storia e immagine di un grande fiume europeo*, Reggio Emilia, 2004, p. 26; ID., *Territorio e insediamenti* cit., p. 35 ss., 54 s.; ID., *Incolto e bonifiche nella bassa pianura del Po in età romana. Alcune considerazioni*, in Miscellanea di studi archeologici e di antichità II, Modena 1986, pp. 215 s. Per il Mincio, M. CALZOLARI, *Padania romana. Ricerche archeologiche e paleoambientali nella pianura tra il Mincio e il Tartaro*, Mantova 1989, p. 34 s. Per il Tevere, LE GALL, *Il Tevere* cit., 33. Fonti in P. FEDELI, *Nos et fulmina inficimus (Plin. nat. 18,3). Uomo, acque, paesaggio nella letteratura di Roma antica*, in S. QUILICI GIGLI (a cura di), *Uomo acqua e paesaggio. Atti dell'incontro sul tema «Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico»*, Atlante tematico di topografia antica, II Supplemento, Roma, 1997, pp. 317-330; R. BARGNESI, *Per acque e per terre. Testimonianze antiche su strade fiumi laghi dell'Italia settentrionale*, Varzi, 2004, p. 7 ss.; M. CALZOLARI, *Il Po in età romana*, cit., p. 51 ss.

¹⁰ Attestazioni di *aggeres*, ad es., in Varro, *Res rust.* 1.14; Tac., *Ann.* 1.61.1; Plin., *Nat. hist.* 8.24.2 e 35.48.169; Statius, *Theb.* 1. 358-360; 9.230; Lucan., *Bell. civ.* 6.272; Epistularium Frontonis. *Epist. ad Caes.* 1.3.9; Donatus, *Interpret. Vergil.* 2.16; Servius gramm. *Comm. in Aen.* 2.10.24. Due iscrizioni da Cheronea in Beozia documentano l'ordine dell'imperatore Adriano di arginare i fiumi della regione contro il pericolo delle inondazioni: J.M. FOSSEY, *The city archive at Koroneia, Boiotia*, *Euphrosyne* 11 (1981-1982), pp. 48-49: l'ordine viene impartito dopo un sopralluogo del territorio ordinato dall'imperatore: n. 6 (III B), p. 48. In generale sulle opere di arginatura nella documentazione letteraria ed archeologica, S. CREMONINI, *Inquadramento geologico-ambientale della pianura bolognese in età romana*, *Civiltà Padana* 3 (1990), pp. 109-128; M. CALZOLARI, *Incolto e bonifiche* cit., pp. 199-227; ID., *Territorio e insediamenti* cit., p. 43 s.; ID., *Padania Romana* cit., p. 31; ID., *Interventi di bonifica nella Padania centrale in età romana*, in L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI (a cura di), «Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana», Atlante tematico di topografia antica» 4 (1995), pp. 7-16; L. QUILICI, *Il Tevere e l'Aniene come vie d'acqua a monte di Roma in età imperiale*, in S. QUILICI GIGLI (a cura di), *Il Tevere e le altre vie d'acqua del Lazio antico*, Roma, 1986, pp. 198-217. Per le banchine e gli argini di Roma, ALDRETE, *Floods of the Tiber* cit., p. 192 ss.; R. MENEGHINI, *Siti archeologici I-II. Saggio di pianta archeologica del Tevere: Tav. I*, *Bollettino di Numismatica* 5 (1985), pp. 15-46. Parlano invece di "scarsità" di argini nel mondo romano M.P. PAVESE, *Fundus cum vadis et alluvionibus. Gli incrementi fluviali fra documenti della prassi e riflessione giurisprudenziale romana*, Roma, 2004, p. 177 e G. FRANCIOSI, *Regime delle acque e paesaggio in età repubblicana*, in S. QUILICI GIGLI (a cura di), «Uomo acqua e paesaggio». Atti dell'incontro sul tema «Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico», Atlante tematico di topografia antica, II Supplemento», Roma, 1997, p. 18.

nienda. Gli “*interdicta*” erano ordini o divieti di carattere amministrativo rivolti dal pretore ai privati che, in caso di inosservanza, avrebbero subito un’ apposita procedura giurisdizionale. Questo interdetto, in particolare, colpiva chi in qualunque modo impedisse ad altri privati di effettuare lavori di rafforzamento delle rive, (D. 43.15 *De ripa munienda*: cfr. Sic. Flac. *De cond. Agr.* Th. 114, 26 ss. e D. 43.13.1.7 Ulp. 68 *ad ed.* che alludono alla *publica utilitas* dei lavori di *munitio riparum*)¹¹.

Anche qui si vede come, nell’ambito del tribunale del pretore, vengano non di rado adottate e sviluppate regole giuridiche tese a supportare gli interventi di carattere tecnico contro le inondazioni.

Esisteva, fra l’altro, anche un altro interdetto previsto dall’editto del pretore (*Ne quid in flumine publico fiat*) con cui si vietava a chiunque, a pena di gravi sanzioni, di compiere atti o immissioni sulla riva o sul fiume che ne alterassero il regolare deflusso (rispetto a quello riscontrato nella precedente estate) in modo tale da impedire la navigazione, la pesca, insomma ogni uso pubblico del fiume. Ma il giurista Ulpiano, in D. 43.13.1.7 tratto dal LXVIII libro del commentario all’editto, precisa che a tale divieto è possibile derogare nel caso di interventi privati che rispondano anche all’interesse generale. Così, nel caso di un fiume gravemente dannoso all’intera comunità, un intervento privato di *munitio riparum* che abbia l’effetto di deviarne il flusso¹² non sarà colpito dalla previsione interdittale se si rivela rispondente all’interesse collettivo e comunque non provoca danni a terzi¹³: in questioni di tal genere, infatti, le regole giuridiche vanno modulate sugli interessi concreti che sono volte a tute-

¹¹ Sull’*interdictum de ripa munienda*, M. FIORENTINI, *Fiumi e mari* cit., p. 206 ss.; J. M. ALBURQUERQUE, *La protección o defensa del uso colectivo de las cosas de dominio público: especial referencia a los interdictos de publicis locis (loca, itinere, viae, flumina, ripae)*, Madrid 2002, p. 307 ss.; TOMÁS, *Limitations* cit., p. 362 s.

¹² Deviazioni private dell’acqua dei fiumi attraverso la realizzazione di semplici *incilia* sono documentate sia dalle fonti letterarie (Ovid., *Am.* II.16.34-35) e giuridiche (D.43.21.4-5), che dalle scoperte archeologiche: così, ad esempio, «strutture con pali di legno e frascame, ... con funzione di rudimentali *incilia* si possono ancora incontrare lungo il Sagittario tra Sulmona e Pratola Peligna»: E. MATTIOCCO - F. VAN WONTERGHEM *Sistemi irrigui nel territorio dei Peligni tra antichità e medioevo*, in L. QUILICI - S. QUILICI GIGLI (a cura di), «Interventi di bonifica agraria nell’Italia romana», Atlante tematico di topografia antica 4 (1995), p. 201 e nt. 28.

¹³ Diversamente può esercitare l’*actio aquae arcendae* il vicino danneggiato dalla deviazione di un *flumen torrens* corrente su fondo altrui: D. 39.3.2.9 Paul. 49 *ad ed.*

lare. Qui si vede come i giuristi, di fonte agli interventi pubblici e privati a difesa delle *ripae* e ai problemi giuridici connessi, si preoccupino di proporre soluzioni temperanti l'*utilitas singulorum* e quella generale.

Ma l'*inundatio* è anche un tema di *ius civile*, perché i fenomeni fluviali possono talvolta mutare la situazione giuridica delle proprietà rivierasche, attribuendo ad alcuni una porzione di suolo e togliendola ad altri, oppure rendendo pubblico un terreno in precedenza privato. Dunque, anche commentando lo *ius civile*, i giuristi ci forniscono notizie significative sulla gestione concreta del problema nella vita quotidiana.

In quest'area rientrano, ad esempio, le analisi dei giuristi sulla natura giuridica delle rive fluviali¹⁴: essi ripetono che i proprietari devono rendere disponibili agli usi della collettività le *ripae fluminis* su cui insistono i rispettivi fondi (D.1.8.5pr. Gaius 2 *rer. cott.* = I.2.1.4; D.41.1.30.1 Pomp. 3 *ad Sab.*; D.43.12.3, 16 *ad Sab.*)¹⁵. Queste, infatti, pur se private, sono luoghi di pubblica utilità per la navigazione, il commercio, l'alaggio etc.¹⁶ ma anche per effettuare tutti quei lavori – ad es. di *munitio riparum* – che siano utili ad evitare il rischio delle piene. Ciò, tuttavia, non inficia il diritto di proprietà dei rivieraschi, che si estende alle rive¹⁷ e, secondo le

¹⁴ L. MAGANZANI, *Ripae fluminis e dissesti idrogeologici a Roma fra indagine geomorfologiche e riflessione giurisprudenziale*, in Jus. Rivista di Scienze Giuridiche 57 (2010), pp. 175-193; EAD., *I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco: tracce di un dibattito giurisprudenziale*, in Jus. Rivista di Scienze Giuridiche 44 (1997), pp. 343-390.

¹⁵ Tali limitazioni al diritto assoluto dei proprietari hanno talvolta sorpreso la dottrina: da ultimo, M. FIORENTINI, *Fiumi e mari* cit., p. 246 ss., con la lett. cit. Ma non è l'unico caso: si pensi agli obblighi dei titolari dei fondi costeggianti le condutture degli acquedotti, di mantenere un'area di rispetto di 15 piedi su ciascun lato (senatoconsulto dell'11 a.C., Frontin., *De aquis urbis Romae* 127); alla collaborazione loro richiesta dalle maestranze della *cura aquarum* o da appaltatori privati per la manutenzione degli acquedotti (Frontin. 120; 125): L. MAGANZANI, *Acquedotti e infrastrutture idrauliche nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto pubblico e privato*, in Jus. Rivista di Scienze Giuridiche 57 (2010), pp. 195-201.

¹⁶ SEGARRA LAGUNES, *Il Tevere e Roma* cit., p. 135 ss.; LE GALL, *Il Tevere* cit., 310 ss.; C. MOCCHEGIANI CARPANO, *La navigazione fluviale in età romana*, Tevere un'antica via per il Mediterraneo, Roma, 1986, pp. 153-154.

¹⁷ Ciò confermato in via epigrafica: cfr. CIL XIV.4703 = AE 1919, 59 b = Fira III.106 n = ILLRP 490: <P>*ri vatum / ad Tiberim / usque ad / aquam*; CIL VI.29782 = ILS 5989: *ab angulo / qui ripam / contingit / usque ad viam / Flaminiam / Calpurniae / M. f. Messallae / rivatum*. Per la discussione suscitata da questi documenti, soprattutto nella dottrina risalente, e per altre fonti sul tema, M. FIORENTINI, *Fiumi e mari* cit., p. 246 s. e nt. 152.

regole generali, agli alberi nati su di esse¹⁸. D'altra parte, non è consentito ai proprietari rivieraschi edificare sulle rive, nemmeno nel caso di un ponte che unisca due sponde del medesimo *dominus* (D. 41.1.15 Nerat. 5 *reg.*): ciò infatti renderebbe la *ripa* inidonea all'uso pubblico a cui è destinata e in più frustrerebbe la sua funzione primaria di contenimento del fiume. In particolare i ponti, non solo potevano creare difficoltà alla navigazione¹⁹, ma potevano addirittura aggravare i rischi di *inundatio* non resistendo all'impeto delle piene: è quanto è stato recentemente dimostrato in una brillante ricerca di Cécile Allinne²⁰. D'altra parte – come precisa Ulpiano in D. 39.2.24 pr. – ciascuno può porre sulla riva una qualunque installazione di uso pubblico (volta, ad es., a facilitare la navigazione, l'alaggio, la *munitio riparum*) ma lo deve fare *sine incommodo cuiusquam* ed inoltre deve promettere davanti al pretore di risarcire gli eventuali danni causati a terzi. Se poi la riva, come spesso accade, è occupata da una via pubblica e questa, in occasione di uno straripamento, viene travolta dalla corrente, il giurista Giavoleno (D. 8.6.14.1 Iav. 10 *ex Cass.*) precisa che i rivieraschi sono tenuti a concedere un'area del loro terreno per consentirvi il pubblico passaggio.

Parimenti significativi sul piano della gestione pratica e quotidiana della problematica delle inondazioni, sono altri interventi dei giuristi più specificamente connessi a questioni privatistiche. In primo luogo, essi sottolineano a più riprese che il debitore impossibilitato ad eseguire la prestazione dovuta per un perimento della *res* dovuto a *vis maior* (terremoto, crollo fortuito, incendio, naufragio, inondazione etc.) non è mai responsabile nei confronti del creditore (es. D. 50.17.23; D. 39.3.2.6) e questa regola è rimasta in tutti i sistemi giuridici di tradizione romanistica.

Si prescrive inoltre che il colono il cui raccolto sia perito per *fluminum vis* o altro caso di *vis maior*, deve essere per quell'anno esentato dal pagamento della mercede al locatore (D. 19.2.15.2).

Si precisa anche che il *dominus* le cui *res* siano state travolte e trascinate

¹⁸ Naturalmente ciò vale per gli *agri arcifnii* mentre, per quelli *limitati*, la condizione giuridica delle rive dipende dalla regolamentazione del territorio fissata autoritativamente al momento della *divisio et adsignatio*. Cfr. Fiorentino in D. 41.1.16 VI *Inst.* (su cui ampiamente L. MAGANZANI, *Gli incrementi fluviali in Fiorentino VI Inst. (D.41.1.16)*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* (SDHI) 59 1993, pp. 207-258), e di Igino, *De gen. contr.*, Th. 87,4 ss.

¹⁹ DE IZARRA *Le fleuve et les hommes* cit., p. 70 ss.

²⁰ ALLINE, *Les villes romaines* cit., pp. 1-30.

via dalla corrente, non ne perde la proprietà ed è legittimato ad esercitare un'azione di recupero delle stesse o del loro valore (cd. *condictio*) qualora un altro indebitamente le detenga (D. 12.1.4.2). L'utilità pratica di questa regola si apprezza particolarmente ricordando un'*epistula* di Plinio su una piena dell'Aniene, fra le cui acque - dice l'A. - si vedevano scorrere arredi e suppellettili, attrezzi agricoli, aratri, travature di case etc. (*Epist.* 8.17.4).

Altro significativo confronto fra la realtà delle catastrofi fluviali descritte dalle fonti letterarie e le riflessioni dei giuristi romani, riguarda gli effetti disastrosi delle inondazioni sulla stabilità degli edifici: Dione Cassio 39.61.1-3, ad esempio, descrivendo la piena del Tevere del 54 a.C. precisa che «i muri delle case, che erano fatti di mattoni, si inzupparono d'acqua e precipitarono» e Tacito, *Hist.* 1.86.2, a proposito della piena del 69 d.C., osserva che «le fondamenta dei caseggiati furono danneggiate dalle acque stagnanti». A fronte di queste notazioni, si contestualizza e si chiarisce una riflessione di Ulpiano in D. 39.2.24.3, 5 81 *ad ed.* L'A., citando anche il parere di alcuni giuristi più antichi (es. Servio, Labeone), sottolinea la differenza esistente fra il crollo di un edificio causato direttamente da un'inondazione e quello dipendente dalle condizioni iniziali di instabilità dell'edificio stesso, benché aggravate dal ristagno delle acque. La riflessione del giurista si riferisce in particolare all'istituto pretorio della *cautio damni infecti*, la promessa che il proprietario di un edificio pericolante o poco stabile prestava al suo vicino (su richiesta di questi e alla presenza del pretore) di risarcire gli eventuali danni a lui cagionati entro l'anno a causa di tale instabilità. I giuristi precisano che fra i danni risarcibili non rientra un crollo causato da *inundatio* perché questo dipende da *vis maior*, non dalle condizioni di instabilità dell'edificio.

Come si è visto da questi pochi esempi, i giuristi, attraverso i loro commenti sullo *ius civile* e lo *ius honorarium* e la riflessione teorica che ne consegue (cd. *interpretatio*), hanno avuto il grande merito di guidare, con rigore tecnico e metodo casistico, l'evoluzione del diritto romano in senso conforme alle esigenze sociali. Ma sui risultati di questa riflessione si è poi fondata anche la tradizione romanistica e, da qui, il patrimonio giuridico comune dei paesi di civil law. Per questa ragione le analisi dei giuristi, anche in tema di *inundatio*, sono particolarmente importanti sia per lo storico che per il giurista positivo.

Lauretta Maganzani

3.4

Le comunità di irrigazione nel mondo romano: appunti sulla documentazione epigrafica, giuridica, letteraria*

Com'è noto, l'irrigazione e lo sfruttamento delle risorse d'acqua hanno sempre avuto un ruolo fondamentale sia sulle forme di insediamento umano e la strutturazione economica e sociale dei gruppi, sia, più in generale, sull'organizzazione dello spazio e della sua occupazione¹. Per questo, il tema è oggetto di analisi anche da parte della ricerca antropologica, nell'ambito della quale si usa distinguere fra sistemi di irrigazione su larga scala - come in Mesopotamia e nella Valle del Nilo, dove le tecniche impiantate allo scopo di irrigare le campagne sono state fattore determinante sia dell'organizzazione sociale ed economica che della sua stessa evoluzione storica - , e sistemi di irrigazione adottati da comunità singole o gruppi di villaggi al fine di incrementare la produttività agricola del territorio². L'irrigazione, infatti, indispensabile nelle zone aride con precipitazioni insufficienti (es. Spagna, Africa), è sempre stata necessaria anche nelle zone umide (ad es. in Italia) per i periodi di siccità idonei alla crescita delle piante.

Le tecniche adottate sono sempre state varie: irrigazione per inondazione (es. piene fluviali del Nilo, Tigri ed Eufrate); cisterne per l'accumulo d'acqua, spesso distribuita a uno o più poderi attraverso canalette; gallerie per il drenaggio d'acque sotterranee; sfruttamento e regolazione

* Il testo del presente articolo corrisponde alla relazione dal titolo *Le règlement des riparia dans les communautés d'irrigation de l'empire romain* tenuta in lingua francese in occasione del convegno *Savoirs et pratiques de gestion intégrée des bords de l'eau. Riparia*, nell'Université Laurentienne di Sudbury, Ontario, dall'11 al 14 aprile 2012.

¹ Cfr. J.P. Oleson, *Irrigation*, Handbook of ancient water technology, ed. Ö. Wikander, Leiden – Boston – Köln, 2000, pp. 184-215.

² Cfr., ad es., G. Bédoucha, *Irrigazione*, Dizionario di antropologia e etnologia, cur. P. Bonte – M. Izard, Torino, 2009, 476-478.

di sorgenti; sfruttamento dei fiumi o corsi d'acqua con costruzione di dighe o sbarramenti per la raccolta e canalizzazione delle acque. In particolare, in quest'ultimo caso, frequente in tutte le epoche e a tutte le latitudini ma particolarmente nelle zone aride, viene creato artificialmente un canale a cielo aperto, anche di ampie dimensioni, funzionale all'irrigazione dei poderi circostanti.

L'organizzazione di comunità di villaggio finalizzata alla corretta gestione e amministrazione di un canale artificiale di irrigazione, con la previsione esplicita di diritti e doveri dei membri della comunità beneficiari delle strutture materiali create allo scopo, è dunque un fenomeno comune a pressoché tutte le epoche storiche: tuttora esso è rinvenibile e ampiamente regolamentato, ad esempio, in Spagna³. Ma in questa sede ci si riferirà specificamente alla realtà del fenomeno quale si trova attestato per l'impero romano attraverso documenti epigrafici o testi giuridici e letterari.

L'argomento delle 'comunità di irrigazione' nel mondo romano non è stato finora oggetto di indagini rilevanti. Infatti, salvo qualche importante ma sporadico contributo, ad es. in un bell'articolo di Henriette Pavis d'Escurac del 1980 su *Irrigation et vie paysanne dans l'Afrique du Nord antique*⁴ o l'importante studio archeologico di Thomas e Wilson su *Water supply for Roman farms in Latium and South Etruria*⁵ del 1994, la dottrina (romanistica, archeologica, epigrafica e storico-economica) si è piuttosto disinteressata del tema, privilegiando, invece, sotto il profilo pubblicitario, la tematica degli acquedotti e della loro regolamentazione, sotto il profilo privatistico, quella delle servitù d'acqua nel mondo romano. Ciò è dipeso senza dubbio dallo stato delle fonti che, se danno numerose informazioni sugli aspetti appena menzionati (si veda, ad es., il *De aquis* di Frontino o, sulle servitù, il *Corpus Iuris* giustiniano), per lo più tacciono sul tema qui esaminato, anche quando trattano di temi connessi (es. le fonti agronomiche). Vi sono, è vero, una serie di fonti epigrafiche note da tempo (La *Ta-*

³ Cfr. AAVV, *A Database Program for Enhancing Irrigation District Management in the Ebro Valley (Spain)*, Agriculture Water Management 87 (2007) n. 2, pp. 209-216.

⁴ Ktema 5 (1980), 177-191. Interessante anche P. Zanovello, *Acqua per l'agricoltura. Fonti iconografiche dall'Africa romana*, L'Africa romana 12.1, Atti del XII convegno di studio, Olbia, 12-15 dicembre 1996, Sassari, 1998, pp. 376-386.

⁵ Papers of the British School at Rome 62 (1994), pp. 139-196.

bula di Lamasba, quella di Contrebia, etc.), ma si tratta in genere di testi di difficile comprensione e di diversificata provenienza, il che ha generalmente dissuaso gli specialisti da studi di insieme sulla tematica.

Oggi, però, abbiamo a disposizione una nuova, importantissima, attestazione epigrafica, la cd. *Lex rivi Hiberiensis* pubblicata da Beltrán Lloris nel 2006, da cui la regolamentazione interna di una comunità di irrigazione della Spagna adrianea emerge con formidabile lucidità, non solo relativamente alla sua organizzazione, alle autorità preposte e ai diritti e doveri dei beneficiari, ma anche relativamente ai rapporti con l'autorità romana e alla soluzione delle controversie private interne alla comunità connesse ai diritti e doveri dei titolari dello *ius aquae*. Questa fonte apre la strada per un riesame congiunto dei documenti già noti e delle fonti letterarie sulle comunità di irrigazione a cui prima facevo riferimento.

Per questo, dopo avere sommariamente presentato questa documentazione, cercherò di trarre alcune conclusioni provvisorie intorno alla organizzazione di queste comunità e alla regolamentazione delle relative risorse d'acqua.

1) Le comunità di irrigazione nelle fonti epigrafiche.

a - Le zone aride: *Lex rivi Hiberiensis*, *Tabula* di Contrebia, *Tabula* di Lamasba.

La *Lex rivi Hiberiensis*⁶ o bronzo di Agón fu trovata nel 1993 nel

⁶ Edizioni e cenni bibliografici: *Editio princeps*: F. Beltrán Lloris, *An irrigation Decree from Roman Spain: The Lex Rivi Hiberiensis*, *Journal of Roman Studies* XCVI, 2006, pp. 147-197 (con traduzione inglese). La notizia della scoperta fu data in *AE* 1993, 1043 = *HEp* 5 (1995), 911. Il testo fu menzionato per la prima volta da F. Beltrán, *Inscripciones sobre bronce: ¿Un rasgo característico de la cultura epigráfica de las ciudades hispanas?*, XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 18-24 September 1997), Roma 1997, pp. 21-37. Altra bibliografia: I. Aguilera, M. Beltrán Lloris, *Excavaciones arqueológicas en torno al Bronce de Agón: Las Contiendas (Agón, Zaragoza)*, *Arqueología Aragonesa* 1993, Zaragoza, 1997, pp. 61-65; F. Beltrán Lloris, *Nuevas perspectivas sobre el riego en Hispania: la Lex Rivi Hiberiensis*, *Actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua "La Hispania de los Antoninos (98-180)"*, Valladolid 10, 11 y 12 de noviembre de 2004, L.Hernández Guerra ed., Valladolid 2005, pp. 129-139; Id., *Irrigación y organización del territorio en la antigua Cascantum: el testimonio de la Lex Rivi Hiberiensis*, Navarra en la antigüedad: propuesta de actualización, J. Andreu Pintado ed., Pamplona, 2006, pp. 229-244; Id., *Rural communities and civic participation in Hispania during the Principate*, *Repúblicas y ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo*,

villaggio di Agón, a circa 60 Km da Saragozza, in occasione di lavori di riparazione della strada tra Magallón e Gañarul. Gli scavi condotti in seguito documentano che il bronzo risale ad età adrianea e fu frazionato in ambito domestico durante il V secolo. Ne rimangono 11 pezzi che sono stati trovati impilati, proprio perché, nell'intenzione dell'autore del frazionamento, avrebbero dovuto essere riutilizzati in seguito. Ma la lastra originale, più ampia, doveva misurare 66 cm in altezza e 86 in larghezza: ne rimangono dunque i due terzi. L'iscrizione, dal 1993, si trova presso il Museo Archeologico di Saragozza.

Il documento contiene l'ampia regolamentazione interna di una comunità di irrigazione che riuniva tre villaggi situati sulla riva destra del medio Ebro (i *pagi Gallorum e Segardenensis* facenti capo alla colonia

F. Marco, F. Pina, J. Remesal edd., Barcelona 2006, pp. 257-272; Id., *La epigrafía romana sobre el agua en la cuenca media del Ebro. El 'Bronce de Agón'*, in Aquaria. Agua, territorio y paisaje en Aragón, Zaragoza 2006, pp. 86-93; F. Beltrán Lloris, M. A. Magallón, *El territorio*, Zaragoza - Colonia Caesar Augusta, F. Beltrán Lloris ed., Roma, 2007, pp. 97-107; D. Nörr, *Prozessuales (und mehr) in der lex rivi Hiberiensis*, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 125 (2008), pp. 108-188; C. Castillo, *La tabula rivi Hiberiensis: carácter del documento*, in Espacio, tiempo y forma. Historia Antigua XXI (2008), pp. 255-257; F. Beltrán Lloris, *Le territoire de colonia Caesar Augusta (Saragosse) et ses premiers habitants*, Espaces et sociétés à l'époque romaine: entre Garonne et Èbre. Hommages à Georges Fabre, L. Callegarin, F. Rechin edd., Pau, 2009, pp. 55-67; C. Castillo, *Documentos de regadío en el valle del Ebro: ¿Figuraba la vascona Cascantum en el Bronce de Agón?*, Los vascones de las fuentes antiguas. En torno a una etnia de la Antigüedad peninsular, Barcelona, 2009, pp. 415-421; P. Le Roux, *Le pagus dans la Péninsule Ibérique*, Chiron XXXIX (2009), pp. 19-44; R. Mentxaka, *Lex Rivi Hiberiensis, derecho de asociación y gobernador provincial*, Ridrom, Abril 2009, pp. 1-46; F. Beltrán Lloris, *El agua y las relaciones intercomunitarias en la Tarraconense*, Aquam perducendam curavit. Captación, uso y administración del agua en las ciudades de la Bética y del occidente romano, L.G. Lagóstena, J.L. Cañizar, L. Pons edd., Càdiz, 2010, pp. 21-40; F. Beltrán Lloris, A. Willi, *El regadío en la Hispania romana: estado de la cuestión*, in Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada XXI (2011), pp. 9-56; A. Torrent, *Las acciones populares en la lex rivi Hiberiensis*, in RIDROM IX (2012), pp. 104-172; Id., *Los publicani en la ex rivi Hiberiensis*, in Rivista di Diritto Romano XIII (2013), pp. 1-10; Id., *'Lex rivi Hiberiensis': desde el proceso formulario a la 'cognitio extra ordinem'*, in Index, Quaderni camerti di studi romanistici, 41 (2013), pp. 437-454; Id., *Estructuras políticas menores en la Tarraconense de época adrianea: el pagus en la lex rivi Hiberiensis*, in corso di pubblicazione in Minima Epigraphica et Papyrologica; Id., *Los magistri pagi en la lex rivi Hiberiensis: naturaleza y funciones*, in corso di pubblicazione in Iura, Rivista Internazionale di diritto romano e antico. In corso di pubblicazione anche gli atti del convegno *Lex rivi hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità di irrigazione della Spagna romana*, a cura di L. Maganzani e C. Buzzacchi, Università Cattolica e Bicocca, 2-3 luglio 2102.

romana di *Caesaraugusta*, e il *pagus Belsinonensis* facente capo al municipio latino di *Cascantum*). Vi vengono definiti gli obblighi individuali dei membri della comunità che condividevano lo sfruttamento di un lungo canale artificiale alimentato dall'Ebro, il *rivus Hiberiensis Capitonianus*, e ricevevano acqua nei rispettivi poderi attraverso chiuse poste lungo il percorso. In particolare i pagani erano tenuti a lavori periodici di pulitura e ripristino del *rivus* in proporzione dei rispettivi diritti individuali sulla risorsa idrica sotto la sorveglianza di *magistri pagi*, eletti dall'assemblea della comunità e in carica per un anno a partire dalle calende di giugno. Questi erano responsabili della corretta amministrazione e manutenzione del *rivus* e, a tale scopo, erano legittimati a irrogare multe e a effettuare pignoramenti. Inoltre, nei cinque giorni successivi alla loro nomina, erano tenuti a convocare i *pagani* in *concilium* per organizzare l'annuale svuotatura del canale a scopo di pulizia. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte dei pagani rivieraschi, i *magistri pagi* potevano delegare l'esecuzione dei lavori a *publicani* locali, anch'essi titolari di poteri di autotutela verso i *pagani* inadempienti. Ma era anche prevista a favore dei pagani una tutela processuale (nelle forme del processo formulare) contro *magistri pagi* o *publicani* che avessero eseguito pignoramenti illegittimi o commesso altre irregolarità. L'iscrizione si conclude con una formula concessa alla comunità, su richiesta del *magister pagi* dei *pagani Caesaraugustani*, dal governatore della provincia o dal *legatus iuridicus*.

Ad un caso di controversia fra *civitates* indigene della media valle dell'Ebro, nell'*Hispania Citerior*, circa lo scavo di un canale per la conduzione dell'acqua, si riferisce, invece, la cd. *Tabula* di Contrebia, iscrizione latina su bronzo scoperta nel novembre 1979 a Cabezo de las Minas, nella località aragonese di Botorrita, a circa 18 Km a sud di Saragozza⁷. Nello stesso luogo, qualche anno prima, era stato ritrovato un

⁷ Edizioni, traduzioni e cenni bibliografici: AE 1979.377; AE 2009.616; *Editio princeps*: G. Fatás, *Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza) II Tabula Contrebiensis*, Zaragoza 1982 (con traduzione castigliana); J.S. Richardson, *The Tabula Contrebiensis: Roman law in Spain in the early first century B.C.*, JRS 73 (1983), 33-41 (con traduzione inglese); P. Birks, A. Rodger, J.S. Richardson, *Further aspects of the Tabula Contrebiensis*, JRS 74 (1984), 45-73 (con traduzione inglese); J.J. De Los Mozos Touya, *Commento giuridico sul bronzo di Contrebia*, BIDR III S. 24 (1982), 283-297 (con traduzione italiana). Altra

altro bronzo scritto in dialetto locale, noto come bronzo di Botorrita.

Si tratta di una lamina di bronzo di 438 per 208 mm, totalmente iscritta, il cui testo è inciso su una sola faccia e distribuito su venti linee. È attualmente conservata nel Museo Archeologico Provinciale di Saragozza. Alla linea 20 si legge la datazione del documento: le idi di maggio dell'anno del consolato di L. Cornelio (Cinna) e Cn. Ottavio, cioè il 15 maggio dell'87 a.C.

La tavola presenta sei fori che servivano alla sua affissione a scopo di pubblicità: il bronzo riporta, infatti, la sentenza ma presenta anche gli antecedenti del litigio. Giudici del conflitto sono i membri del senato della città peregrina di Contrebia Belaisca. La loro sentenza viene approvata dal governatore provinciale Caio Valerio Flacco. Parti in causa

letteratura: G. Fatás, *Noticia del nuevo bronce de Contrebia*, Boletín de la Real Academia de la Historia 176 (1979), 421-437; A. d'Ors, *Las fórmulas procesales del «bronce de Contrebia»*, AHDE 50 (1980), 1-20; A. Balil, *Un nuovo testo giuridico della penisola iberica, la tavola enea da Botorrita (Zaragoza)*, Epigraphica 42, 1-2 (1980), 199-202; G. Fatás, *Romanos y Celtiberos en el siglo I antes de Cristo*, Caesar Augusta 53-54 (1981), 195-234; Id., *El Bronce de Contrebia Belaisca*, Cuadernos de trabajos de la escuela española de historia y arqueología en Roma 15 (1981), 57-66 (con traduzione spagnola); S. Mariner, *Il bronzo di Contrebia: studio linguistico*, ibidem 67-94; A. Torrent, *Consideraciones jurídicas sobre el Bronce de Contrebia*, ibidem, 95-104; Id., *El arbitraje en el bronce de Contrebia*, Studi in onore di Cesare Sanfilippo II, Milano 1982, 639-653; Id., *El origen de la "servitus aquaeductus" a la luz de la Tabula Contrebiensis*, Studi in onore di Arnaldo Biscardi 2, Milano 1982, 261-279; G. Fatás, *The Tabula Contrebiensis*, Antiquity 57 (1983), 12-18; J.L. Murga Gener, *El iudicium cum addicione del bronze de Botorrita*, Cuaderno de Historia Jerónimo Zurita 43-44 (1982), 7-94 (= <http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones>); Id., *La additio del Gobernador en los litigios provinciales*, RIDA III S. 30 (1983), 151-183; P. Fuenteseca, *Las novedades jurídicas del bronce de Contrebia*, Epigrafía hispánica de época romano-republicana, Zaragoza 1983, 177-181; P.B.H. Birks, *A new argument for a narrow view of litem suam facere*, TR 52 (1984), 373-387; U. Laffi, *Le funzioni giudiziarie dei senati locali nel mondo romano*, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Cl. Sc. Mor., Stor. e Filol., 44 (1991), 73-86; E. Bianchi, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova 1997, 311-319; G. Fatás Cabeza, *El pleito más antiguo de España. Tabula Contrebiensis*, Aquaria. Agua, territorio y paisaje en Aragón, Saragoza 2006, 81-85; M. Giusto, *Riflessioni sulla Tabula Contrebiensis*, in *Minima Epigraphica et Papyrologica* 9 (2006), 101-110 (con traduzione italiana); F. Beltrán Lloris, *Ultra eos palos. Una nueva lectura de la línea 7 de la Tabula Contrebiensis*, Espacios, usos y formas de la epigrafía hispana en épocas antigua y tardoantigua, Homenaje al Dr. Armin U. Stylow, Mérida, 2009, pp. 33-42 (=AE 2009.616). Cfr. anche B. Díaz Ariño, *Epigrafía latina republicana de Hispania*, Barcelona, 2008.

sono gli abitanti dell'iberica Salduie (*Salluienses*) e quelli di Alavona (*Allavonenses*). I primi avevano comprato un'area di terreno ai Sosinestani per scavarvi una canalizzazione d'acqua (*rivi faciendi aquaive ducendae caussa*). Ma la compravendita era stata contratta contro la volontà degli *Allavonenses*. Da qui la controversia fra le due (o tre) *civitates*. I quesiti posti al tribunale senatorio di Contrebia sono due, la legittimità della vendita e quella dello scavo del *rivus* nell'area delimitata con una palizzata dai *Salluienses*. Se poi tale *rivus* fosse risultato scavato su terreni privati, i *Salluienses* avrebbero dovuto risarcire i proprietari ad arbitrio di cinque senatori scelti dai magistrati di Contrebia.

Anche questo documento, dunque, presuppone la presenza di comunità interessate allo sfruttamento delle acque di un canale artificiale, che corre attraverso terreni pubblici e/o privati.

All'Africa romana dell'età di Elagabalo (218-222 d.C.) appartiene, poi, la cd. *Tabula* di Lamasba. La sua edizione attuale è frutto di numerose scoperte successive: dapprima E. Masqueray, all'inizio del 1877, ne trovò due ampi frammenti rettangolari (corrispondenti alla parte alta, di destra e di sinistra, della *tabula*) nell'area delle rovine dell'antica città di Lamasba in Algeria e lo comunicò nel volume XXI della *Revue Africaine*⁸. L'iscrizione fu poi pubblicata da Willmanns, con un breve commento, in CIL VIII.4440 e p. 956. In seguito Dessau scoprì sul luogo una parte del preambolo che collegava i frammenti già noti. Da qui la pubblicazione nell'*Ephemeris Epigraphica* 7 (1892), num. 788, 251-260 e poi, nella stessa forma, in CIL VIII.18587 (con note di Dessau e J. Schmidt a p. 1780-1782) e in ILS 5793. A seguire, M. Gsell ritrovò altri due frammenti e così il testo fu riedito in *Recherches archéologiques en Algérie* (Paris, 1893, p. 82-85). Da ultimo M.F.G. De Pachtère, in *Mefra* 28 del 1908, p. 373-405, pubblicò l'iscrizione per intero. Il documento poi è stato approfondito in particolare da B.D. Shaw in due ampi lavori del 1982 e 1984⁹. La *tabula* è costituita da lastre di pietra

⁸ 2° Rapport à M. le Général Chanzy, Gouverneur Général de l'Algérie, sur la mission dans le Sud de la province de Constantine, in *Revue Africaine* (1877), p. 37-41. Cfr. anche il rapporto in *Bulletin de Correspondance Africaine* 3 (1884), 223.

⁹ B.D. SHAW, *Lamasba: an ancient irrigation community*, *Antiquités Africaines* 18 (1982), 61-103; ID., *Water and society in the ancient Maghrib: technology, property and development*, *Antiquités Africaines* 20 (1984), 121-173. Cfr. AE 1982.955; AE 1983.978;

che riportano parte del regolamento di una comunità di irrigazione circa i tempi di distribuzione dell'acqua ai singoli beneficiari a partire da una fonte perenne o da un acquedotto (cd. *Aqua Claudiana*). La regione, infatti, è caratterizzata da precipitazioni irregolari concentrate da ottobre ad aprile: esse, tuttavia, potevano tardare anche fino al mese di gennaio compromettendo i raccolti, che erano verosimilmente di cereali, grano, orzo e miglio, cioè vegetali con ciclo produttivo invernale, e di ulivi. Per questo i coltivatori di Lamasba si dotarono di un sistema di irrigazione *ad hoc* che cominciava il 25 settembre per finire forse alla fine di marzo. Come risulta dal preambolo, il regolamento è stato redatto da una commissione arbitrale (di cui fa parte un certo Valentino) *ex decreto* dell'*ordo decurionum* e dei coloni di Lamasba, per risolvere conflitti sorti all'interno della comunità agricola. Tali regolamenti, non certo infrequenti soprattutto nelle zone aride, non erano di solito scritti. Qui probabilmente il regolamento è stato scritto a documentazione della soluzione della controversia sorta fra i beneficiari dell'acqua.

I fondi irrigati erano disposti su *scalae*, cioè piani di coltura o terrazze; ad essi l'acqua arrivava verosimilmente attraverso canalette a loro

AE 1996.1801. Altra lett.: J. BIREBENT, *Aquae Romanae. Recherches d'hydraulique romaine dans l'est algérien*, Alger, 1962; H. PAVIS D'ESCURAC, *Irrigation* cit., 181 ss.; P. TROUSSET, *Les oasis présahariennes dans l'antiquité: partage de l'eau et division du temps*, *Antiquités Africaines* 22 (1986), 163-193; Ch. MEURET, *Règlement de Lamasba: des tables de conversion appliquées à l'irrigation*, *Antiquités Africaines* 32 (1996), 87-112; A. Wilson, *Water management and usage in Roman north Africa: a social and technological study*, Thesis, Oxford University, 1997; M. Debidour, *Le problème de l'eau dans une cité de Numidie: l'inscription hydraulique de Lamasba*, *Urbanisme et urbanisation en Numidie militaire. Actes du colloque de Lyon (7-8 mars 2008)*, ed. A. Gros Lambert, Lyon, 2009, pp. 153-180; P. Zanovello, *Acqua per l'agricoltura. Fonti iconografiche dall'Africa romana*, *L'Africa romana* 12.1, Atti del XII convegno di studio, Olbia, 12-15 dicembre 1996, Sassari, 1998, p. 379 s.; C. Briand-Ponsart, *Les dames et la terre dans l'Afrique romaine*, *Histoire et sociétés rurales* 19 (2003), pp. 82-83 (sulle donne menzionate nell'epigrafe); A.D. Bianco, *Aqua ducta, aqua distributa. La gestione delle risorse idriche in età romana*, Torino, 2007, pp. 157-163. In generale, sull'organizzazione dello spazio rurale nordafricano, C. Vismara, *L'organizzazione dello spazio rurale nelle province del Nord Africa*, *L'Africa romana* 12.1, Atti del XII convegno di studio, Olbia, 12-15 dicembre 1996, Sassari, 1998, p. 51-84 e M. Casagrande, *Leggi prediali e regolamenti cittadini: realizzazione e gestione degli acquedotti africani*, *Aquam perducendam curavit. Captación, uso y administración del agua en las ciudades de la Bética y en occidente romano*, edd. L.G. Lagóstena Barrios, J.L. Cañizar Palacios, L. Pons Pujol, Càdiz, 2010, p. 461-472.

volta alimentate da un collettore orizzontale, la cd. *matrix*, che correva lungo ciascun terrazzamento, alimentato forse da un bacino o cisterna collegati alla fonte perenne, la cd. *Aqua Claudiana* già richiamata. Il testo conservato, che si presenta diviso in colonne, riporta l'elenco di questi concessionari e, per ciascuno di essi, il nome, la superficie da irrigare espressa in K, unità di misura dal significato controverso, la durata e la data dell'irrigazione. Ciascun proprietario, a seconda del numero di K di cui era titolare, otteneva l'acqua per un certo lasso di tempo espresso in ore e mezz'ore. Ad esempio, il primo nome della prima colonna della prima scala è di un certo *Mattius Fortis* che, per 308 K, riceve acqua dalla I ora del 25 settembre alla V ora e mezza dello stesso giorno per quattro ore e mezza: *Mattius Fortis K 308 ex h(ora) (prima) d(iei) (septimi) kal(endas) octobr(es) in h(oram) (quintam dimidiam) d(iei) eiusdem p(ro) p(arte) s(ua) h(orae) (quattuor et) s(emis)*.

L'irrigazione era effettuata secondo due regimi differenti, chiamati *aqua descendens* e *ascendens*, che si susseguivano utilizzando gli stessi canali. Il primo regime comportava un flusso d'acqua maggiore del secondo: di questo si teneva conto nella distribuzione prevedendo una maggiore durata per l'irrigazione dei fondi alimentati ad *aqua ascendens* che per quelli alimentati ad *aqua descendens*. Sul significato di questa distinzione sono state fatte varie ipotesi: interessante quella di C. Meuret (Ant. Afr. 32, 1996, pp. 87-112) per cui il regime di *aqua ascendens* sarebbe quello di svuotamento del bacino per l'irrigazione; il regime di *aqua descendens* quello in cui l'acqua del bacino, arrivata a un certo livello, ne fuoriusciva ed esso quindi doveva riempirsi di nuovo.

Ciò che interessa rilevare è che, anche qui, una comunità si organizza su base oraria per la distribuzione dell'acqua ai suoi membri a scopo di irrigazione e trova in sé stessa i mezzi per risolvere le controversie nate in seno a tale organizzazione. La regolamentazione interna, tuttavia, viene messa per iscritto soltanto se occorre risolvere controversie nate fra i concessionari. Così è accaduto a Lamasba, nella *Lex rivi Hiberiensis* e a Contrebia.

Tale regolamentazione orale doveva contenere anche norme di utilizzo e sfruttamento delle rive: ciò non risulta direttamente dalla *Tabula* di Lamasba, ma risulta, come già visto, dalla *Lex rivi Hiberiensis* e dalla

parallela regolamentazione degli acquedotti pubblici (obblighi di lasciare libere le aree adiacenti ai condotti, di consentire i lavori di *purgatio*, di ripristino/restauro delle infrastrutture etc.). Un altro esempio epigrafico che parrebbe documentare tali obblighi è la cd. *Tabula aquaria di Amiternum* presso L'Aquila (CIL I² 1853; CIL I² Add. III, p. 1049; ILS II.1 5792; ILLRP I.487; Suppl. It. N.S. 9, 50)¹⁰, tavola di calcare databile alla prima metà del I sec. a.C., riguardante il percorso dell'acquedotto locale, di cui vengono localizzati i serbatoi d'acqua (*castella*) e indicata la misura in piedi dell'intervallo fra ciascuno di essi e, alla fine del testo, viene precisata la misura totale dell'intero tracciato, pari a piedi 8670, circa 2564 metri. Il titolo, che illustra la finalità del documento, manca delle prime lettere: su di esso si è concentrata la discussione degli studiosi. Se si accetta l'integrazione '*purgatio*' (già suggerita da Warmington, poi accolta da Buonocore e Zenodicchio), il testo si riferirebbe appunto all'opera di pulitura del percorso dell'acquedotto e delle sue rive da parte dei proprietari rivieraschi.¹¹

¹⁰ Bibliografia essenziale: N. Persichetti, *Regione IV (Samnium et Sabina). X. S. Vittorino*, Atti della R. Accademia dei Lincei, Cl. Sc. Mor., Stor. e Filol. 9 (1891), Pte II Notizie degli scavi, 95-99; F. Barnabei, *Regione IV (Samnium et Sabina). Sabini. XIII. S. Vittorino*, Atti della R. Accademia dei Lincei, Cl. Sc. Mor., Stor. e Filol. 9 (1891), Pte II Notizie degli scavi, 321-323; E.H. Warmington, *Remains of old latin. IV. Arcaic Inscriptions*, London-Cambridge Mass. 1940 (rist. Cambridge Mass., 1979), pp. 192-195 nt 62; M. Buonocore, *Fra topografia ed epigrafia. L'acquedotto di Amiternum (L'Aquila)*, Journal of Ancient Topography 4 (1994), pp. 185-194 (= AE 1994, 557); S. Segenni, in *Supplementa Italica*, Nuova Serie, 9, Roma 1992, n. 50, 101-103; S. Zenodicchio, *Memoria di un antico acquedotto della città di Amiternum di età repubblicana*, Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria 88 (1998), 21-36 (= AE 1998, 407); E. Rodríguez-Almeida, *Breve nota sulla lex di una furcatio aquaria*, Mefra 112 (2000), 231-236. S. Segenni, *Frontino, gli archivi della cura aquarum e l'acquedotto tardo repubblicano di Amiternum* (CIL, I² 1853 = ILLRP, 487), Athenaeum 93 (2005), 603-618.

¹¹ È stata tuttavia proposta anche l'integrazione '*furcatio*' (già suggerita da Warmington, poi accolta da Rodríguez-Almeida), e in tal caso l'epigrafe descriverebbe il percorso di un ramo secondario dell'acquedotto: ma il termine *furcatio* è un *hapax*. Altra proposta di integrazione (Segenni) è *arcatio* (in tal caso il testo alluderebbe o a un'opera di *terminatio* dell'acquedotto) o *arcuatio* (in tal caso il testo descriverebbe il suo percorso sviluppato su arcate).

b. Italia: Pianta del Priorato o dell'Aventino, Pianta di Tivoli, Aqua Vegetiana.

Passando all'Italia, vorrei citare innanzitutto due importanti frammenti di piante marmoree relative a *distributiones aquariae* a scopo di irrigazione: esse riportano concisamente i dati della *lex* originaria, che si volevano rendere noti nella *propositio* pubblica.

Certamente di età augustea è la cd. Pianta del Priorato o dell'Aventino, che riguarda una *distributio aquaria* per l'irrigazione di una zona di campagna nei pressi di Roma. Si tratta verosimilmente di una derivazione da un acquedotto urbano realizzata attraverso un canale superficiale provvisto di ponticelli e conserve. Il testo fu riprodotto da Raffaele Fabretti nel suo *De aquis et aquaeductibus* stampato a Roma nel 1680 da un frammento marmoreo, verosimilmente di modeste dimensioni e ora irreperibile, che a dire dell'A. si trovava nel giardino di S. Maria nell'Aventino, poi Priorato di Malta, all'angolo del colle che domina la via Marmorata e la piazza dell'Emporio. Compare in CIL VI.1261 e fu poi ripubblicato in vari contesti¹². Rappresenta i due rami di un canale o acquedotto con relativi emissari, a fianco dei quali sono indicati i nomi dei titolari dei fondi e i turni orari dell'approvvigionamento idrico. In alto, infatti, compare, in una breve curva, il più grande dei due canali, da cui si dirama un emissario o bocchettone di distribuzione minore che si dirige verso il *praedium* indicato in didascalìa. Nella parte bassa del frammento si vede un corso d'acqua di minore portata, interrotto più volte da ponticelli e dotato di piscine, che verso destra si divide in due condotti minori. Anche da questo dotto parte un emissario, con relative didascalie dei concessionari dell'acqua a destra e a sinistra. Poiché un emissario del condotto più grande e uno del più piccolo hanno gli stessi destinatari (*C. Iulius Caesar* e *C. Bicoleius Rufus*), i due dotti dovevano fare parte della stessa *distributio* e dello stesso acquedotto: dunque in alto ci sarebbe il condotto principale, in basso una sua diramazione. L'iscrizione attesta vari turni d'acqua: ad es., al centro si indica che il fondo *Aufidianus* di un tale *C. Iulius Hymetus* riceveva acqua in due

¹² Cfr. E. Rodríguez-Almeida, *Formae urbis antiquae. Le mappe marmoree di Roma tra la repubblica e Settimio Severo*, Roma, 2002, 23 ss. (con bibl.).

turni (*aquae duae*); a destra, in basso, che il fondo (forse) *Squaterianus* di *C. Iulius Caesar* e *C. Bicoleius Rufus* riceveva acqua in sei turni. A sinistra è citato un liberto imperiale di nome *Thyrus* che riceveva ben dodici turni d'acqua, essendo probabilmente il maggiore beneficiario. Le erogazioni d'acqua avvenivano in diversi momenti della giornata, in un caso dalle 7 del mattino alle 12 (*ab hora secunda ad horam sextam*), nell'altro dalle 12 al calare del sole (*ad] occa[sum?] etc.* Gli assegnatari sono probabilmente membri della *familia* di Augusto, come si ricava sia dalla presenza di un *Augusti libertus* (*Thyrus*), sia dal fatto che due o forse tre dei personaggi in causa sono *Iulii* e uno, in particolare, è un *Caius Iulius Caesar*, probabilmente il figlio di Agrippa, adottato con il fratello *Lucius* da Augusto come successore all'impero. Questo consente di datare il documento, poiché *Caius Iulius Caesar* morì in Asia nel 4 d.C.

Simile alla precedente è la cd. Pianta di Tivoli (CIL XIV.3676)¹³, riproduzione di un testo epigrafico ora irreperibile diviso in due sezioni, ognuna relativa all'attribuzione d'acqua a uno specifico *fundus*, i cui titolari vengono espressamente indicati, *fundus Domitianus* di tale *M. Sallius* o *Salvius* e *fundus Sosianus* di tale *Primus*. Oltre al testo, in alto alla pagina e al centro, si vedono due *rivi*, il secondo dei quali appare interrotto da un ponticello. Questi canali erano dotati di vari *foramina*, cioè bocchettoni di erogazione, di cui il testo riporta le misure. Anche qui vengono indicati turni orari di erogazione (es. [*ab hora...*] *noctis primae ad ho[ram...diei] eiusdem* lin. 7-9).

Destinato ad un solo beneficiario, *Mummius Niger Valerius Vegetus*, era, invece, un altro acquedotto, detto *Aqua vegetiana*, la cui realizzazione è ricordata da un'epigrafe in peperino di 26 x 22 cm, collocata presso il Museo Civico di Viterbo¹⁴ (CIL XI.3003 add. p. 1313 = ILS 5771). L'iscrizione è attualmente di sole quattro righe in quanto fu dispersa in più pezzi, risultati irreperibili, nel bombardamento del Museo durante la II guerra mondiale. Essa è tuttavia integrabile con le schede di Nissen e Bormann che la videro integra. Bormann schedò un altro

¹³ E. Rodríguez-Almeida, *Formae urbis antiquae* cit., 33 ss. (con bibl.)

¹⁴ T. Rovidotti, *Due iscrizioni della regio VII. 1. Mappa fondiaria dell'ager Viterbensis (1)*, *Epigraphica* 64 (2002), 190 ss. (con bibl.).

frammento, oggi perduto, copia identica del testo precedente ma che riportava le sole ultime cinque righe. Inoltre esiste una terza copia in marmo che reca metà dell'iscrizione: essa è collocata presso il Museo Albornoz e è stata ritrovata da T. Rovidotti, che ne dà notizia in *Epigraphica* 64 del 2002, p. 190 n. 4.

L'acquedotto misurava 5950 passi (9 Km circa) e andava dal colle Quinziano (alle spalle dell'attuale Porta Romana di Viterbo) fino alla zona del cd. Bagnaccio presso le *Aquae Passeris* (Bacucco), importanti terme romane. Esso fu realizzato dal console *Mummius Niger Valerius Vegetus* (console nel 112 d.C.), per concessione dei decurioni di una città (forse Sorrina Nova). L'epigrafe riporta i nomi di 11 latifondi e dei relativi 9 titolari che l'acquedotto attraversava. Esso, inoltre, incontrava lungo il percorso la *via publica Ferentensis*, che portava al *municipium* di *Ferentium*. Si tratta di una puntuale mappa fondiaria, la cui redazione in almeno tre esemplari fa ipotizzare l'obbligo di documentare la concessione del senato locale al console Valerio Vegeto relativa alla costruzione dell'acquedotto durante tutto il suo percorso. Dal punto di vista giuridico, documenta la pratica di costruire acquedotti privati acquistando sia il terreno di localizzazione della fonte che la lunga striscia di suolo occupata dai condotti (*comparatis et emancipatis sibi locis itinere et ribusque eius aquae a possessoribus / sui cuiusque fundi, per quae aqua / s(upra) s(crupta), ducta est...*).

2) Le comunità di irrigazione nelle fonti giuridiche e letterarie.

L'esistenza di comunità di irrigazione nel mondo romano è documentata anche dalle fonti giuridiche e letterarie: fra le prime, ad es., un rescritto degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero riportato da Papirio Giusto (D. 8.3.17, I *de const.*) regola la ripartizione fra le proprietà finitime, delle acque di irrigazione tratte da un fiume pubblico: l'acqua va normalmente divisa in proporzione alla misura dei rispettivi fondi, salvo che qualcuno dei titolari possa dimostrare l'esistenza di un diritto maggiore.

Fra le fonti letterarie, si può citare Frontino che, nel *De aq.* 9.5, documenta l'esistenza di un canale secondario dell'*Aqua Iulia*, detto *Aqua*

Crabra, costituito da Agrippa deviando, poco dopo la sorgente, parte del flusso principale a favore dei *Tusculani possessores*: «è infatti l'acqua – dice Frontino – che tutte le ville della zona ricevono a turno, con una distribuzione secondo giorni e quantità prestabiliti». Alla medesima *Aqua Crabra* si riferisce Cicerone (*Ad fam.* 16.18.3; *de leg. agr.* 3.2.9), uno dei *Tusculani* beneficiari, che precisa anche di pagare per questo un *vectigal* alla città di Tuscolo (*de leg. agr.* 3.2.9). Altro accenno di Frontino alle esigenze dell'irrigazione si ha nel *De. aq.* 1.11 dove, a proposito dell'*Aqua Alsietina*, detta anche *Augusta* perché realizzata dallo stesso imperatore non prima dell'11 a.C., si dice che una parte dell'acqua, decisamente poco salubre, era funzionale all'approvvigionamento della Naumachia, il resto era concessa ai giardini adiacenti a scopi irrigui.

Altro esempio si trova nella descrizione pliniana (N.H. XVIII 188-189) dell'oasi di Tacape, la moderna Gabes, che anche oggi è irrigata da una sorgente che sgorga da una gola incassata tra le rocce: un esempio straordinario, secondo l'A., di colture simultanee, visto che, sotto palme da datteri e vari arbusti, si succedono nel corso dell'anno, grano, legumi, piante di foraggio. La ragione della straordinaria fertilità del suolo sta nell'abbondanza d'acqua distribuita a ciascuno degli abitanti per un numero determinato di ore (*certis horarum spatiis dispensatur inter incolas*).

Altri esempi si trovano in fonti più tarde, come C. 11.63.1 del 319, le *Tablettes Albertini* degli anni 493-96, il *Bellum Vandalicum* II.19.12 di Procopio di Cesarea¹⁵.

3) Tracce dell'esistenza di comunità di irrigazione nella discussione giurisprudenziale

Ma, oltre a queste attestazioni 'dirette', il Digesto conserva anche una serie di testi che documentano l'esistenza di un'ampia discussione fra i giuristi sulle problematiche inerenti all'amministrazione interna di queste comunità di irrigazione, anche se non esiste un titolo specifico in materia. Infatti, nei titoli dedicati alle servitù d'acqua o in quelli sulla tutela interdittale dell'uso pubblico dei fiumi e delle acque, compaio-

¹⁵ PAVIS D'ESCURAC, *Irrigation* cit., 186 ss.

no sovente riferimenti a derivazioni d'acqua da fiumi o da acquedotti pubblici condivise fra più persone, proprietarie dei poderi limitrofi (D. 8.3.2.2; D. 8.6.16). Le fonti specificano che queste derivazioni (ad es. quella di D. 8.3.17 già cit.) richiedevano una concessione della pubblica autorità (D. 39.3.10.2; D. 39.3.18, 23; D. 43.20.1.9, 38, 41, 42) anche nel caso del semplice passaggio di un condotto privato attraverso una strada o un fiume pubblico, mentre ciò non occorreva per il semplice *aquae haustus* (D. 8.1.14.2). Occorreva infatti che l'autorità controllasse *ex ante* eventuali rischi per la comunità, come mutamenti di alveo o secche del fiume causati dalla derivazione (D. 43.13.1.1). I privati venivano anche incentivati a denunciare, attivando la procedura interdittale, eventuali derivazioni illegittime che avessero l'effetto di mutare il flusso dell'acqua rispetto alla precedente estate (D. 43.13.1): ciò riguardava tutti i fiumi, navigabili o non, purché pubblici (D. *eod.* 1.2) e concerneva specificamente le variazioni del flusso dell'acqua inerenti alla quantità, al *modus* o al *rigor* del suo corso, tali da provocare danno o disagio ai vicini (*cum incommodo accolentium*: D. *eod.* 1.3). Il parametro di riferimento per valutare l'entità di tali variazioni era la portata del fiume nella precedente estate: questo perché, come dice Ulpiano in D. 43.13.1.8, il corso naturale dei fiumi è, in estate, sempre più certo che in inverno, intendendo per estate il periodo precedente all'equinozio autunnale.

Talvolta queste derivazioni di acqua da fiumi o acquedotti pubblici venivano realizzate dalla pubblica autorità nel corso di ristrutturazioni agrimensorie di territori più o meno vasti: questa realtà, documentata anche dalla ricerca archeologica, trova conferma anche nei testi del Digesto dove si parla, ad es., di *operae aquae mittendae causa publica auctoritate factae* (D. 39.3.2.3; cfr. anche D. 39.3.18; 23) regolate da una *lex agrorum*. Queste *leges* dovevano descrivere le opere realizzate sul luogo (*aggeres, fossae* etc.: cfr. D. 39.3.1.23) ma anche regolare i diritti e gli obblighi dei concessionari di acqua all'interno di una comunità di irrigazione e prevedere sanzioni e mezzi amministrativi applicabili in caso di inosservanza: quindi, da una parte, dovevano indicare le quantità d'acqua concesse e i turni dell'approvvigionamento¹⁶; dall'altra, gli

¹⁶ Era pratica comune quella di fissare turni orari per l'uso dell'acqua. Lo abbiamo visto

eventuali *vectigalia* da pagare alla comunità di appartenenza, gli obblighi di *purgatio* e manutenzione dei *rivi* (es. D. 39.3.2.1), le limitazioni al proprio diritto di proprietà sui fondi e particolarmente sulle rive, per consentire alla pubblica autorità i necessari lavori di ripristino; infine, gli interventi di carattere pubblico previsti contro i concessionari dello *ius aquae* che non adempissero agli obblighi previsti dalla *lex*. Talvolta, soprattutto in caso di controversie fra *rivales* (cfr. ad es. D. 43.20.1.26), ciò veniva riportato per iscritto, eventualmente su una mappa o *forma* come negli esempi epigrafici presentati sopra: del resto, i testi dei giuristi documentano, da una parte, la variabilità delle strutture idrauliche utilizzabili (D. 8.3.15) e quindi la probabile necessità della loro descrizione particolareggiata; dall'altra, la necessità di fissare una volta per tutte il luogo destinato al passaggio dei condotti, evitandone trasferimenti successivi (es. D. 8.1.9). Anche D. 8.3.17 attesta che il titolare o possessore del fondo che reclami uno *ius aquae* superiore rispetto al *modus* di questo debba portare la prova del diritto eccezionale presentando la relativa documentazione.

In mancanza di una *lex agrorum dicta*, la regolamentazione dei rapporti fra i vicini teneva conto degli usi inveterati applicati nella comunità di appartenenza (cd. *vetustas*).

Anche in queste comunità di irrigazione istituite e regolate da una *lex publica*, la tutela delle strutture idrauliche non doveva essere delegata in tutto alla pubblica autorità, ma doveva ammettere o addirittura presupporre l'intervento attivo dei singoli a scopo di pubblica utilità. Così, ad esempio, qualunque cittadino (D. 39.1.3.4: *omnes cives*) poteva senza troppe formalità bloccare un'opera privata intrapresa sui condotti e non ancora completata (D. 39.1.1.1) al fine specifico di proteggere il diritto dell'intera collettività all'uso comune del bene pubblico (D. 39.1.1.16): infatti, come dice il giurista Paolo, ... *rei publicae interest quam plurimos ad defendendam suam causam admittere* (D. 39.1.4). Lo strumento tecnico adatto allo scopo era la cd. *operis novi nunciatio iuris publici tuendi gratia* (D. 39.1.1.14 ss.) con cui un'attività di costru-

nella documentazione epigrafica presentata nel testo, ma vale anche per molte attestazioni del Digesto giustiniano: es. D. 8.1.4.2; D. 8.1.5.1; D. 8.3.2.2; D. 8.6.16; D. 39.3.17pr.; D. 43.20.1.2; D. 43.20.2.

zione o demolizione sulla rete, intrapresa, secondo il *nuncians*, senza concessione della pubblica autorità, poteva essere denunciata e subito bloccata, salvo che l'autore non si obbligasse davanti al pretore a risarcire qualunque danno l'attività stessa dovesse eventualmente provocare (D.39.1.8.2-3).

Nemmeno per la pulitura e il restauro dei condotti era esclusa l'iniziativa dei singoli: al contrario qualunque intervento in tal senso era ben accetto, al punto che, secondo Ulpiano, non era in tal caso opponibile nemmeno l'*operis novi nunciatio iuris publici tuendi gratia* di cui si appena parlato (D. 43.21.3.8). Inoltre tali lavori di *purgatio* e *refectio* di *rivi*, *specus*, *septa* o dello stesso *fons* erano tutelati in via interdittale, nel senso che il pretore proibiva a chiunque di usare la violenza per impedire al privato interessato allo scorrimento dell'acqua in un *rivus* pubblico o privato, di liberare con il proprio intervento i condotti ostruiti (D. 43.21.1 ss.; D. 43.21.3.4; D. 43.22.1 ss.).

La documentazione riportata attesta che le comunità di irrigazione erano a Roma una realtà frequente, e non solo nelle zone aride dell'impero. Esse presupponevano la fissazione di una regolamentazione interna sia per stabilire le modalità di ripartizione delle acque (per quantità e tempo) fra i *rivales* e prevenire le controversie, sia per definire gli obblighi di manutenzione e pulitura dei *rivi* gravanti su ciascuno di essi.

Lauretta Maganzani

Tabula aquaria di Amiternum

Tavola di calcare proveniente dal territorio dell'antica *Amiternum* presso L'Aquila, databile alla prima metà del I sec. a.C., riguardante il percorso dell'acquedotto locale, di cui vengono localizzati i serbatoi d'acqua (*castella*) e indicata la misura in piedi dell'intervallo fra ciascuno di essi. Alla fine del testo viene precisata la misura totale dell'intero tracciato, pari a piedi 8670, circa 2564 metri. La tavola è spezzata lungo il lato sinistro e frantumata nell'angolo inferiore destro, ma lo spigolo è stato ricostruito in seguito al ritrovamento di altri tre frammenti. È circondata da una cornice, in vari punti sbrecciata. Misura 61,5 cm di altezza, 49 cm di larghezza, 20 cm di spessore. Ad una prima linea con titolatura a grandi lettere (6,5 cm), seguono 15 linee di testo a lettere più piccole (max 3 cm). La stele fu scoperta nel 1888 nel comune di San Vittorino in località Torroncino, in una proprietà dell'arcipretura di S. Paolo di Barete. Fu pubblicata nel 1891: cfr. CIL I² 1853; CIL I² Add. III, p. 1049; ILS II.1 5792; ILLRP I.487; Suppl. It. N.S. 9, 50.

È ora conservata a L'Aquila, nel Museo Nazionale d'Abruzzo.

Il titolo, che illustra la finalità del documento, manca delle prime lettere: su di esso si è concentrata la discussione degli studiosi. Se si accetta l'integrazione '*purgatio*' (già suggerita da Warmington, poi accolta da Buonocore e Zenedicchio), il testo si riferirebbe all'opera di pulitura dello *specus* realizzata dai *castellarii*, addetti alla manutenzione e pulizia dell'acquedotto: ma ciò richiede la correzione del C (chiaramente visibile) in G. Se si accetta l'integrazione '*furcatio*' (già suggerita da Warmington, poi accolta da Rodríguez-Almeida), l'epigrafe descriverebbe il percorso di un ramo secondario dell'acquedotto: ma il termine *furcatio* è un *hapax*. Se si accetta l'integrazione *arcatio*, il testo alluderebbe o a un'opera di *terminatio* dell'acquedotto (ipotesi già suggerita, ma dubitativamente, da Warmington e Dessau) o, se si accetta *arcuatio*, alla descrizione del suo percorso sviluppato su arcate (così Segenni).



[---]rcatio
 [A---ad] castellum p(edes) CX; af
 [--- ad castel]lum Ferebra et castellum
 p(edes)---] MMCCCXX; ab castello ad co
 [---]um ad vinias Anchariorum ped(es)
 [---; af vin]ieis Anchar<ior>um ad castellum qui
 [est contra vin]ias Pacianas p(edes) CCCXX; af vinieis
 [Pacianeis] ad castellum qui est contra
 [villam p(edes)] DCCCCL; af villa Paciana ad castel(lum)
 [qui est s]ub segete Paciana p(edes) CCLXXXV; af
 [castell]o qui est sub segete ad castel(lum) ad
 [compitu]m Traecis p(edes) MCCXC; a[f] angulo
 [...] ad cast(ellum) qui est ad compitum Trae-
 [cis p(edes) ---]; a[f] angul(o) Traec(is) ad cast(ellum) qui est sub
 [segete] Gavidii <p(edes)> CCCXLV; ab segete Gavidii ad ca-
 [stellu]m ped(es) DCCCXXX. S(umma) pe(des) ((octo milia)) DCLXX.

Traduzione italiana

Pulitura (oppure Biforcazione, oppure Delimitazione, oppure Percorso su archi, a seconda delle proposte di integrazione: cfr. oltre, commento)

... al castello 110 piedi (= 32,5 m.); al castello *Ferebra* e il castello ... piedi 2320; dal castello ... alle vigne degli *Ancharii* piedi ... al castello che è di fronte alle vigne dei *Pacii* piedi 320; dalle vigne dei *Pacii* al castello che è di fronte alla fattoria piedi 950; dalla fattoria dei *Pacii* al castello che è al di sotto del campo coltivato dei *Pacii* piedi 285; dal castello che è al di sotto del campo coltivato al castello presso il *compitum Traecis* piedi 1290; dall'angolo ... al castello che è presso il *compitum Traecis* piedi ... dall'*angulus Traecis* al castello che è al di sotto del campo coltivato di Gavidio piedi 345; dal campo coltivato di Gavidio al castello piedi 830. Totale piedi 8670.

EDIZIONI E CENNI BIBLIOGRAFICI

CIL I² 1853; CIL I² Add. III, p. 1049; ILS II.1 5792; ILLRP I.487; Suppl. It. N.S. 9, 50; N. PERSICHETTI, *Regione IV (Samnium et Sabina). X. S. Vittorino*, Atti della R. Accademia dei Lincei, Cl. Sc. Mor., Stor. e Filol. 9 (1891), Pte II Notizie degli scavi, 95-99; F. BARNABEI, *Regione IV (Samnium et Sabina). Sabini. XIII. S. Vittorino*, Atti della R. Accademia dei Lincei, Cl. Sc. Mor., Stor. e Filol. 9 (1891), Pte II Notizie degli scavi, 321-323; E.H. WARMINGTON, *Remains of old latin. IV. Arcaic Inscriptions*, London-Cambridge Mass. 1940 (rist. Cambridge Mass., 1979), 192-195 nt 62; M. BUONOCORE, *Fra topografia ed epigrafia. L'acquedotto di Amiternum (L'Aquila)*, in *Journal of Ancient Topography* 4 (1994), 185-194 (= AE 1994, 557), ora in *L'Abruzzo e il Molise in età romana tra storia ed epigrafia*, II, L'Aquila, 2002, 793-808; S. SEGENNI, *Amiternum e il suo territorio in età romana*, Pref. di E. Gabba, Pisa, 1985, spec. 80 s.; S. SEGENNI, in *Supplementa Italica*, Nuova Serie, 9, Roma 1992, n. 50, 101-103; S. ZENODICCHIO, *Memoria di un antico acquedotto della città di Amiternum di età repubblicana*, *Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria* 88 (1998), 21-36 (= AE 1998, 407); E. RODRÍGUEZ-ALMEIDA, *Breve nota sulla lex di una furcatio aquaria*, *Mefra* 112 (2000), 231-236; S. SEGENNI, *Frontino, gli archivi della cura aquarum e l'acquedotto tardo repubblicano di Amiternum (CIL, I² 1853 = ILLRP, 487)*, *Athenaeum* 93 (2005), 603-618.

Lauretta Maganzani

3.6

Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano

Iscrizione su pietra contenente un editto augusteo relativo alla regolamentazione dell'acquedotto di Venafro, trovata a S. Maria Vetere nei pressi della cittadina molisana in provincia di Isernia. Mommsen la vide nel 1846 e la pubblicò dapprima nel 1850 (*ZGR* 15, 287-326 = *GS* 3, p. 75-97), poi in *CIL* X.1.4842 nel 1883. Altre edizioni e commenti dell'epoca sono quelli del Garrucci (1853 e 1874) e dell'Henzen (1854). In testo compare anche in *FIRA* I. 67; *Bruns* n. 77; *Dessau*, 2.1, n. 5743; *Girard*, p. 186 ss. L'iscrizione, che in origine era murata all'esterno di una casa rustica di S. Maria Vetere, fu poi staccata su richiesta di Mommsen nel 1876 e ora si trova nel Museo Archeologico di Venafro.

Visibilmente danneggiata nella parte inferiore, la lapide misura 101,5 cm di base e 185 cm d'altezza, con spessore di 37,5 cm e consta di 69 righe di testo distanziate fra loro di circa 1 cm con lettere alte 1,8 cm. La composizione risulta quindi piuttosto fitta (foto *infra*).

L'editto augusteo regolava l'amministrazione dell'acquedotto locale che captava le acque dalle sorgenti del fiume Volturno e le distribuiva lungo un percorso di circa 30 Km alla città di Venafro e alle ville dei dintorni. Esso fu probabilmente emanato prima dell'11-9 a.C., quando, con una serie di senatoconsulti e una legge comiziale (*lex Quinctia de aquaeductibus*), la materia degli acquedotti fu regolata a Roma in modo esaustivo, rendendo inutili ulteriori regolamentazioni locali. Nella parte conservata, l'editto regola la materia della manutenzione dell'acquedotto e degli obblighi e dei doveri di astensione dei privati confinanti, attribuisce ai *duoviri* cittadini, su decreto autorizzativo dei decurioni, il compito di dettare la disciplina della distribuzione dell'acqua, della vendita e dell'imposizione di eventuali *vectigalia*, fissa la procedura giurisdizionale per gli eventuali abusi da svolgersi a Roma, davanti al pretore peregrino. Qui sotto riporto il testo dell'epigrafe venafrana con traduzione italiana.



[Ed]ict[um] im]p(eratoris) Ca[esaris] Augusti]

.....

mancano circa sei linee

.....] Venafranorum nomin[e . . . ius sit lice].atque. / Qui rivi specus saepta fon[tes.....]que aquae [ducend]ae reficiundae / causa supra infraue libram [facti aedi]ficati structi sunt, siue quod / aliut opus eius aquae ducendae ref[ici]undae causa supra infraue libram / factum est, uti quidquid earum r[er]um factum est, ita esse habere itaque / reficere reponere restituere resarcire semel saepius, fistulas canales / tubos ponere, aperturam committere, sive quid aliut eius aquae ducen/dae causa opus [er]it, facere placet: dum qui locus ager in fundo, qui / Q(uinti) Sirini (?) L(uci) f(ilii) Ter(etina) [est esseve] dicitur, et in fundo qui L(uci) Pompei M(arci) f(ilii) Ter(etina) Sullae / est esseue dicitur, m[acer]ia saeptus est, per quem locum subue quo loco / specus eius aquae p[er]ue[n]it, ne ea maceria parsue quae eius maceriae / aliter diruatu[r tollat]ur, quam specus reficiendi aut inspiciendi cau/sa: [neue quid ibi pri]uati sit, quominus ea aqua ire fluere duciue poss[it] /]. Dextra sinistraque circa eum riuom circaque / ea o[pera, quae eius aqu]ae ducendae causa facta sunt, octonos pedes agrum / [u]acu[m esse placet]; p[er] quem locum Venafranis eive, qui Venafranorum / [nomine opus su]m[et(?)]¹, iter facere eius aquae ducendae operumve eius aquae / [ductus faciendor]u[m] reficiendorum [[causa excidit]] quod eius s(ine) d(olo) m(alo) fiat, ius sit liceatque / quaeque ea[rum rer]um cuius faciendae reficiendae causa opus erunt, quo / proxume poterit, advehere adferre adportare, quaeque inde exempta erunt, / quam maxime aequaliter dextra sinistraque p(edes) VIII iacere, dum ob eas res damn[is] / infecti iurato promittatur. Earumque rerum omnium ita habendarum / colon(is) Ven[afra]nis ius potestatemque esse placet, dum ne ob id opus domi/nus eorum cuius agri lociue, per quem agrum locumue ea aqua ire fluere / duciue solet, inuius fiat; neue ob id opus minus ex agro suo in partem agri / quam transire transferre transuertere recte possit; neue qui (ma <c>ui) eorum, per quo/rum agros ea aqua ducitur, eum aquae ductum corrumpere abducere aver/tere facereve, quominus ea aqua in oppidum Venafranorum recte duci / fluere possit,

¹ Integrazione di Bruns, *Fontes, Leges et negotia*, n. 77 l. 24, non accolta in Fira I.67.

che siano collocati condotti, canali, tubi, che siano realizzate aperture o qualunque altra cosa sia necessaria per la conduzione dell'acqua: tutto questo purché il muro o la parte di muro che cinge l'area o suolo attraverso cui o sotto cui passa il condotto sotterraneo di quell'acqua, o che fa parte di quel fondo che è o si dice che sia di Quinto Sirinio, figlio di Lucio, della tribù Teretina, e del fondo che è o si dice che sia di Lucio Pompeo Silla, figlio di Marco, della tribù Teretina, non venga distrutto o eliminato, salvo che (ciò occorra) al fine di ripristinare il condotto sotterraneo o di ispezionarlo; e non ci sia alcunché di privato che impedisca a quell'acqua di scorrere, fluire, essere condotta. A destra e a sinistra intorno a quel canale e intorno a quelle opere che sono state edificate per condurre quell'acqua, si dispone che venga lasciata libera un'area di otto piedi; che attraverso questo luogo sia legittimo e lecito passare, ai Venafrani o a chi si assuma questo compito in loro nome, al fine di condurre quell'acqua o di erigere o ripristinare le opere di quell'acquedotto, (purché) ciò sia fatto senza dolo; e qualunque materiale occorra per la suddetta costruzione o riparazione possa legittimamente essere trasportato, arrecato, apportato il più vicino possibile, e qualsiasi materiale venga da qui estratto giaccia (distribuito) il più equamente possibile fra gli otto piedi di destra e di sinistra, purché per queste attività si prometta per il danno temuto con giuramento. Si dispone che i coloni di Venafro abbiano il diritto e la potestà di far applicare tutte queste disposizioni, purché (non accada) che, a causa di questi lavori, l'area diventi inaccessibile al proprietario di quel terreno o luogo attraverso cui l'acqua è solita passare, scorrere o essere condotta, che egli non possa passare, trasportare, trasferire (qualcosa) direttamente da una parte a un'altra del suo terreno, o che venga consentito a qualcuno di quelli attraverso i cui terreni quest'acqua viene condotta, di rovinare quell'acquedotto, dedurre o deviare (l'acqua) o operare perché quell'acqua non possa essere condotta e scorrere fino alla città di Venafro. Si dispone che il diritto e la potestà di distribuire e assegnare a scopo di vendita quell'acqua che scorre, fluisce, viene condotta nella città di Venafro, o di imporre o fissare per questo un *vectigal*, spetti al duoviro o duoviri, prefetto o prefetti di questa colonia in base a un decreto dei decurioni, decreto che sarà emesso alla presenza di non meno di due terzi dei decurioni stessi; e dal decreto dei decurioni, emesso nella

maniera sopra descritta, essi abbiano il diritto e la potestà di fissare per questo una regolamentazione; tutto questo purché quell'acqua che è così distribuita e descritta e su cui così si sarà decretato, non venga condotta che per cinquanta piedi attraverso tubi di piombo e soltanto dal canale; che questi tubi di piombo o condotti non siano collocati che sotto terra, sia luogo di passaggio, strada pubblica o limite; che questa acqua non venga condotta attraverso un luogo privato senza il consenso del proprietario. Si dispone che la regolamentazione per la tutela dell'acqua e delle opere che sono state o saranno erette per quell'acquedotto o il suo utilizzo, che i *duoviri praefecti* avranno emanato in base al decreto dei decurioni, secondo le prescritte modalità, sia valida ed efficace ... venafrana ... al colono o a un abitante ... Si dispone che, quando colui a cui, in base al decreto dei decurioni, così come inteso sopra, sia stato affidato l'incarico, agisca in giudizio, chi ha la giurisdizione fra cittadini e stranieri gli conceda un giudizio recuperatorio per 10.000 sesterzi per ogni singola questione potendo essere chiamati soltanto dieci testimoni; purché il rigetto dei recuperatori fra colui che agisce e colui contro cui si agisce sia fatto secondo quanto sia consentito o imposto dalla legge sui giudizi privati.

Cinque frammenti di un'ulteriore tavola lapidea contenente parte del testo del medesimo editto sono stati molto più tardi ritrovati presso le fonti del Volturno, nella badia San Vincenzo (Pantoni, 1960-61 = AE 1962, n. 92. Vedi foto *infra*). Ma in questa seconda epigrafe, che doveva essere di maggiori dimensioni rispetto a quella ritrovata a Venafro (almeno m. 1,65 di larghezza), il testo ha una disposizione diversa, il che rende incerto il confronto fra i due documenti nonché le possibili integrazioni nei casi dubbi. Comunque il testo di Venafro appare di lunghezza assai maggiore, il che prova che l'editto alle fonti del Volturno doveva essere scolpito su due distinte tavole lapidee. Si doveva trattare di un esemplare posto in maggior rilievo rispetto a quello di Venafro, o forse addirittura del testo ufficiale dell'editto, collocato presso il sito di derivazione e captazione delle acque del Volturno: infatti la scrittura è circondata da una cornice, assente nell'esemplare venafrano. A seguire, le foto dei cinque frammenti dell'editto ritrovato alle fonti

del Volturno e la ricostruzione proposta da Pantoni (con, in corsivo, il testo venafrano edito dal Mommsen, in lettere maiuscole quello dei frammenti recuperati a S. Vincenzo al Volturno, in maiuscole corsive le acquisizioni rispetto al testo finora noto):





. . . - +10 - *NOM(ine)* . . . +10 - / . . . - +10 - *AQUA IN O(ppidum)*
 . . . - +10 - / . . . - +10 - (*venafra*)*NORUM UTI* . . . - +10 - / . . . - +10
 - *SOLET PER E* . . . - +10 - / . . . - +10 - *venafranorUM NOMIN(e)*
 . . . *atque/ qui rivi specus saepta fon quae aquae*
(ducenda)e ref(ici)undae causa supra infrave libram (aedi)
ficatil/ structi sunt sive quod aliut opus eius aquae ducendae ref(ici)undae
causa supra infrave libram factum est uti quidquid earuM/ r(er)um factum
est ita esse habere itaque refICere reponere restituere resarcire semel saepius
fistulas canales tubos ponere MBARE/ aperturam committere sive
quit aliut eius aquae DUCEndae causa opus (er)it facere placet dum
qui locus ager in fundo qui q. . . ONI L · F · TER · EST / (esseve) dicitur
et in fundo qui l. poMPEI M · f · ter · sullae est esseve dicitur m(acer)ia
saeptus est per quem locum subve quO LOCUS SPECUS EIUS / aquae
p . . . nit ne ea maceriA PARSVE QUAE eius maceriae aliter diruatu(r)
(turbet)ur(?) quam specus ref(ici)UNDI AUT INSPICIENDI / causa . . .
 *vaTI SIT QUO MINUS EA aqua ire fluere ducive poss(it) . .*
 *T / ITEM DEXTRA SINISTRAque CIRCA EUM RIVOM*
CIRCAque ea o (aqu)ae ducendae causa facta sunt ocTONOS
PEDES AGRUM / VACUUM ESSE PLACET (per) QUEM LOCUM
VENAFRANIs eive qui venafranorum m . . . iter facere
eIUS AQUAE DUCENDAE / OPERUMVE EIUS AQUAE CAUSA
FACIENDORUM REFIciendorum quod eius s · d · m · fiat ius sit
liceatQUE QUAEQVE ea(ru)M RERUM CUIUS / FACIENDAE
REFICIENDAE CAUSA OPUS ERUNT QUA PRoxime poterit
advehere adferre adportare qUAETQUE INDE exempta erunt quam/
MAXIME AEQUALITER DeXTRA SINISTRAQUE . P · viii iacere
dum ob eas res damn(i) infecti iurato pROMITTATUR earumque rerum
/ OMNIUM ITA HABENDarum (c)UM COLONIS VEN(afra)nis
ius potestatemque esse placet dum ne ob id opUS DOMINUS eorum
cuius agri / LOCIVE PER QUEM AGRUM loCUMVE EA AQUa ire
fluere ducive solet inivius fiat neve id opus minus EX AGRO SUO IN
partem agri / QUAM TRANSIRE TRANSferre TRANSVertere recte
possit neve qui eorum per quorum agros ea aqua dUCETUR EUM aquae
ductum / CORRUMPERE ABDUCERe avertere facereve quo minus ea
aqua in oppidum venafrorum recte duCI FLUERE possit liceat.

EDIZIONI E CENNI BIBLIOGRAFICI

R. Garrucci, *Tavola aquaria Venafrana*, *Bullettino Archeologico Napolitano* n.s. 1 (1853), pp. 21-24; 32; 39-40; 53-56; 63-64; 79-80; 117; 166-167; R. Garrucci, *Venafrò illustrata coll'aiuto delle lapidi antiche*, Roma 1874, pp. 17-38; G. Henzen, *Editto dell'imperatore Augusto riguardante l'acquedotto della città di Venafrò*, *Monumenti annali e bullettini pubblicati dall'Istituto di Corrispondenza Archeologica nel 1854*, Roma, pp. 5-12; Th. Mommsen, *X. Römische Urkunden. I. Edict Augusts über die Wasserleitung von Venafrò*, *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 15 (1850), 287-326 = *Gesammelte Schriften*, III, Berlin, 1907, p. 75-97; *CIL* X.1, 4842; *Fontes Iuris Romani Antejustiniani* (FIRA), vol. I, ed. S. Riccobono, *Florentiae* 1941 (ripubblicato nel 1968), n. 67, pp. 400-403; C.G. Bruns, *Fontes iuris Romani antiqui, I, Leges et negotia*, Tubingae, 1909, pp. 249-251, n. 77; *Inscriptiones Latinae Selectae* (ILS), ed. H. Dessau, II.1, Berolini 1906, n. 5743; P.F. Girard, F. Senn, *Les lois des Romains*, Napoli, 1977, pp. 404-407 (VII ed. dei *Textes de droit romain*, Tomo II, di Girard e Senn); V. Ehrenberg & A.H.M. Jones, *Documents Illustrating the Reigns of Augustus & Tiberius*, Oxford, 1955, pp. 126-127, n. 282; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, *Ancient Roman Statutes*, Austin, 1961, pp. 114-115, n. 136 (con traduzione inglese); A. Pantoni, *L'editto augusteo sull'acquedotto di Venafrò e una sua replica alle fonti del Volturno*, *Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia* (Ser. III), *Rendiconti* 33 (1960-61), p. 155-171 (= *AE* 1962, n. 92). Cfr. anche M.F. Cursi, *L'edictum Augusti de aquaeductu Venafrano e l'amministrazione delle acque pubbliche. Un esempio di regolamentazione di rapporti privati e pubblici*, *Identità e culture del Sannio. Storia, epigrafia e archeologia a Venafrò e nell'alta valle del Volturno*. *Atti del Congresso Internazionale in ricordo di Theodor Mommsen a cento anni dalla morte* (1903-2003), curr. H. Solin, F. Di Donato, Benevento, 2007 = *Samnium* 80 (2007), p.121-132; F. Valente, *L'acquedotto di Venafrò e l'editto di Augusto*, 2008, <http://www.francovalente.it/2008/10/16/1%E2%80%99acquedotto-di-venafrò-e-1%E2%80%99editto-di-augusto/>. Notizie generali su Venafrò e le sue antichità in G. Morra, *Storia di Venafrò dalle origini alla fine del Medioevo*, Introd. di E. Cuozzo, Montecassino, 2000; S. Capini, D. Catalano, G. Morra, *Venafrò*, Isernia, 1996.

Lauretta Maganzani

3.7

Senatusconsulta de aquis e lex Quinctia de aquaeductibus

Nei capitoli 100, 104, 106, 108, 125, 127 del *De aquis urbis Romae*, Frontino riporta il testo di sei *senatusconsulta* dell'11 a.C., anno in cui Augusto, insieme col senato, introdusse la *cura aquarum*. La stessa opera, al capitolo 129, riporta il testo della *lex Quinctia de aquaeductibus*, rogata da *T. Quinctius Crispinus Sulpicianus* nel 9 a.C., che contiene norme sulla tutela ed amministrazione degli acquedotti di Roma, con la fissazione di sanzioni per i casi di danneggiamento. È la sola legge che presenti per intero il testo della *praescriptio*. I passi dell'opera di Frontino qui di seguito riportati sono tratti dalla recente edizione di R.H. Rodgers (Cambridge Classical Texts and Commentaries 42, Cambridge 2004) basata essenzialmente sul *Codex Casinensis* 361 (C), il più antico ed autorevole manoscritto dell'opera, redatto a Monte Cassino verso il 1130 dal monaco *Petrus Diaconus* ed ivi ritrovato nel 1429 da Poggio Bracciolini. Della *lex Quinctia de aquaeductibus*, oltre alla versione del cap. 129 del *De aquis urbis Romae* di Frontino, verrà qui presentata l'edizione di C.H. Williamson, J.A. Crook e M.H. Crawford presente nei *Roman Statutes*, vol. II, ed. M.H. Crawford, London 1996, 794-6 (con traduzione inglese). I *Senatusconsulta de aquis* sono anche editi nei FIRA vol. I, n. 41, pp. 276-280, nel Bruns, p. 193 n. 47, nel Girard, p. 131 s. n. 3. La *lex Quinctia de aquaeductibus* compare anche in FIRA I.14, pp. 152-154; Bruns p. 113 n. 22; Girard p. 105 n. 17.

Queste le sigle utilizzate nell'edizione critica dell'opera e nel relativo commento:

- C Casinensis 361, in eodem coenobio anno *c.* 1130 a Petro Diacono exaratus
- a* Fons codicum recentiorum, anno *c.* 1430 ex C descriptus

- U Vaticanus Urbinas lat. 1345
 H Londinensis Harleianus 5216
 B Berolinensis Hamiltonianus 254
 O Vaticanus Ottobonianus lat. 2089
 A Ambrosianus I.29 sup.
 S Senensis L.v.26
 E Escorialensis S.III.27
 Est. Estensis lat. 132
 M Parisinus N.A.L. 626
 V Vaticanus lat. 4498
 F Vaticanus lat. 5122
 B² Coniecturae et variae lectiones manu Petri Donati adscriptae
 P Parisinus lat. 6127A, saec. XVI(?)
 Edd. Editio princeps (curantibus Pomponio Laeto et Johanne Sulpicio, Romae 1486-90) aliaeque ante Jocundi Florentinam (1513)

- < > per coniecturam addenda
 {} per coniecturam delenda
 [] lacuna vel spatium a librario vacuum relictum
 | finis vel versus vel paginae

Iulii Frontini de aquaeductu urbis Romae. Testi con relativo apparato critico (da ed. R.H. Rodgers, Cambridge Classical Texts and Commentaries 42, Cambridge 2004) e traduzione italiana.

Caput 100. Quod Q. Aelius Tubero Paulus Fabius Maximus cos. v(erba) f(ecerunt) de iis qui curatores aquarum publicarum ex consensu senatus a Caesare Augusto nominati essent orrandis, d(e) e(a) r(e) q(uid) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt). placere huic ordini eos qui aquis publicis praesent cum eius rei causa extra urbem essent lictores binos et servos publicos ternos, architectos singulos et scribas et librariorum, accensos praecoensque totidem habere quot habent ii per quos frumentum plebei datur; 2. cum autem in urbe eiusdem rei causa aliquid agerent ceteris apparitoribus isdem praeterquam lictoribus <uti>. 3. Utique quibus apparitoribus ex hoc senatus consulto curatoribus aquarum uti

liceret eos diebus decem [pr]oximis quibus senatus consultum factum esset ad aerarium deferrent; quique ita delati essent, iis praetores aeraarii mercedem cibaria quanta praefecti frumento dando dare deferreque solent annua darent et adtribuerent; isque eas pecunias sine fraude sua capere liceret. 4. Utique tabulas chartas ceteraque quae eius curationis causa opus essent iis curatoribus {praebenda} Q. Aelius Paulus Fabius cos. ambo [alte]rve si is videbitur [adhi]bitis praetor[ibus] qui aerario 101. praesint, ea praebenda locent. Itemque cum viarum curatoresque frumentique parte quarta anni publico fungerentur ministerio, ut curatores <a>quarum iudiciis vac<ar>ent privatis publicisque.

100.1 Quod Q. a: Quodq(ue) C (et sic saepius: hic semel moneo). Paulus *Pighius* (P. iam a): pullus C. cos.] consul C. ormandis *Bergk*: ordinandis C. I. *Jocundus*: E. C. eius a: ius C. scribas {et} librariorum *Mommsen*. 2 agerent a agēt (aut ageret aut agent *explicari potest*) C <uti> *Brissonius*. 3 proximis a: [c. 2 litt.]oximis C. consulto C. Deferrent *Pithoeus*: deferenti C. Delati a: dilati C. pretores a: pretoria C. mercedem *Casaubon*: mercede C: mercedes *Brissonius*. Praefecti frumento C: prefectis frumenti *Bergk*. capere *Pithoeus*: facere C. 4. {praebenda} *Bücheler* ('*praeunte Casaubono qui alterum praebenda delevit*): opus esset ... praebere ... ea praebenda *Brissonius*: op. esset ... praebere, ea ... {ea} praebenda *Dederich*. Aelius] elius a: eius C. consul C. alterve a: [c. 4 litt.]rve C. adibiti pretoribus a: [c. 5 litt.]bitis pretor[c. 6 litt.] C. ea *Brissonius*: et C: *voc. deleri iussit Casaubon*. 101.1 viarum curatoresq(ue) frumentiq(ue) C: u. cur. {que} frumentique *Polenus*: u. curatores <curatoresque> frumenti qua parte {quarta} anni *Hirschfeld*. fungerentur *scripsi*: fungebantur C: fungantur *Dederich*. ut C: ea et *Hirschfeld*. aquarum a: quarum C: vacarent: *Amatucci*, *Grimal*: vacent C.

Trad. it.: Poiché i consoli Quinto Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo, in relazione ai privilegi da attribuire a coloro che sono stati nominati commissari delle acque pubbliche da Cesare Augusto col consenso del senato, hanno chiesto il parere del senato sulle misure da adottare, sul punto così è stato disposto. Quest'ordine ha disposto che coloro che presiedono all'amministrazione delle acque pubbliche, quando, per l'espletamento del loro incarico, si trovano fuori città, abbiano ciascuno due littori, tre servi pubblici, un architetto, uno scriba e un segretario, tanti subalterni e pubblici banditori quanti ne hanno gli incaricati della distribuzione del frumento alla plebe. Invece, quando, per lo stesso motivo,

svolgono qualche incarico in città, abbiano tutti gli altri subalterni ad eccezione dei littori. Che, entro dieci giorni dalla presente delibera, siano registrati nell'erario i subalterni di cui, in base a questo senatoconsulto, i *curatores aquarum* potranno servirsi; che, a chi sia così registrato, i pretori dell'erario diano e attribuiscono come mercede un'indennità annua di vitto pari a quella che di norma danno ed attribuiscono i prefetti incaricati della distribuzione del grano; e costui possa ricevere tale denaro senza frode. Che i consoli Quinto Elio e Paolo Fabio, insieme o singolarmente se gli parrà opportuno, previa consultazione dei pretori che presiedono all'erario, lochino la fornitura delle tavolette, dei fogli e di tutto ciò che bisogna sia fornito a questi curatori per l'espletamento del loro incarico. Allo stesso modo, Che i curatori delle acque attendano ai processi pubblici e privati nello stesso quadrimestre in cui i curatori delle vie e del frumento ricoprono la pubblica funzione.

104: <Quod Q.> Aelius Tubero Paulus Fabius Maximus cos. v(erba) f(ecerunt) de numero publicorum salientium qui in urbe essent intraque aedificia urbi coniuncta, quos M. Agrippa fecisset, q(uid) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt). neque augeri placere neque minui <numerum> publicorum salientium quos nunc esse retulerunt ii quibus negotium a senatu est imperatum ut inspicerent aquas publicas inirentque numerum salientium publicorum. Itemque placere curatores aquarum, quos {S. C.} Caesar Augustus ex senatus auctoritate nominavit, dare operam uti salientes publici quam adsiduissime interdium et noctu aquam in usum populi funderent.

103.5- 104.1 haec –Aelius *Dederich*: hec quoque verba sunt Elius C: Quod Q. iam addiderant *Brissonius et Opsopoeus, quod in quoque latere primus vidit Dederich*. 104 1. consul C. <numerum> *Jocundus*. Nunc <CV> esse *prop. Bücheler*. 2. S.C. suspectum Poleno del. Schultz. publici a: -cis C.

Trad. it.: Poiché i consoli Quinto Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo, in relazione al numero delle fontane pubbliche che si trovano in città e all'interno degli edifici collegati alla città, che M. Agrippa ha installato, hanno chiesto il parere del senato sulle misure da prendere, sul punto così è stato disposto. Si è deciso di non aumentare né diminuire

il numero delle fontane che hanno riferito esistenti coloro cui è stato demandato dal Senato il compito di verificare lo stato delle acque pubbliche e inventariare il numero delle fontane. Parimenti si è stabilito che i curatori delle acque, che Cesare Augusto ha nominato con l'autorità del senato, curino che le fontane pubbliche eroghino acqua ad uso del popolo il più regolarmente possibile di giorno e di notte.

106. Quod Q. Aelius Tubero Paulus Fabius Maximus cos. v(erba) f(e)cerunt quosdam privates ex rivis publicis aquam ducere, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt). ne cui privato aquam ducere ex rivis publicis liceret, utique omnes ii quibus aquae ducendae ius esset datum ex castellis ducerent, animadverterentque curatores aquarum quibus locis intra extra urbem apte castella privati facere possent ex quibus aquam ducerent quam ex castello commune accepissent a curatoribus aquarum. Ne cui eorum quibus aqua daretur publica ius esset intra quinquaginta pedes eius castelli ex quo aquam ducerent laxiorem fistulam subicere quam quinariam.

106.1 consul C. extra secl. Bücheler: extra<ve> Sauppe. 2. ne C: neu Dederich: neve Bücheler. cui Brissonius: qui C. quinquaginta a: quinonaginta C. quinariam] 'vereor ne ab interpolatore additum sit cum intercidisset ea sententia quam cap. 105 extr. Frontinus significavit' Bücheler.

Trad. it.: Poiché i consoli Quinto Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo, in relazione al fatto che alcuni privati traggono acqua dai condotti pubblici, hanno chiesto il parere del senato sulle misure da adottare, sul punto così è stato disposto. Che a nessun privato sia consentito trarre acqua dai condotti pubblici e che tutti quelli a cui il diritto di condurre acqua è stato conferito, la conducano dai castelli e i curatori delle acque stabiliscano i luoghi, entro e fuori la città, in cui i privati possono convenientemente apprestare dei castelli da cui condurre l'acqua presa dal castello comune per concessione dei curatori delle acque. Che nessuno di quelli a cui l'acqua pubblica è stata concessa abbia il diritto di collocare un tubo più largo di una quinaria entro cinquanta piedi dal castello da cui derivano acqua.

108. Quod Q. Aelius Tubero Paulus Fabius Maximus cos. v(erba) f(ecerunt) constitui oportere quo iure intra [extra]que urbem ducerent aquas quibus adtributae essent, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) <e(a) r(e)> i(ta) <c(ensuerunt)>. uti usque eo maneret adtributio aquarum, exceptis quae in usum balinearum essent datae aut haustus nomine, quoad idem domini possiderent id solum in quod accepissent aquam.

108 consul *C.* extra *a:* [*c. 3 litt.*] qui *C.* F. *Jocundus:* I. C. E. *add. Jocundus:* R. *add. ed. Panviniana. C. add. Jocundus.* Iti usque eo *Bücheler:* ut ius eoque *C* que *A:* quam *C.* quoad *a:* quod ad *C.*

Trad. it.: Poiché i consoli Quinto Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo, in relazione al fatto che bisogna stabilire in base a quale diritto i concessionari derivino acqua dentro e fuori la città, hanno chiesto il parere del senato sulle misure da adottare, sul punto così è stato disposto. Che la concessione idrica, ad eccezione di quelle date per l'uso delle terme o per attingere acqua, rimanga in vigore fino a quando gli stessi proprietari mantengano il possesso del suolo sul quale hanno ricevuto l'acqua.

125. Quod Q. Aelius Tubero Paulus Fabius Maximus cos. v(erba) f(ecerunt) de rivis specibus fornicibus <a>quae Iuliae Marciae Appiae Tepulae Anienis reficiendis, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt). uti cum ii rivi <specus> fornices quos Caesar Augustus se refecturum impens<a s>ua pollicitus senatui est reficerentur [...] ex agris privatorum terram limum lapidem testam harenam ligna ceteraque quibus ad eam rem opus esset unde quaeque eorum proxime sine iniuria privatorum tolli sumi <ex>portari possint viri <boni> arbitrato aestimata darentur tollerentur sumerentur exportarentur; et ad eas res omnes exportandas earumque rerum reficiendarum causa quotiens opus esset per agros privatorum sine iniuria eorum itinera actus paterent darentur.

125 consul *C.* aquae *Bücheler:* que *C.* anyenis *C.* specus *Schultz.* Caesar Augustus *scripsi:* Augustus Cesar *C.* impensa sua pollicitus *a:* impensau sollicitus *C.* *post* reficerentur *spat. C. 8 litt. C:* 'suppl. fere et necesse esset requirere' *Krohn.*

Trad. it.: Poiché i consoli Quinto Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo, in relazione alla riparazione delle condutture, dei canali sotterranei, degli archi dell'acqua Iulia, Marcia, Appia, Tepula e dell'Anio, hanno chiesto il parere del senato sulle misure da adottare, sul punto così è stato disposto. Che, in occasione della riparazione delle condutture, dei canali sotterranei, degli archi che Cesare Augusto ha promesso al senato di far riparare a proprie spese, ci si possa far dare o si possano prendere, impiegare, estrarre dai terreni dei privati, dietro stima di un *vir bonus*, terra, argilla, pietra, mattoni, sabbia, legna e ogni altro materiale utile allo scopo, da qualunque luogo ciascuno di detti materiali possa al più presto e senza danno per i privati essere preso, impiegato, estratto. E che, per il trasporto di questi materiali e le suddette riparazioni, ogniquale sia necessario, sia dato libero accesso a uomini e mezzi attraverso i terreni dei privati senza causare loro danno.

127. Quod Q. Aelius Tubero Paulus Fabius Maximus cos. v(erba) f(ecerunt) aquarum quae in urbem venient itinera occupari monumentis et aedificiis et arboribus conseri, q(uid) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt). cum ad reficiendos rivos specusque <***>, per quae et opera publica corrumpantur, placere circa fontes et fornices et muros utraque ex parte quinos denos pedes patere, et circa rivos qui sub terra essent et specus intra urbem et {extra} urbi continentia aedificia utraque ex parte quinos pedes vacuos relinqui, ita ut neque monumentum in is locis neque aedificium post hoc tempus ponere neque conserere arbores liceret; <et> si quae nunc essent arbores intra id spatium exciderentur praeterquam si quae villae continentis et inclusae aedificiis essent. Si quis adversus ea commiserit, in singulas res poena HS dena milia essent, ex quibus pars dimidia praemium accusatori daretur cuius opera maxime convictus esset qui adversus hoc S.C. commisisset, pars autem dimidia in aerarium redigeretur; deque ea re iudicarent cognoscerentque curatores aquarum.

127.1 Q. (quintus a): que C consul C. Q. *Jocundus*: que C. cum *del. Pithoeus. lacunam statuit Bücheler*. per que: C. iter aquae *Gunderrmann*: per<tineat, ut spatium circa eos pateat neve quicquam ad eos ponatur, quo impediuntur a>quae *Mommsen*: per quae ... corrumpantur *post conseri transp. Heinrich. et del.* ('nisi ea

mavis?) *Bücheler* quinos *Pithoeus*: c.uinos *C* (c. quinos *a*). {extra} urbi *Bücheler*: extra urbem *C*. <et> si quae (*edd.*) *scripsi*: sique *C*. exciderentur *Polenus*: exciperentur *C*. 2. poena HS *Polenus*: pena hes *C*. 3. deque *a*: dique *C*.

Trad. it.: Poiché i consoli Quinto Elio Tuberone e Paolo Fabio Massimo, in relazione al fatto che il tragitto degli acquedotti che giungono in città è ingombrato da monumenti, edifici e piante, hanno chiesto il parere del senato sulle misure da adottare, sul punto così è stato disposto. Dato che, per la riparazione dei canali e dei condotti sotterranei . . . , attraverso cui anche le opere pubbliche sono rovinate, si stabilisce che intorno alle sorgenti, agli archi e ai muri, da entrambe le parti, siano lasciati liberi 15 piedi e che intorno ai canali che sono sotto terra e ai cunicoli all'interno e fuori Roma e negli immobili ivi compresi, da entrambe le parti siano lasciati liberi 15 piedi, cosicché non sia lecito, d'ora in avanti, né elevare su detta area un monumento o un edificio, né piantare degli alberi; e se ci sono degli alberi entro detto spazio, che siano tagliati, tranne quelli che appartengono ad una tenuta e sono inclusi negli edifici. A chi trasgredisca queste regole, per ogni trasgressione si applichi una multa di 10.000 sesterzi, di cui la metà andrà come premio all'accusatore il cui intervento sia stato determinante per la condanna del trasgressore di questo senatusconsulto, l'altra metà sarà depositata nell'erario. In materia giudichino e indaghino i commissari delle acque.

129. T. Quint<c>tius Crispinus consul [de S. S.] populum iure rogavit populusque iure scivit in foro pro rostris aedis divi Iulii p. K. Iulias. 2. Tribus Sergia principium fuit. 3. Pro tribu Sex. <Vibidius> L. f. Virro <primus scivit>. 4. Quicumque post hanc legem rogatam rivos specus fornices fistulas tubulos castella lacus aquarum publicarum quae ad urbem <Romam> ducuntur <ducentur> sciens dolo malo foraverit ruperit foranda rumpendave curaverit peiorave fecerit quo minus eae aquae <e>arumve quae <a>qua in urbem Romam ire cadere fluere pervenire duci <possit> quove minus in urbe Roma et in iis locis qua aedificia urbi continentia sunt erunt, in iis hortis praediis locis quorum hortorum praediorum locorum dominis possessoribus V.F. aqua data {vel} adtributa est {vel} erit, saliat distribuatur dividatur in castella lacus immittatur, is populo Romano <HS> centum milia dare damnas esto; et

qui <S.> D. {a} M. quid eorum ita fecerit, id omne <re>sarcire reficere restituere <red>edificare <re>ponere excidere demolire damnas esto {sine dolo malo} <e>aque omnia ita ut<i quod recte factum esse volet> quicumque curator aquarum est erit <aut> si curator aquarum nemo erit tum is praetor qui inter cives et peregrinos ius dicet multa{m} pignoribus cogito exerceto, eique curatori aut si curator non erit tum ei praetori eo nomine cogendi *exercendi* multa<e> dicenda<e> {sunt} pignoris capiendi ius potestasque est<o>. 6 si quid eorum servus fecerit, dominus eius HS centum milia populo <Romano> D. D. E. 7. si qui <locu>s circa rivos specus fornices fistulas tubulos castella lacus aquarum publicarum quae ad urbem Romam ducuntur {et} ducentur terminatus <e>st {et} erit, ne{que} quis in eo loco post hanc legem rogatam quid obponit<o> molit<o> obsaepit<o> figit<o> statuit<o> ponit<o> conlocat<o> [in] arat<o> serit<o>, neve in eum quid inmittit<o> praeterquam earum <rerum> faciendarum reponendarum causa {praeterquam} quod hac lege licebit oportebit. 8. Qui adversus ea quid fecerit {et} adversus eum siremps lex ius{su} causaque omnium rerum omnibusque esto, atque uti esset {q}ve oportere<t> si is adversus hanc legem rivum specum rupisset forassetve. 9. Quo minus in eo loco <qui locus> <circa fontes et for{tu}ni[ces] et muros et rivos et specus terminatus est> <erit pecus> pascere herbam fenum secare sentes [*tollere* liceat quove minus in eo loco] curatores aquarum qui nunc sunt quique erunt {circa fontes et for{tu}ni[ces] et muros et rivos et specus terminatus est} arbores vites vepres sentes ripae maceria<e> salicta harundineta tollantur excidantur effodiantur excodientur <urent>, uti quod recte factum esse vole<n>t <E. H. L. N. R.>, eoque nomine iis pignoris capio, multae dictio <coerciti>o <exe>rciti<o>que esto, idque iis sine fraude sua facere licet<o> ius potestasque esto. 10 quo minus vites arbores quae villis aedificiis maceriisque inclusae sunt maceria<ve> quas curatores aquarum causa cognita ne demolirentur dominis permiserunt quibus inscripta insculpta{q}ve essent ipsorum qui permisissent curatorum nomina maneat <eius> hac lege nihilum rogatur. 11 quo minus ex iis fontibus rivis specibus fornicibus aquam sumere haurire iis quibuscumque curatores aquarum permiserunt permiserint praeterquam rota *coclea* machina licea<t> dum ne qui puteus ne{q}ve foramen novum fiat eius hac lege nihilum rogatur.

129.1 quinctius *O*, *edd.*: quintius *C.* de S(enatus) S(ententia) post *Büchelerum Mommsen* [*spat. c. 5 litt.*] *C.* p.K.] pr(idie) K(alendas) *Bücheler*. P.R. *C.* 2 tribus *Brissonius*: tribui *C.* 3 tribu *Brissonius*: tribus *C.* *nomen deesse vidit Heinrich*: *Vibidius Dessau*: *Visellius Bücheler*: *S. Sextius Gundermann*. <primus scivit> *Brissonius* 4 <Romam> et <ducentur> *Schultz*: peiorave *Schultz*: peioremve ut *vid.* *C.*: puteumve *temptavi*. Eae aquae earumve *Polenus*: eaequaerumve *C.* quae <a>qua *Crawford*: quequa *C.*: {que}qua *Polenus*: quaeque *Schultz*: quae pars *Bücheler*: quaquaque *Mommsen*: quae que<at> *Gundermann*. Fluere *Opsopoeus*, *Brissonius*: fluis *C.* <possit> *Bücheler*: <possint> *ed. pr.* Locis qua aedificia *Mommsen*: locis que edificia *C.*: aedificiis quae loca aedificia *Bücheler*: {locis} aedificiis quae *Jocundus*. V(su) F(ructuariis) *expl. Ursinus, Gundermann*: possessoribusve *Pithoeus*. vel (*bis*) *delevi* <HS> *Bücheler*: 5 <S> (*i.e. Sine*) *Crook*. *Qui d(olo) {a} m(alo)* *Bücheler*: quidā *C.* <re>sarcire *ego*. <red>aedificare <re>ponere *Crawford*: edificare ponere *C.*: {aedificia} reponere *Heinrich*. excidere *Mommsen*: et celere *C.*: {e} tollere *Gundermann*: et delere *temptavit Bücheler*. demolire *C.*: demoliri *Gundermann*. {sine dolo malo} *seclusi*. eaque *Mommsen*: aqu(a)e *C.* atque a *lacunam ind. Heinrich*: ut<i quod> *ego*, <recte – volet> *Mommsen*. <aut> *Brissonius*. Is a: his *C.* dicit *Bücheler*. dicit *C.* multa *Brissonius*: multā *C.* exerceto *Gundermann*: exercito *C.*: coercitio *edd. pretori A*: pretorio *C.*: cogendi exercendi *Crawford*: cogē. Decoercenda *C.*: cogendi coercendi *Polenus* multae dicendae *Jocundus*: multa dicenda *C.* {sunt} *Crawford*: sive *Jocundus*. esto a: est *C.* 6 R. (*i.e. Romano*) post populo *add. Bücheler*. D(are) D(amnas) E(sto) *praeunte Ursino Bücheler*: det *C.*: dare damnas dedito in marg: B². 7 qui locus *Bücheler*: quis *C.* et *seclusi*. est et erit *Bücheler* (et *del. Grimal*): steterit *C.* ne *Schultz*: neque *C.* neve *Gundermann*. obponito et *cet*] imperativum modum *rest. B², Schultz*. [in]arato *scripsi*: arat *C.* immittito *Schultz*: immidtit *C.* earum <rerum> *ego*: earum *C.* ('*scilicet* aquarum publicarum' *Gundermann*): rerum (*pro earum*) *Mommsen*. {praeterquam} *Opsopoeus* quod *C.* quae <quidem> *Opsopoeus*. 8 {et} *Heinrich*: et adv. eum *del. Scaliger*. ei (*deleto* adv. eum) *Ribbeck*: ei adv. eum ('*scilicet* locum terminatum') *Gundermann*. siremps lex ius *Scaliger*: si rem publicam ex iussu *C.* fort. siremps <res> lex ius. omnibusque *C.*: omninoque *Ribbeck*. Esseve oporteret *Ritschl*: sseque oportere *C.* 9. qui locus *Bücheler praeunte addidi*. circa fontes ...terminatus est huc transtuli (*legitur in C post* quique erunt). Fornices et muros *Polenus*: fortune[c. 4 litt.] et muror(um) *C.* terminatus *C.*: <qua> terminatum *Crawford*. <erit> *Crawford*. <pecus> *ego*. tollere liceat (*Mommsen*) quove minus (*Crawford*) in eo loco *scripsi*: [*spat. c. 15 litt. ante* Curatores] *C.* circa fontes quique erunt *cum transponendi signis C.* 'fortasse maceriae' *Bücheler*: maceria *C.* <curent> *Crawford*. recte a: rectum *C.* volent *Schultz*: volet *C.* <E.H.L.N.R.> *Mommsen*. capio *Dederich*: capto *C.*: captio *edd.* multae dictio *Scaliger*: multa edici *C.* <coercitio> <ex>rcitio<que esto *Crawford*: po.[c. 2 litt.]R citi questo *C.*: coercitioque esto *Opsopoeus*. liceto B², *Bruns*: licet *C.*: liceat *edd.* Esto a: isto *C.* ante quominus (§ 10) *spat. c. 15 litt. C.*: 'sed duo haec enuntiata apte cohaerent' *Büche-*

ler. 10 maceriaeve *Mommsen:* macerie *C.* curatores *a:* curatorum *C.* insculptave *Mommsen:* -que *C.* <eius> *post Bücheler Crawford.* rogatur *Crawford:* rogatio *C:* rogato *Mommsen:* rogator *Scaliger.* 11 coclea *scripsi:* calice *C.* liceat *MV:* licea *C.* neve *ego:* neque *C.* rogatur *Crawford:* rogato *C:* rogator *Scaliger.*

Edizione della *lex Quinctia de aquaeductibus* di C.H. Williamson, J.A. Crook e M.H. Crawford, *Roman Statutes*, vol. II, ed. M.H. Crawford, London 1996, 795-6 (FIRA I.14, pp. 152-154; Bruns p. 113; Girard p. 105):

T. Quint<c>tius Crispinus consul
 populum iure rogavit populusque iure sciuit in foro pro rostris
 aedis Diui Iuli{i} p<r(idie) <K(alendas)> Iulias , tribu<s> Sergia prin-
 cipium fuit
 pro tribu{s} Sex. <---> L. f. Virro <primus scivit>. Quicumque post
 hanc legem rogatam
 riuos, specus, fornices, fistolas, tubulos, castella lacus
 aquarum publicarum, quae ad urbem ducuntur <ducentur>, sciens
 dolo malo
 forauerit, ruperit, foranda rumpendaue curauerit, peior<a>ue
 fecerit, quo minus eae aquae <e>arumue qu<a>e <a>qua in urbem
 Romam
 ire cadere flu<ere> peruenire du<c>i <possit>, quoue m<i>nus in urbe
 Roma
 et in iis locis, qu<a> <a>edificia urbi continentia sunt erunt, in <i>is
 hortis, praediis, locis, quorum <h>ortorum, praediorum, locorum
 dominis,
 possessoribus, u(su)f(ructuarius) aqua data {uel} adtributa est {vel}
 erit,
 salia<t>, distribuatur, diuidatur, in castella, lacus [im]mi<t>tatur,
 is populo Romano <HS> centum milia dare damnas esto. et qui
 <s(ine) d(olo) {a} m(alo) quid
 eorum ita fecerit, id omne sarcire reficere restituere <reda>edi-
 ficare <re>ponere {e} tere demolire damnas esto sine dolo malo;
 <e>aqu{a}e omnia ita ut<i---> quicumque curator aquarum est erit
 <aut>, si cu-

rator aquarum nemo erit, tum {h}is praetor qui inter ciues
 et peregrinos ius dic<e>t multa{m} pignoribus cogito exerc<e>to;
 eique curatori aut, si curator non erit, tum ei pr<a>etori{o} eo nomine
 cog<n>d<i> <e>ercendi multa<e> dicenda<e> {sunt} pignoris capiendi
 ius potestasque est<o>. si quid eorum seruus fecerit, dominus eius
 HS centum milia populo <Romano> d(are) <d(amnas)> <e(sto)>. si
 quis circa riuos, specus, forni-
 ces, fistulas, tubulos, castella, lacus aquarum publicarum qu<a>e
 ad urbem Romam ducuntur ducentur < --- > terminatus <e>st {et}
 erit, ne {que} quis
 in eo loco post hanc legem rogatam quid obponit<o> molit<o>
 obsaepit<o>
 figit<o> statuit<o> ponit<o> conlocat<o> arat<o> serit<o>, neve in
 eum quid
 immi<t>tit<o> praeterquam earum <rerum> faciendarum reponenda-
 rum causa
 {praeterquam} quod hac lege licebit oportebit. qui aduersus ea quid
 fecerit
 {et} aduersus eum siremp<s> <l>ex ius{su} causaque omnium rerum
 omnibusque < --->
 esto atque uti esse{q}ue oportere<t>, si is aduersus hanc legem riuum
 specum rupisset forassetve. quo minus in eo loco pascere, herbam
 fenum secare, sentes [tollere liceat quoue minus] curatores aquarum
 qui nunc
 sunt quique erunt circa fontes et forni<ces> et muro<s> et rivos
 et specus <qua> terminatu<m> est <erit>, arbores, vites, vepres, sentes,
 †rip<a>e†, ma-
 ceria<e>, salicta, harundineta tollantur excidantur, effodi-
 antur, excodicentur <curent>, uti quod rect<e> factum esse vole<n>t,
 e(ius) h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur); eoque nomine
 iis pignoris cap<i>o multae dic<ti>o <coerciti>o <e>rciti<o>qu<e>
 esto, idque iis sine
 fraude sua facere licet<o>, ius potestasque <e>sto. quo minus
 uites arbores, qu<a>e uillis <a>edificiis macerisique inclus<a>e sunt,
 maceria<ue>,

quas curator<es> aquarum causa cognita ne demolirentur dominis
 permiserunt, quibus inscripta insculpta{q}ue essent ipsorum qui per-
 misissent cura-
 torum nomina, maneant, <eius> hac lege ni{c}hilum rogat<ur>. quo
 minus ex iis
 fontibus riuis specibus fornicibus aquam sumere <h>aurire iis, quibus-
 cumque curatores aquarum permiser<u>nt permiserint, praeterquam
 rota calice
 machina licea<t>, dum ne qui puteus neve foramen nouum fiat, eius hac
 lege ni{c}hilum rogat<ur>.

- 1 Mommsen, in Bruns, suggests supplying *de s.s.* in the small lacuna at the end of the line.
- 3 *p<r(idie)> <k(alendas)>*, Bücheler, adapting Corradino dall'Aglio.
- 4 *tribu<s>*, Brisson.
- 6 Perhaps *ad urbem <Romam>*, Schultz in Dederich; *ducuntur <et ducentur>*, Schultz in Dederich: but compare l. 24.
- 7 *peior<a>ue fecerit*, Schultz in Dederich; *puteumue fecerit*, Rodgers (1983), unnecessarily: furthermore, the word is twinned with *foramen* at l. 46.
- 8 *eae aquae <e>arumue {que} qua*, Polenus.
- 9 *flu<ere>*, Brisson; *<possit>*, Bücheler.
- 10 *qu<a> <a>edificia*, Mommsen, in Bruns.
- 12 Supp. Orsini.
- 14 *<HS>*, Bücheler; *et qui clam quid*, Schultz in Dederich; *et qui d(olo) {a} m(alo) quid*, Bücheler; *et quid {am}quid*, Mommsen, *Str.* 1020 n. 5 = *DPén* III, 377 n. 2; corr. Crook.
- 16 *ponere {e} tlere demolir<i>*, Gundermann; *excidere demolir<i>*, Mommsen, in Bruns, no doubt thinking of l. 36: but we have not yet had any trees.
- 17 *<e>aqu{a}e*, Mommsen, *St.* II, 464 n.2 = *DP* IV, 155 n. 2; *ita ut <recte factum esse volet>*, Mommsen, in Bruns: but *ita ut<i ei e re publica fideque sua uidebitur esse>* is preferable; the formula may have been abbreviated and then omitted ad unintelligible by a scribe.
- 19 *dic<e>t*, Bücheler; *multa{m}*, Brisson.
- 23 *<Romano>*, Bücheler; *d. <d.e.>*, anon. in Orsini.
- 25 *<e>st {et} erit*, Grimal; *ne {que} quis*, Schultz and Heinrich in Dederich.
- 28-9 ... *causal quae quidem hac lege ...*, Opsopoeus in apparatus.
- 30 *{et}*, Heinrich in Dederich; *siremp<s>*, Brisson.
- 34 Corr. Polenus.
- 35-6 *mal<eria>*, Bücheler.

- 38 *dic<ti>o*, Brisson.
 42 *insculpta{q}ue*, Mommsen, in Bruns.
 43 *<eius>*, Bücheler.
 45 *rota <coclea>*, Rodgers (1983).
 46 *ne{q}u<e> puteus*, Rodgers, by letter.

Trad. it.: Il console Tito Quinzio Crispino ha presentato al popolo secondo il diritto una proposta di legge e il popolo ha deciso secondo il diritto, nel foro, davanti ai rostri del tempio del divo Giulio, il giorno prima delle calende di luglio; la tribù Sergia ha votato per prima e, per la tribù, Sex.<---> Virro, figlio di Lucio. Chiunque, dopo l'approvazione di questa legge, consapevolmente e con dolo, avrà forato, rotto, curato che fossero forati o rotti, o deteriorato i canali, i condotti sotterranei, gli archi, i tubi di piombo, i tubi di terracotta, i depositi, i bacini delle acque pubbliche che sono installati in direzione dell'urbe, così da impedire che quelle acque o qualcuna di esse possa giungere, versarsi, scorrere, pervenire o essere condotta nella città di Roma o che, nella città di Roma e in quei luoghi ed edifici che sono o saranno adiacenti alla città, <o> in quei giardini, fondi o luoghi ai cui proprietari, possessori o usufruttuari l'acqua è o sarà concessa o attribuita, <l'acqua stessa> possa zampillare, essere distribuita, ripartita o immessa nei bacini e nei depositi, costui sia tenuto a dare al popolo romano 100.000 sesterzi. E chi abbia commesso qualcuno di questi atti senza dolo, sia tenuto a riparare, ricostruire, restaurare, riedificare, ripristinare, eliminare, demolire ogni cosa senza dolo; queste stesse cose le imponga e le faccia valere con multe e pegni chiunque è o sarà *curator aquarum* o, se nessuno sarà *curator aquarum*, il pretore che esercita la giurisdizione fra cittadini e stranieri; a questo titolo, quel curatore o, in mancanza del curatore, quel pretore, abbia il diritto e il potere di costringere, fare applicare, irrogare multe, prendere pegni. Se uno schiavo avrà commesso uno di questi atti, il suo padrone sia tenuto a dare 100.000 sesterzi al popolo romano. Se sarà delimitata un'area intorno ai canali, i condotti sotterranei, gli archi, i tubi di piombo o terracotta, i depositi, i bacini delle acque pubbliche che sono installati in direzione dell'urbe, in quel luogo, dopo l'approvazione di questa legge, nessuno installi, edifichi, sbarri, eriga, innalzi, posi, collochi, ari, piante né vi immetta alcunché

salvo al fine di fare o rimettere a posto queste cose, secondo ciò che si potrà o dovrà fare in base a questa legge. In questa legge nulla si dispone per stabilire l'illiceità di pascolare in quel luogo, tagliarvi erba o fieno, estirpare rovi o per impedire che i *curatores aquarum*, che sono o saranno in carica, curino che, nella zona delimitata posta intorno alle fonti, agli archi, ai muri, ai canali, ai condotti sotterranei, siano tolti, tagliati, strappati, estirpati alberi, viti, cespugli, rovi, rive, muri, salceti, canneti, nella maniera che sembrerà loro conveniente; e a questo titolo essi abbiano il diritto ed il potere di prendere pegni, irrogare multe, di coercizione e governo e ciò sia loro lecito fare senza frode. In questa legge nulla si dispone per impedire che quelle viti e quegli alberi, che sono compresi nelle fattorie, edifici e recinti, e quei muri che i *curatores aquarum*, dopo regolare inchiesta, hanno consentito ai proprietari di non demolire, e nei quali sono scritti e incisi i nomi dei curatori che hanno concesso il permesso, rimangano al loro posto. In questa legge nulla si dispone per impedire che quelli a cui i *curatores aquarum* hanno dato o daranno il permesso, possano trarre, derivare acqua da quelle fonti, canali, condotti sotterranei, archi (per cui è o sarà dato il permesso).

PRINCIPALI EDIZIONI DEL *DE AQUAEDUCTU URBS ROMAE*
 DI FRONTINO IN ORDINE CRONOLOGICO
 (dall'edizione di R. H. Rodgers, cit. p. 360 s.)

Ed. princeps (c. 1490) *De aquis que in urbem influunt libellus mirabilis*. Appended to edition of Vitruvius by Pomponius Laetus and Johannes Sulpitiuss, Rome between 1486 and 1490.

Ed. Florentina (1495) *Vitruvii Pollionis de Architectura libri decem. Sexti Iulii Frontini de aquaeductibus liber unus. Angeli Policiani opusculum quod Panepistemon inscribitur. Angeli Policiani in priora analytica praelectio, cui titulus est Lamia*, Florentiae.

Jocundus (1513): *Vitruvius iterum et Frontinus a Iocundo* [Giovanni Giocondo] *revisi repurgatique quantum ex collatione licuit*, Florence, II ed., 1522.

Ed. Baliliensis (1530) *Fragmenta vetustissimorum autorum summo studio ac diligentia nunc recognita*, Basileae, 60-102.

Ed. Argentoratensis (1543) *Vitruvii viri suae professioni peritissimi De architectura libri decem: nunc primum in Germania qua potuit diligentia excusi atque hinc inde schematibus non injucundis exornati. Adjecimus ... Sexti Iulii Frontini De aquaeductibus urbis Romae libellum ...* Argentorati.

Ed. Panviniana (1588) *Onuphrii Panvini ... Reipublicae romanae commentariorum libri tres recogniti et indicibus aucti. Accesserunt in hac editione Sex. Iulii Frontini commentarii de aquaeductibus et coloniis, itemque alia veterum scriptorum ...* Parisiis.

Keuchenius (1661) *Sexti Iulii Frontini viri consularis quae exstant Robertus Keuchenius ... notis et emendationibus illustravit*, Amsterdam.

Poleni (1722) *Sex. Iulii Frontini de aquaeductibus urbis Romae commentarius*, ed. Johannes Polenus, Padova.

Dederich (1841) *Sex. Iulii Frontini de aquae ductibus urbis Romae liber. Ad codicum mss. et vetustissimarum edd. fidem recensuit, illustravit et Germanice reddidit Andreas Dederichius*, II ed., Leipzig 1855: incorporates notes of Christian Schultz and Karl Heinrich.

Bücheler (1858) *Iulii Frontini de aquis urbis Romae libri II*, ed. Fr. Bücheler, Leipzig.

Krohn (1922), *Iulii Frontini de aquaeductu urbis Romae commentarius*, ed. F. Krohn, Leipzig (Bibl. Teubner).

Grimal (1944), *Frontin. Les aqueducs de la ville de Rome*, ed. Pierre Grimal, Paris (Collection Budé with French translation).

Kunderewicz (1973) *Sex. Iulii Frontini de aquaeductu urbis Romae*, ed. Cezary Kunderewicz, Leipzig (Bibl. Teubner).

González Rolán (1985), *Frontino. De aquaeductu urbis Romae*, ed. Tomás

González Rolán, Madrid (collección Hispánica, with Spanish translation).

F. Del Chicca, *Frontino, De aquae ductu urbis Romae. Introduzione, testo critico, traduzione e commento*, Roma 2004.

R.H. Rodgers (2004), *Frontinus, De aquaeductu urbis Romae*, Cambridge (Cambridge Classical Texts and Commentaries 42).

Altra bibliografia citata nell'apparato critico dei testi presentati:

A.G. Amatucci, *Frontiniana*, BFC 30 (1924), 187-9.

Th. Bergk, *Frontinus de aquis*, *Philologus* 32 (1873), 567.

B. Brisson, *De formulis et sollemnibus populi Romani verbis libri VIII*, Paris 1583.

I. Casaubon, *C. Suetonii Tranquilli de XII Caesaribus libri VIII ...* II ed., Paris 1610.

J.F. Corradinus de Allio, *Sexti Iulii Frontini de aquaeductibus urbis Romae loca desperatissima, quae a criticis et interpretibus omnibus intentata relicta sunt ope mss. ad veram lectionem restituta*, Venice (repr. Ed Bipontina 1788), 213-35.

M.H. Crawford, ed., *Roman Statutes*, vol. II, London 1996, 795-6.

P.F. Girard, *Textes de droit romain*, ed. VI, 1937 curata da F. Senn, p. 105 n. 17, p. 131 s. n. 3.

G. Gundermann, *BPhW* 23, 46 (1903), 1450-5 (review of C. Herschel, *The two Books on the Water Supply of the City of Rome ...*, (Boston 1899).

O. Hirschfeld, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*², Berlin 1905.

C.G. Bruns, *Fontes Iuris Romani Antiqui*, VII ed., *Tubingae*, 1909, p. 113 n. 22, p. 193 n. 47.

Th. Mommsen, *Römisches Staatsrechts*, III ed., Leipzig, 1887.

Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.

J. Opsopoeus, in O. Panvinio, *Reipublicae Romanae commentariorum libri tres recogniti et indicibus aucti. Accesserunt in hac editione Sex. Iulii Frontini commentarii de aquaeductibus et coloniis, itemque alia veterum scriptorum...*, Parisiis, 1588.

F. Orsini, in A. Agustín, *De legibus et senatus consultis*, Roma 1583.

O. Ribbeck, *Über F. Ritschls Forschungen zur lateinischen Sprachgeschichte*, *Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik* 75 (1857), 305-324.

H. Sauppe, *Review of Bücheler*, in *Göttingische Gelehrte Anzeigen* 1859, 990-7.

Lauretta Maganzani

Pianta del Priorato o dell'Aventino e pianta di Tivoli


La cd. Pianta del Priorato o dell'Aventino (CIL VI.1261), di età augustea, non è attualmente conservata nell'originale. La conosciamo da una riproduzione parziale presente nell'opera di Raffaele Fabretti, *De aquis et aquaeductibus veteris Romae dissertationes, libri tres*, stampata a Roma nel 1680 (rist. Portland, Oregon, 1972, p. 151). Si trattava verosimilmente di un frammento marmoreo di modeste dimensioni, collocato, a dire dell'A., nel giardino di S. Maria nell'Aventino, poi Priorato di Malta, all'angolo del colle che domina la via Marmorata e la piazza dell'Emporio: da qui la denominazione entrata nell'uso di 'Pianta del Priorato' o 'dell'Aventino'.

Il testo, pubblicato in CIL VI.1261, fornisce le indicazioni topografiche di una *distributio aquaria* destinata all'irrigazione di un'area rustica vicina a Roma. Mostra il tracciato di due canali superficiali provvisti di ponticelli e conserve, probabilmente derivati da un acquedotto urbano, che distribuiscono acqua ai proprietari della zona, i cui nomi, con i turni di accesso all'acqua, sono indicati in una serie di didascalie. Il primo canale, di ampiezza maggiore rispetto al secondo, compare nella parte alta della pianta ed è rappresentato da una breve curva: da esso si dirama un emissario o bocchettone di distribuzione minore che si dirige verso il *praedium* indicato in didascalia. Il secondo canale, riprodotto nella parte bassa della pianta, è un corso d'acqua di minore portata, dapprima unico, poi, sulla destra, diviso in due canali secondari: si presenta interrotto più volte da ponticelli ed è dotato di piscine. Anch'esso, a destra e a sinistra, presenta didascalie con i nomi dei concessionari dell'acqua e i turni di approvvigionamento idrico.

Un emissario del condotto maggiore (in alto) e uno di quello minore (o meglio di una delle sue derivazioni) hanno identici concessionari d'acqua (*C. Iulius Caesar* e *C. Bicoleius Rufus*): da ciò si deduce che i due

rivi dovevano far parte dello stesso acquedotto e della stessa *distributio aquaria* e che, in alto, doveva comparire il condotto principale, in basso, una sua diramazione a sua volta ripartita in canali secondari.

L'iscrizione attesta che la *distributio aquaria* prevedeva una turnazione dei concessionari: ad esempio, a destra, in basso, compare il fondo (forse) *Squaterianus* di *C. Iulius Caesar* e *C. Bicoleius Rufus*, che riceveva acqua in sei turni. A sinistra è citato un liberto imperiale di nome *Thyrus* che riceveva ben dodici turni d'acqua, essendo probabilmente il maggiore beneficiario. Al centro si indica che il fondo *Aufidianus* di un tale *C. Iulius Hymetus* riceveva acqua in due turni. Le erogazioni d'acqua avvenivano in diversi momenti della giornata, in un caso dalle 7 del mattino alle 12 (*ab hora secunda ad hora sextam*), nell'altro dalle 12 al calare del sole (*ad] occa[sum.?)* etc. Gli assegnatari sono forse membri della *familia* di Augusto, come si ricava sia dalla presenza di un *libertus Augusti* di nome *Thyrus*, sia dalla circostanza che due o forse tre dei concessionari sono *Iulii* e uno, in particolare, è un *Caius Iulius Caesar*, probabilmente il figlio di Agrippa, adottato con il fratello *Lucius* da Augusto come successore all'impero. Questo consente di datare il documento, poiché *Caius Iulius Caesar* morì in Asia nel 4 d.C.




La cd. Pianta di Tivoli (CIL XIV.3676), analoga alla precedente, fu conservata, fino al XVI-XVII sec., fuori dalle mura di Tivoli, nella chiesa di S. Pietro, ove venne trascritta da vari autori. Il testo è ripartito in due sezioni, ognuna relativa alla *distributio aquaria* a uno specifico *fundus* i cui titolari vengono citati: *fundus Domitianus* di tale *M. Salluius* o *Salvius* e *fundus Sosianus* di tale *Primus*. Oltre al testo, in alto alla pagina e al centro, si vedono due *rivi*, il secondo dei quali appare interrotto da un ponticello (cfr. l'immagine riportata in calce con le relative proposte di integrazione, tratta da E. Rodríguez-Almeida, *Formae urbis antiquae, Le mappe marmoree di Roma tra la repubblica e Settimio Severo*, Roma, 2002, 35). Questi canali erano dotati di vari *foramina*, cioè bocchettoni di erogazione, di cui il testo riporta le misure. Anche qui vengono indicati turni e orari di distribuzione dell'acqua (es. [*ab hora...*] *noctis primae ad ho[ram...diei] eiusdem* lin. 7-9).

Eccone il testo come riprodotto da E. Rodríguez-Almeida (in *Formae urbis antiquae*, cit., p. 35):

M(arci) Salv(i) Domitiano (fundo) aq[(uas ... foram(inibus)]/
 tribus primis long(is) sin[g(ulis) III s(emis) alt(is)]/
 sing(ulis) digitos decemqui[nque s(emis)];/
 supra foramen in libra [regula]/
 est quae dimidiam os[tendit]./
 dimidium altum digit[os ... et]/
 dimidium, accipiet aqu(am ab ho(ra)]/
 noctis prima<e> ad hora[m] ... diei]/
 eiusdem; reliqua fora[mina sunt?]/
 longa singula digitos [.....]/
 alta sing(ula) digit(os) decemqu[inque s(emis)?]/
 L(uci) Primi Sosiano (fundo) a[q(uas) ..; sunt?]/
 singul(a) foramina l[on(ga) dig(itos)]/
 tres et dimid(ium), alta [XV s(emis)?]/
 accipiet foraminib[us] sing(ulis)?/
 ad horam decum(am) - - -

Traduzione italiana:

Al fondo Domiziano di Marco Salvo acque ... attraverso i tre primi bocchettoni lunghi ciascuno tre dita $\frac{1}{2}$, alti ciascuno 15 dita $\frac{1}{2}$; sopra il bocchettone c'è l'indicazione del livello pari alla metà. La metà è alta dita ... la metà, prenderà acqua dall'ora della prima notte all'ora ... del medesimo giorno; i restanti bocchettoni sono lunghi dita ... alti ciascuno dita 15 $\frac{1}{2}$. Al fondo Sosiano di Lucio Primo acque ... i singoli bocchettoni sono lunghi dita 3 $\frac{1}{2}$, alti 15 $\frac{1}{2}$, prenderà (acqua) dai singoli bocchettoni fino all'ora decima ...



EDIZIONI E CENNI BIBLIOGRAFICI

CIL VI.1261 (Pianta del Priorato o dell'Aventino); il testo è riprodotto, fra gli altri, nel Catalogo della mostra *Il trionfo dell'acqua*, Roma, 1986, p. 173; CIL XIV.3676 (Pianta di Tivoli); per entrambe cfr. CIL VIII.4440 p. 448. Ampia trattazione in E. Rodríguez-Almeida, *Formae urbis antiquae. Le mappe marmoree di Roma tra la repubblica e Settimio Severo*, Roma, 2002, 23-27 (con altra lett.). Cfr. Th. Mommsen, *Römische Urkunden. I. Edict Augusts über die Wasserleitung von Venafro*, *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, XV (1850), 307-308 = *Gesammelte Schriften*, 3, Berlin, 1907, 87-88; M.P. Nilsson, *Mobiles rivi (Hor. Carm. I.7.14)*, *Eranos* 1945, 301-303. Accenni in B.D. Shaw, *Lamasba: an ancient irrigation community*, *Antiquités Africaines* 18 (1982), 74 nt. 5; S. Quilici Gigli, *L'irrigamentazione delle acque nella trasformazione del paesaggio agrario dell'Italia centro-tirrenica*, *Uomo, acqua e paesaggio: atti dell'incontro di studio sul tema*, Roma, 1997, 212 e nt. 63.

Lauretta Maganzani

3.9

Cd. *Aqua Vegetiana*

Tre differenti testi epigrafici, i primi due (*a* e *b*) pubblicati in CIL XI, 3003 add. p. 1313 = ILS 5771, il terzo in *Epigraphica* LXIV del 2002, p. 190-198 da T. Rovidotti (= AE 2002.471), documentano la realizzazione di un acquedotto privato (cd. *Aqua Vegetiana*) a favore di *Mummius Niger Valerius Vegetus*, console nel 112 d.C.

Il testo *a* (CIL XI.3003 add. p. 1313 = ILS 5771) è un'epigrafe in peperino di 26 x 22 cm, murata sulla parete sinistra dell'ingresso del Museo Civico di Viterbo¹. Di essa oggi rimangono soltanto quattro righe perché, nel bombardamento del Museo durante la II guerra mondiale², fu dispersa in più pezzi, poi risultati irreperibili, ma il testo è integrabile con le schede del Nissen e del Bormann che la videro integra.



Fig. 1. Frammento (*a*)

L'epigrafe fu trovata il 18 gennaio 1640 durante la realizzazione di lavori presso il convento di S. Maria in Gradi alla ricerca dell'origine

¹T. Rovidotti, *Due iscrizioni della regio VII. 1. Mappa fondiaria dell'ager Viterbensis* (1), *Epigraphica* 64 (2002), 190 ss. (con bibl.).

²Immagine tratta da T. Rovidotti, *op. cit.*, 191.

della cd. Fontana Grande che portava acqua alla città. Questo il testo pubblicato da Bormann in CIL XI.3003 add. p. 1313 = ILS 5771:

[Mummius Nig]er / [Valerius Vegetus] consula[ris / aquam suam Vegetian] am, quae / [nascitur in fundo Ant]oniano / [Maiore P(ubl]ii) Tulli Varronis cum eo loco, / in quo is fons est emancipatus, duxit / per milia passum ((quinque milia nongentos quinquaginta)) in vil/lam suam Calvisianam, quae est/ ad Aquas Passerianas suas, compara/tis et emancipatis sibi locis itine/ribusque eius aquae a possessoribus / sui cuiusque fundi, per quae aqua / s(upra) s(crupta), ducta est, per latitudinem structu/ris pedes decem, fistulis per latitudi/nem pedes sex, per fundos Antonian(um) / Maiorem et Antonian(um) Minor(em),/ P(ubl]ii) Tullii Varronis et Baebianum et / Philianum Avilei Commodi / et Petronianum P(ubl]ii) Tulli Varronis / et Volsonianum Herenni Polybii / et Fundanianum Caetenni Proculi / et Cuttolonianum Cornelii Latini / et Serranum Inferiorem Quintini / Verecundi et Capitonianum Pistrani / Celsi et per crepidinem sinestrior(em) / viae publicae Ferentiensis (!) et Scirpi/anum Pistraniae Lepidae et per viam / Cassiam in villam Calvisianam suam, / item per vias limitesque publicos, / ex permissu s(enatus) c(onsulto)].

Bormann schedò anche un altro frammento (*b*), oggi perduto ma pubblicato in CIL XI.3003 b. Copia identica del testo precedente, riportava, tuttavia, le sole ultime cinque righe del testo:

[. . .]alis et [. . .] / sis Scirpi[anum Pi]straniae Lepidae / et per viam Cassiam in villam suam / Calvisianam / item per vias limit[es]/que publicos, ex permissu s(enatus) c(onsulto).

Una terza copia del documento (*c*), in marmo bianco ben levigato, recante quasi la metà del testo, fu ritrovata presso S. Maria della Salute in Viterbo, riutilizzata come lastra pavimentale³. Nuovamente perduta, è stata rinvenuta da T. Rovidotti (che ne dà notizia in *Epigraphica* LXIV del 2002, p. 190-198, spec. p. 190 n. 4) nei magazzini della Rocca Albornoz di Viterbo e ora è conservata nell'omonimo museo⁴.

³ P. Giannini, *Acquedotto romano (privato) di 9 km: ce ne parla una lapide capitata li chissà come*, in Tuscìa 1988, 16-18

⁴ Immagini tratte da T. Rovidotti, *op. cit.*, 192.



Fig. 2. Frammento (c)



Fig. 3. Frammento (c)

È una lastra parallelepipedica di cm. 44x60 cm (specchio 40x60), mutila sui lati destro e sinistro e ricomposta da quattro frammenti. Eccone il testo come riportato da T. Rovidotti (*op. cit.*, p. 194). Le lettere ricostruibili in base al contesto sono evidenziate in grassetto (testo *c*):

[Mummius Niger Val]erius Vegetus cons[ul(aris) / aquam suam Vegetianam, ex f]onte qui nascitur in fundo A[n-toniano Maiore / P(ublii) Tulli Varronis cum eo loco, in] quo is fons est emancipatu[s, du]xit per m[ilia passum ((quinque milia nongentos quinquaginta)) / in villam suam Calvisianam, quae est ad] [A]quas Passerianas suas, compar[a/tis] et ema[n]cipatis sibi locis / itineribusque eius aquae a possessoribus sui cuiu/sque fundi, per quae aqua s[upra scripta, ducta est, / per latitudinem] structuris pedes decem, fistulis per I[atitudin]em pedes sex, per fundos Antonia[rum] Maiorem / et Antonian(um) Minor(em), P(ublii) Tullii Varronis et Ba]ebianum **et Philianum Avilei** Commo[di et Petronianum / Publii Tullii Varronis, et Volsonianum Here]nni **Polibi et Fundanianum** Caetenni Pr[oculi / et Cuttolonianum Cornelii Latini et Serranum I]nferiorem Quentinni **Verecundi** et C[apitonianum / Pistrani Celsi et per crepidinem sinestrior]em **viae publicae** Ferentienses (!) et Scirp[ianum / Pistraniae Lepidae et per viam Cassiam in villam] Calvisianam **suam, item** per vias lim[itesque / publicos ex permissu] s(enatus) c(onsulto).

Traduzione italiana:

Mummio Nigro Valerio Vegeto console ha condotto la sua acqua Vegeziana dalla fonte che nasce nel fondo Antoniano Maggiore di Publio Terenzio Varrone insieme con quel luogo in cui questa fonte (gli) è stata trasferita, per 5950 passi verso la sua villa Calvisiana, che si trova presso le sue Acque Passeriane, dopo che gli sono stati ceduti e trasmessi i luoghi e i percorsi di quell'acqua dai possessori di ciascun fondo attraverso cui l'acqua sopra scritta viene condotta, con un'area (di rispetto) di dieci piedi per le strutture di muratura e di sei piedi per i tubi di piombo, attraverso i fondi Antoniano Maggiore e Antoniano Minore di Publio Tullio Varrone, i fondi Bebiano e Filiano di Avileo

Commodo, il fondo Petroniano di Publio Tullio Varrone, il fondo Volsoniano di Erennio Polibio, il fondo Fundaniano di Cetennio Proculo, il fondo Cuttoloniano di Cornelio Latino, il fondo Serrano Inferiore di Quentinnio Verecundo, il fondo Capitoniano di Pistrano Celso, il lato sinistro della via pubblica ferentinense, il fondo Scirpiano di Pistrania Lepida e attraverso la via Cassia e parimenti attraverso *limites publici* per concessione in base a un senatoconsulto.

Dai testi riportati risulta che l'acquedotto Vegeziano fu realizzato dal console *Mummius Niger Valerius Vegetus* per concessione dei decurioni di una città (forse Sorrina Nova), allo scopo di approvvigionare d'acqua la sua villa *Calvisiana*. Esso misurava 5950 passi (circa 9 Km) e partiva dal colle Quinziano (alle spalle dell'attuale Porta Romana di Viterbo) fino alla zona del cd. Bagnaccio presso le *Aquae Passeris (Bacucco)*, importanti terme romane. Si tratta di una vera e propria mappa fondiaria redatta in almeno tre esemplari che inducono a credere che il senato locale volesse documentare il percorso dell'acquedotto sull'intero tragitto. Infatti il testo riporta il nome degli 11 terreni attraversati dall'acquedotto e dei relativi 9 titolari. Inoltre, lungo il percorso, il condotto attraversava la *via publica Ferentiensis*, che conduceva al *municipium* di *Ferentium* nonché *limites publici*. Si tratta peraltro di un acquedotto privato realizzato, come forse era pratica comune, acquistando sia il terreno di localizzazione della fonte che la lunga striscia di suolo occupata dai condotti (*comparatis et emancipatis sibi locis itinetalibusque eius aquae a possessoribus /sui cuiusque fundi, per quae aqua / s(upra) s(cripta), ducta est...*). Un'ipotesi sul percorso dell'acquedotto è stata formulata da R. Lanciani, in *Le acque e gli acquedotti di Roma antica (I Comentarî di Frontino intorno le acque e gli acquedotti, Memorie dell'Accademia dei Lincei 3.4, 1881, Roma, 1975, p. 591)*.

EDIZIONI E BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

CIL XI.3003 add. p. 1313 = ILS 5771; AE 2002 n. 471; AE 2002.471 = T. Rovidotti, *Due iscrizioni della regio VII. 1. Mappa fondiaria dell'ager Viterbensis (1)*, *Epigraphica* 64 (2002), 190 ss. (con altra lett.). Cfr. anche L. Capogrossi Colognesi, *Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano*, Milano, 1966, p. 91-94; G. Barbieri, *Ville romane sulle propaggini dei monti cimini presso Viterbo*, in *Campagna e paesaggio nell'Italia antica*, Atlante tematico di topografia antica, Atta 8, 1999, p. 120 e nt. 14 (con altra lett.); R. Taylor, *Public needs and private pleasures: water distribution, the Tiber river and the urban development of ancient Rome*, Roma 2000, p. 60; A. Marzano, *Roman villas in central Italy. A social and economic history*, New York 2007, p. 170; C. Bannon, *Gardens and neighbors: private water rights in Roman Italy*, University of Michigan, 2009, pp. 73-74.

Lauretta Maganzani

3.10

Tabula di Contrebia

Iscrizione su bronzo rinvenuta nel novembre 1979 a circa 18 Km a sud di Saragozza, precisamente a Cabezo de las Minas, nella località aragonese di Botorrita, lo stesso luogo dove, qualche anno prima, era stato scoperto un altro bronzo iscritto in dialetto locale, il cd. bronzo di Botorrita.

Attualmente conservata nel Museo Archeologico Provinciale di Saragozza, è costituita da una lamina di bronzo di 438 per 208 mm incisa su una sola faccia, totalmente iscritta e con il testo distribuito su venti linee. La linea 20 indica la data: le idi di maggio dell'anno del consolato di Lucio Cornelio (Cinna) e Cneo Ottavio, cioè il 15 maggio dell'87 a.C.

Il bronzo documenta la soluzione di un conflitto fra *civitates* indigene dell'*Hispania Citerior* situate nella media valle dell'Ebro. Vengono nominate quattro popolazioni, *Contrebienses*, *Allavonenses*, *Salluienses* e *Sosinestani*: i primi sono gli abitanti celtiberici di Contrebia Belaisca; i secondi sono stati identificati con i *Vascones* di Alaun (*Alavona*), i terzi con i *Sedetani* di Salduie (poi *Caesaraugusta*, oggi Saragozza), gli ultimi sono di localizzazione e provenienza ignota.

Viene riportata la sentenza arbitrale ma anche gli antecedenti del litigio: questo perché si tratta di un testo esposto in pubblico, come attestano i sei fori sulla parte alta della lamina, destinati appunto all'affissione.

Giudici del conflitto sono i membri del senato della città peregrina di *Contrebia Belaisca*. La loro decisione viene approvata dal governatore provinciale Caio Valerio Flacco.

Dalle linee finali del documento, dove si indicano i nomi dei giudici e, di seguito, i nomi dei difensori dei *Salluienses* e degli *Allavonenses*, parrebbe che parti in causa fossero soltanto gli abitanti di Salduie (*Salluienses*) e quelli di Alavona (*Allavonenses*). Ma i contenuti del litigio

e le parti in causa non sono del tutto perspicui e sono stati oggetto di numerose interpretazioni. Qui di seguito indico la mia ipotesi interpretativa.

Varie le materie del contendere. Il litigio parte dalla vendita di un terreno dai Sosinestani ai Salluiensi per scavarvi un canale di conduzione dell'acqua. Infatti gli attori, probabilmente gli Allavonensi, dicono che la vendita a suo tempo stipulata non era legittima a causa della loro opposizione. Ecco, quindi, la prima questione da giudicare: se i Sosinestani avevano diritto di vendere il terreno per la costruzione del canale ai Salluiensi nonostante l'opposizione degli Allavonensi.

La seconda questione, presumibilmente subordinata all'assoluzione dei convenuti nel primo giudizio, è la seguente: in conseguenza di tale vendita, i Salluiensi hanno di recente delimitato pubblicamente con una palizzata l'area di terreno circostante il canale, forse per effettuare i lavori e rendere il canale fruibile dopo la sua edificazione. Con riguardo a ciò, gli attori, forse ancora gli *Allavonenses*, pongono alla commissione giudicatrice la seguente alternativa. La prima è che l'area oggetto di *terminatio* e *depalatio* destinata allo scavo del canale sia pubblica della *civitas Sosinestana*, la seconda è che sia privata della *civitas Sosinestana*. Nel primo caso, la commissione deve valutare se è lecito ai Salluiensi scavare il canale in quell'area pubblica. Evidentemente si pone il problema della legittimità dello scavo di un canale destinato esclusivamente alla comunità dei *Salluienses* (infatti è da questi *terminata* e *depalata*) in un'area pubblica della *civitas Sosinestana*. Nel secondo caso, cioè se la commissione avrà verificato la natura privata di quell'area di terreno, essa dovrà dichiarare lecita l'attività di scavo del canale ma, nel contempo, imporre ai Salluiensi di pagare alla *civitas Sosinestana* il denaro per l'area privata oggetto di *terminatio* e *depalatio*, secondo l'*aestimatio* di cinque senatori appositamente nominati dai magistrati di Contrebia.

Segue la sentenza, in tutto favorevole ai Salluiensi, sia per la prima che per la seconda questione («Poiché il giudizio è di nostra competenza, nella materia della causa giudichiamo a favore dei Salluiensi») e la indicazione dei nomi degli arbitri e dei difensori delle parti.



Senatus Contrebiensis¹ quei tum aderunt iudices sunt. Sei par[ret] agrum quem Salluienses / ab Sosinestaneis emerunt rivi facendi aquaive ducendae causa qua de re agitur Sosinestanos / iure suo Salluiensibus vendidisse inviteis Allavonensibus, tum sei ita parret eei iudices iudicent / eum agrum qua de re agitur Sosinestanos Salluiensibus iure suo vendidisse; sei non parret iudicent/ iur[e] suo non vendidisse. / Eidem quei supra scriptei sunt iudices sunt. Sei Sosinestana ceivitas esset tum qua Salluienses / novissime publice depala[r]vnt, qua de re agitur, sei [i]ntra² eos palos Salluiensis rivom per agrum / publicum Sosinestanorum iure suo facere liceret, aut sei per agrum preivatam Sosinestanorum / qua rivom fieri oporteret rivom iure suo Sallui[en]sibus facere liceret dum quanti is ager aestumatu[s] / esset, qua rivos duceretur, Salluienses pecuniam solverent; tum, sei ita parret, eei iudices iudicent / Salluiensibus rivom iure suo facere licere; sei non parret iudicent iure suo facere non licere. / Sei iudicant Salluiensibus rivom facere licere, tum quos magistratus Contrebiensis quinque / ex senatu suo dederit eorum arbitratu pro agro preivato qua rivos ducetur Salluienses / publice pecuniam soluonto. Iudicium addeixit C(aius) Valerius C(aii) f(ilius) Flaccus imperator. / Sententiam deixerunt: «quod iudicium nostrum est, qua de re agitur, secundum Salluienses iudicamus». Quom ea res / iudic[ata] magistratus Contrebiensis heisce fuerunt: Lubbus Vrdinocum Letondonis f(ilius) praetor; Lesso Siriscum / Lubbi f(ilius) magistratus; Babbus Bolgondiscum Ablonis f(ilius) magistratus; Segilus Annicum Lubbi f(ilius) magistratus. / [. .]atus[. . .]ulouicum Uxenti f(ilius) magistratus; Ablo Tindilicum Lubbi f(ilius) magistratus. Caussam Salluiensium/ defendit [. .]assius [.]eihar f(ilius) Salluiensis. Caussam Allavonensium defendit Turibas Teitabas f(ilius) / [Allavo]nensis. Actum Contrebiae Balaiscae, eidibus Maieis, L(ucio) Cornelio, Cn(eo) Octavio consulibus.

¹ Nuova lettura di F. Beltrán Lloris (AE 2009.616, vd. Bibl.).

² Per F. Beltrán Lloris (AE 2009.616, cit.) all'avverbio *[i]ntra* bisogna sostituire *u<l>tra* e tradurre non 'entro questi pali', ma 'oltre questi pali'. La correzione semplificherebbe la comprensione del conflitto, dovuto alla necessità dei *Salluienses* di ottenere nuove terre pubbliche o private per la costruzione di un canale di irrigazione.

Traduzione italiana

Siano giudici i membri del senato Contrebiense che saranno allora presenti. Se pare che il terreno che i Salluiensi hanno comprato dai Sosinestani per farvi un canale e condurvi acqua, di cui è causa, i Sosinestani lo abbiano venduto ai Salluiensi con pieno diritto nonostante l'opposizione degli Allavonensi, allora, se così pare, questi giudici giudichino che i Sosinestani hanno venduto ai Salluiensi il terreno di cui è causa con pieno diritto. Se non pare, giudichino che non hanno venduto con pieno diritto. Siano giudici gli stessi sopra scritti. Se il luogo che i Salluiensi da ultimo hanno pubblicamente delimitato con una palizzata, di cui è causa, facesse parte della *civitas Sosinestana*, <e> se, entro questi pali, fosse lecito ai Salluiensi fare con pieno diritto un canale attraverso un terreno pubblico dei Sosinestani, o se fosse lecito ai Salluiensi fare con pieno diritto un canale attraverso un terreno privato dei Sosinestani nel luogo in cui bisognava che il canale fosse fatto, sempre che i Salluiensi pagassero in denaro un prezzo corrispondente alla valutazione economica del terreno attraverso cui fosse costruito il canale, allora, se così pare, questi giudici giudichino che era lecito ai Salluiensi fare con pieno diritto il canale. Se non pare, giudichino che non era lecito ai Salluiensi fare con pieno diritto il canale. Se giudicano che era lecito ai Salluiensi fare il canale, allora i Salluiensi paghino pubblicamente il denaro per il terreno privato attraverso cui viene condotto il canale ad arbitrio dei cinque senatori che i magistrati di Contrebia avranno dato. Caio Valerio Flacco, *imperator*, ha ratificato il giudizio. Hanno emesso questa sentenza: «Poiché il giudizio è di nostra competenza, nella materia della causa giudichiamo a favore dei Salluiensi». Quando la questione fu giudicata, furono questi i magistrati di Contrebia: Lubbo degli Urdinoci, figlio di Letondone, pretore; Lesso de Sirisci, figlio di Lubbo, magistrato; Babbo dei Bolgondisci, figlio di Ablone, magistrato; Segilo degli Annici, figlio di Lubbo, magistrato; ... atu... dei ulovici..., figlio di Ussente, magistrato; Ablone dei Tindilici, figlio di Lubbo, magistrato. Ha difeso la causa dei Salluiensi ...asio, figlio di ...eihar, Salluiense. Ha difeso la causa degli Allovonensi Turibas, figlio di Teitabas, Allovonense. Fatto a Contrebia Balaisca alle idi di maggio, durante il consolato di Lucio Cornelio e Gneo Ottavio.

EDIZIONI E CENNI BIBLIOGRAFICI

AE 1979.377; AE 2009.616. *Editio princeps*: G. Fatás, *Contrebia Belaisca (Botorríta, Zaragoza) II Tabula Contrebiensis*, Zaragoza 1982 (con traduzione castigliana). Altra letteratura: G. Fatás, *Noticia del nuevo bronce de Contrebia*, Boletín de la Real Academia de la Historia 176 (1979), 421-437; A. d'Ors, *Las fórmulas procesales del «bronce de Contrebia»*, AHDE 50 (1980), 1-20; A. Balil, *Un nuovo testo giuridico della penisola iberica, la tavola enea da Botorríta (Zaragoza)*, Epigraphica 42, 1-2 (1980), 199-202; J.J. De Los Mozos Touya, *Commento giuridico sul bronzo di Contrebia*, in BIDR III S. 24 (1982), 283-297 (con traduzione italiana); G. Fatás, *Romanos y Celtiberos en el siglo I antes de Cristo*, Caesaraugusta 53-54 (1981), 195-234; Id., *El Bronce de Contrebia Belaisca*, Cuadernos de Trabajos de la Escuela española de Historia y Arqueología en Roma 15 (1981), 57-66 (con traduzione spagnola); S. Mariner, *Il bronzo di Contrebia: studio linguistico*, ibidem 67-94; A. Torrent, *Consideraciones jurídicas sobre el Bronce de Contrebia*, ibidem, 95-104; Id., *El arbitraje en el bronce de Contrebia*, Studi in onore di Cesare Sanfilippo II, Milano 1982, 639-653; Id., *El origen de la "servitus aquaeductus" a la luz de la Tabula Contrebiensis*, Studi in onore di Arnaldo Biscardi 2, Milano 1982, 261-279; J.L. Murga Gener, *El iudicium cum addictione del bronzo de Botorríta*, Cuaderno de Historia Jerónimo Zurita 43-44 (1982), 7-94; Id., *La addictio del Gobernador en los litigios provinciales*, RIDA III S. 30 (1983), 151-183; J.S. Richardson, *The Tabula Contrebiensis: Roman law in Spain in the early first century B.C.*, JRS 73 (1983), 33-41 (con traduzione inglese); P. Birks, A. Rodger, J.S. Richardson, *Further aspects of the Tabula Contrebiensis*, JRS 74 (1984), 45-73 (con traduzione inglese); Id., *The tabula Contrebiensis*, Antiquity. A Periodical Review of Archaeology LVII (1983), 12-18; G. Fatás, *The tabula Contrebiensis*, Antiquity 57 (1983), 12-18; P. Fuentesecca, *Las novedades jurídicas del bronce de Contrebia*, Epigrafía Hispánica de época Romano-republicana, Zaragoza 1983, 177-181; P.B.H. Birks, *A new argument for a narrow view of litem suam facere*, TR 52 (1984), 373-387; C. Castillo, *Miscelánea epigráfica hispano-romana*, SDHI 52 (1986), 361-366 (2. *Observaciones sobre el bronce de Contrebia*); U. Laffi, *Le funzioni giudiziarie dei senati locali nel mondo romano*, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Cl. Sc. Mor., Stor. e Filol., 44 (1991), 73-86; M. Lejeune, *Notes de linguistique italique XLI. En marge de la Sententia Contrebiensium*, REL 70 (1992), 43-55; E. Bianchi, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova 1997, 311-319; G. Fatás Cabeza, *El pleito más antiguo de España. Tabula Contrebiensis*, Aquaria. Agua, territorio y paisaje en Aragón, Zaragoza 2006, 81-85; M. Giusto, *Riflessioni sulla Tabula Contrebiensis*, Minima Epigraphica et Papyrologica 9 (2006), 101-110 (con traduzione italiana); F. Beltrán Lloris, *Ultra eos palos. Una nueva lectura de la línea 7 de la Tabula Contrebiensis*, Espacios, usos y formas e la epigrafía hispana en épocas antigua y tardoantigua. Homenaje al Dr. Armin U. Rzylow, Mérida, 2009, p. 33-42 (nuova traduzione in castigliano) = AE 2009.616.


Lauretta Maganzani

3.11

Lex rivi Hiberiensis

L'iscrizione di età adrianea, nota come bronzo di Agón o *Lex rivi Hiberiensis*, fu trovata nel 1993 nel villaggio di Agón, a 60 Km a nord-est di Saragozza, nel corso di lavori di riparazione della strada tra Magallón e Gañarul. Gli scavi condotti in seguito documentano che il bronzo fu frazionato verso il V secolo d.C. in ambiente domestico: i pezzi furono poi impilati in attesa di essere riutilizzati e così sono stati ritrovati. Della lastra originale, che doveva misurare 66 cm in altezza e 86 in larghezza, rimangono i due terzi divisi in 11 pezzi. L'iscrizione, dal 1993, si trova presso il Museo Archeologico di Saragozza. Relativo ad una comunità di irrigazione che riuniva tre distretti rurali situati sulla riva destra del medio Ebro (i *pagi Gallorum* e *Segardenensis* facenti capo alla colonia romana di *Caesaraugusta*, e il *pagus Belsinonensis* facente capo al municipio latino di *Cascantum*), il documento riporta un'ampia regolamentazione degli obblighi individuali dei membri della comunità che condividevano lo sfruttamento di un lungo canale artificiale, il *rivus Hiberiensis Capitonianus*, ricevendo acqua nei rispettivi poderi per mezzo di chiuse posizionate lungo il percorso. Da qui i lavori periodici di pulitura e ripristino del *rivus* in proporzione dei rispettivi diritti individuali sulla risorsa idrica. Responsabili della corretta amministrazione e manutenzione del *rivus* erano i *magistri pagi*, in carica per un anno a partire dalle calende di giugno. A tale scopo erano legittimati ad irrogare multe e a effettuare pignoramenti. Inoltre, nei cinque giorni successivi alla loro nomina, erano tenuti a convocare i pagani in *concilium* per organizzare l'annuale svuotatura del canale a scopo di pulizia. Qualora i pagani non eseguissero personalmente i lavori prescritti, i *magistri pagi* potevano delegarne l'esecuzione a *publicani* locali, anch'essi titolari di poteri di autotutela verso i pagani inadempienti. Ma era anche assicurata ai pagani una tutela processuale (nelle forme del processo formulare) contro *magistri pagi* o *publicani* che avessero eseguito pignoramenti illegittimi

o commesso altre irregolarità. L'iscrizione si conclude con una formula concessa alla comunità, su richiesta del *magister pagi* dei pagani Caesaraugustani, dal governatore della provincia o dal *legatus iuridicus*.



Testo dell'*Editio Princeps* di Beltrán Lloris (JRS 96, 2006)¹

III.I. Edition

- 0.I [Lex (?) paganica(?)]a·paga·Gallorur[um paga* (?) Be]l̄sinonensis·
paga·Segardenensis rivi
- § I a I.1 [- - *] riuom·Hiberiensem
I.2 [- - *] molem·riui·Hibe-
I.3 [riensis- - *]e ad aliam rem a- (?)
I.4 [- - *i]m̄p̄erauerint siue quid
I.5 +c.4+* in eam rem f̄īer̄i iusserint·denuntiauerintue²
I.6 pecuniamve conferre·imperaueriñt, ex·maioris par-
I.7 tis paganorum·sententia·dum·proportionē quan-
I.8 tum quique aquae·ius·habent·sententiam·dicant;
§ I b I.9 et si qui, arbitratu·eorum·aut·eius qui operis·prae-
I.10 erit, operas·non·praestiterit alitue quid <quod>·ab eo·
I.11 imperatum·denuntiatumue erit detractauerit
I.12 moramue quo·setius·fiat·fecerit·pecuniamue·ad
I.13 diem·non·soluerit, tum·quotiens·commiserit·to-
I.14 tiens·in singula·imperata magistris pagi (denarius) XXV
I.15 d(are) d(ebeto). ·Id·omne·magistri·paga·in communē
rediguntō.
- § 2 a I.16 Cuius·eorum·qui·operas·alitue quid·praestare de-
I.17 bebūt·magistri·paga·curatoresue* praesentiam
I.18 habere* non·potueri<n>t*,·domo·familiaeue eius de-
I.19 nuntie<n>t*·et·cuius·domo familiaeue eius denū[n]t[i]-
I.20 atum·erit·ut·s(upra)·s(cripta)·est·non·dederit·feceritue, [ean]-
§ 2 b I.21 dem·poenam·quae·s(upra)·s(cripta)·est praestare·debeat. Ad r̄i-

¹ Si rinvia all'edizione per il commento e le note.

² Suggestimenti di integrazione delle ll. I.1-I.5 di M.H. Crawford come riportati nell'*editio princeps* di Beltrán Lloris, p. 153: '[Quas operas alitue quid ad] riuom·Hiberiensem/[praestare debeant quasue ad]/molem·riui·Hibe-/[riensis, praestare debent quasue]e ad aliam·rem·a-/[quae eius rivi ergo magistris pagi i]mperauerint siue quid/ aliud in eam rem...?.'

- I.22 uom·Hiberiensem·Capitonianum purgandum
 I.23 reficienndumue ab·summo usque ad molem·i-
 I.24 mam quae est·ad Recti·centurionis·omnes pa-
 I.25 gani·pro parte (*vacant* 4) ·sua·quisque praestare debe-
 I.26 ant.
- § 3a I.27 Riuos quibus·uterentur·communiter purgent re-
 I.28 feciant·ita·ut·qua·fine quisque·aquam habet
 I.29 usque·eo·operas·praestet; perfectis riuus, [a]b eā
 I.30 mole qua·quisque aquam deriuat·ad proxumam[m]
 I.31 molem·purgare*·anno bis·cum·ei·magistri pa-
 I.32 gi·diem·dixerint·denuntiauerint; id·adsidūe
 I.33 fieri·debeat·quod·ipsius dolo malo non·fiat.
 I.34 Item·si·quis·canalem·aut·pontem positum habet,
 I.35 tamquam·moles·obseruabitur·et·eum·locum is
 I.36 tueri·et·purgare debebit·et·quantum·ab ea re
 I.37 riuus·impeditus·erit·quominus·aquā iusta per-
 I.38 fluat. ·Magistri·pagi·magisterium·gerent·ex k(alendis) Iun(is)
 I.39 in k(alendas) Iunias sequentes·et·ex quo magistri·suffec-
 I.40 ti·erunt·diebus quinque proxumis pagum in
 I.41 concil[io h]abeant·maiorisque partis·pagano-
 I.42 rum·sententia·ab riuo Hiberiensi·ex ea die
 I.43 quae pa[g]ānis placuerit·aquam auertant dum
 I.44 imam·sortem aquationis·auertant·operasque ad
 I.45 eum riuum·reficiendum·purgandumque ex·idi-
 I.46 bus Iulis·inducant.
- § 4 I.47 Pagani·qui·in Belsinonensi·aut·in pago·erunt
 I.48 cum pagi magistri·denuntiauerint ad termi-
 I.49 num·proxumae uillae·Valeri·Auiani·hora secun-
 I.50 da·in concilio adesse debebunt·pro modo aqua-
 I.51 tionis·et nequis·a·concilio·discedat·ante·quam
 II.1 concil[ium(?) - - -] ad- (?)
 II.2 fuerit c+* [- - -]a
 II.3 non rec[- - mag]is

- II.4 tris·pagi [- - -] qua
 II.5 ab riuo H[iberiensi- - -]erit
 II.6 siue quis·[- - -]a
 II.7 stercus +* [- - -] in-
 II.8 cilem·e+* [- - -]iue-
 II.9 rit·aquā[- - - contra (?) m]aio-
 II.10 ris·parti[s paganorum sententiam - - -f]ecerit
 II.11 X (denarios) CCL·m[ag(istris) pagi d(are) (?) d(ebet) (?)]
- § 5 II.12 Riuo Hiber[ensi - - -]
 II.13 per·liber[tum (?) - - -]
 II.14 um·in qu+* [- - -]
 II.15 perfecta +* [- - - intra dies quinque pro- (?)]
 II.16 *xūmas eodem[- - -]
 II.17 ++* AṬVM qu [- - -]
- § 6 II.18 Si aquae dū[cendae (?) - - -]
 II.19 * Belsinōṇ[- - -]
 II.20 noque cae+* [- - -]
 II.21 iḍemque no+[c.4]+D+*[- - -]
 II.22 quibus·aqua in riuo defecerit +* [- - -]
 II.23 mīsue merentur riuos paganico[s (?) - - -]
 II.24 purgare·sarcireque debbit· in [diebus quinque (?) pro-]
- § 6 bis II.25 xūmīš (?). (?) * Quibus·riuus· Hiberien[sis - - -]
 II.26 fuerit pueros sartosque hab[- - -]
 II.27 ṣeṇṭentia (?) pūrum ṣa[rturnque- - -]
 II.28 quīd magistri·p[agi- - -]
 II.29 iḍicauerint·t+* [- - -]
 II.30 quī (?) riuom pu[rum (?) - - -]
 II.31 +ūm* d(are) d(ebet) (denarios); quicum[que (?) - - -post- (?)]
 II.32 quāṃ usus fuerit[- - -]
 II.33 *oblīgauerit (denarios) XXV[- - -]
 II.34 quantum eius IN++* [- - -]³

³ L'editore, nel lavoro in corso di pubblicazione negli Atti del convegno *Lex rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità di irrigazione della Spagna romana* (cit. in bibl.), dal titolo *'La lex rivi Hiberiensis nel suo contesto: i pagi e l'organizzazione dell'irrigazione in Caesar Augusta'*, (op. cit. in bibl. accoglie dubitativamente la proposta di D. Nörr (op. cit.

- § 7 II.35 Si quis liberum·tabu[larium (?)- - -]
 II.36 magistri pagi sustu[- - -]
 II.37 quiş quişque fecerit [- - -]
 II.38 magistri pagi suo magi[sterio- - -]
 II.39 B+SATO+++++ERE* [- - -]
 II.40 SP+C+++++VAT++++* [- - -]
 II.41 deçem(?) quibus magist[- - -]
 II.42 paganorum pro portio [ne- - -]
- § 8 II.43 Quorum rem suam agent [- - -actio (?) perse-]
 II.44 cutioue est[o] in (?) eum (?)+++* [- - - mag(istris) pagi pub-]
 II.45 licanoue quiçumque ++* [- - -]
 II.46 pignoris capio* erit qu* [- - -]
 II.47 bus pignus dare noluer[it (?) - - -]
 II.48 PRO+++AVERIT* (?)⁴ aut dare no[luerit (?) - - - (denarios) (?)
 XXV mag(istris) pagi]
 II.49 publicanoue is·d(are)·(debeto)·
- § 9 II.50 In his rebus omnibus per[- - -]
 II.51 publicanos·duos·quos·u[- - -]
 II.52 quod·ex hac·lege pignus [- - -]
 II.53 captum·erit·in diebus·qui[nque proxumis in qui-]
 II.54 bus·captum·erit·luito (?) n+++* [- - -mag(istris) pagi]
 III.1 publicanoue·eorum in paganico sub praecone uen-
 III.2 dere·liceto.
- § 10 III.3 Si quis pignus indebite·a·se captum esse arbitrabitur, · in
 III.4 diebus quinque proxumis·iudicium·cum·mag(istris)·pagi·pub-
 III.5 licanoue addicat qui·eo loco iuri dicundo praeerit,
 III.6 ex quo·is·erit·qui·contra·legem·fecisse dicitur, iudici-
 III.7 um·intra dies quinque·fniatur.

in bibl.) di integrare con *inte[rerit]*.

⁴ Nel lavoro citato nella nota precedente, l'editore, accoglie qui la proposta di D. Nörr (op. cit. in bibl.) di '*prohibuerit*' invece di PRO+++AVERIT.

- § 11a III.8 Si quis suo magisterio quid earum rerum quod adversus
 III.9 hanc legem factum erit persecutus non erit, eisdem poe-
 III.10 nas quas qui commiserunt mag(istri) pagi paganis praesta-
 III.11 re debent eiusque rei in magistros pagi actio persecu-
 III.12 tioue omnibus paganis esto; persecutor eius poenae
 III.13 [eius quod (?) exactum erit dimidium in commu[ne]*
 redigunto;
 III.14 [dimidium (?) habere(?) lice(?)]to
- § 12a III.15 [Si (?) aquatio (?) - - -*]naria erit et alius utitur utiue
 III.16 [poterit (?), ---*]it auerteritue siue quid fecerit
 III.17 [quo (?) minus (?) - - -*]e uti possit, ei cuius aqua fuerit,
 (denarios)⁵
 III.18 [- - -tum (?) quotien(?)]s⁶ intererit praestare debeat. ·Si·
 III.19 [quis (?) ad (?) iusiurandu(?)]m adigere maluerit dum ipse ca-
 III.20 [lumniae (?) causa (?) * no]n recuset⁷, is cum quo agetur iura-
 III.21 [re debeat(?) et (?) si (?) non(?)] iurauerit, eandem poenam quae
 III.22 [s(upra) (?) s(cripta) (?) est (?) praestare (?) debeat(?)]·
- § 13 III.23 [Si quis suo magis]terio quod ex hac lege facere (*vacat*) o-
 III.24 [portet non f]ecerit, (denarios) XXV in singulas res paganis
 III.25 [praestare debeto eiu]sque poenae petitio persecutiou[e]*
 III.26 [in magistros pag]i omnibus paganis esto; persecutor
 III.27 [eius (?) quod (?) exactum (?)] erit dimidium paganis reddito;
 III.28 [dimidium (?) poen]ae habeto.

⁵ III.15-17, suggerimenti di M.H. Crawford (come da ed. princ. di Beltrán Lloris, p. 156): '[Si aquatio binaria siue ternaria erit et alius utitur utiue/ [poterit, si quis eorum interer]it auerteritue siue quid fecerit/ [quo minus quis eorum liber]e uti possit, ei cuius aqua fuerit (denarios) / ...'. All'inizio forse '[Si aquatio extraordi]naria...'

⁶ L'editore, nel lavoro già cit., in corso di pubblicazione negli Atti del convegno *Lex rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica* cit. accoglie qui dubitativamente la proposta di D. Nörr (op. cit. in bibl.) suggerita da J. Platschek, di integrare con [XXV quantumue eiu]s. invece di [- - -tum(?) quotien(?)]s. Lo stesso per la proposta di J. Platschek [aut quantum eiu]s presentata nello stesso convegno.

⁷ III.19-20, suggerimento di M.H. Crawford (come da ed. princ. di Beltrán Lloris, p. 156): '... dum ipse ca-/[ueri sibi ab eo no]n recuset...'

- § 14 III.29[Si (?) quis (?) ab (?) aliquo (?) p]oenam-ex hac lege petet,
 ·is-a quo poe-
 III.30 [na petita (?) fuerit (?)] uadimonium-ad eum-qui-proxumae
 III.31 [iurisdictio]nī (?)·municipi-aut-coloniae praeerit
 III.32 [promittat (?) - - -pr]oxūmae (?) rationis⁸ h̄abita ex
 edicto-Mi-
 III.33 [nici / -nuci* (?) - - -]añi (?) l̄eg(ati) Aug(usti) ·cl̄ar̄īssim̄i
 uiri ut̄ in
 III.34 [- - -*]+++* p̄r̄om̄īt̄t̄i·oportebit-iudicem⁹
 III.35 [- - -* inter] quos·controuersia-erit-extra ordi-
 III.36 [nem,- - -*] quā* secundum l̄egem¹⁰·intra dies quin-
 III.37 [que proxumas quibus (?) d̄at̄ūs erit pronuntiet.
- § 15 III.38[Is (?) qui (?) cum (?) ali]quo hac lege·aget-petetue hanc-for-
 III.39 [mulam accipi]to (*vacat*) Iudex esto. Quiquit parret-e-lege
 III.40 [riui (?) Hiberiensis (?)] quae lexs-est-ex conuentione paga-
 III.41 [nica (?) omnium (?) C]āsaraugustanorum·Gallorum Cas-
 III.42 [cantensium* Bels]inonensium·paganorum·illum
 III.43 [illi dare oportere],¹¹ ++* iudex·illum·illi·c(ondemnato),
 ·s(i) ·n(on) ·p(arret) ·a(bsolvito).
- § 16 III.44 [Hanc legem -c.4-* Fu(?)]ndanus·Augustanus·Alpinus·leg
 (atus)
 III.45 [pr(o) (?) pr(aetore) (?) Imp(eratoris) Caes(aris) Tra]īani
 Hadriani·Aug(usti) ·aditus· a ·magis-

⁸ L'editore, nel lavoro già cit., in corso di pubblicazione negli Atti del convegno *Lex rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica* cit., accoglie qui, avendola confermata sul bronzo, la lettura di J. Platschek [*di*]numerationis invece di [*pr*]oxumae(?) rationis.

⁹ L'editore, nel lavoro già cit., in corso di pubblicazione negli Atti del convegno *Lex rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica* cit., accoglie qui, avendola confermata sul bronzo, la lettura di di J. Platschek (presentata nel corso dello stesso convegno) di *oporteret* in luogo di *oportebit*.

¹⁰ III.34-36, suggerimenti di M.H. Crawford (come da ed. princ. di Beltrán Lloris, p. 157): 'ut in /[edicto pr. urb.] promitti oportebit iudicem-/[que is qui i. d. praeerit inter] quos controversia erit extra ordi-/[nem dato ea lege] qua secundum legem...'

¹¹ L'editore, nel lavoro già cit., in corso di pubblicazione negli Atti del convegno *Lex rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica* cit., dubita della proposta di D. Nörr (op. cit. in bibl.) di integrare con [*illi dare facere oportere ei*]us invece di [*illi dare oportere*] per mancanza di uno spazio sul bronzo.

III.46 [tro pagi pagano]rum·Caesaraugustanorum·L(ucio) ·Man-
 III.47 [lio (?) L(uci) f(ilio) (?) Ani(ensi tribu) (?) Mate(?)rno
 sancxit(!)·ratamque·esse iussit.

Traduzione italiana

(in molti punti la traduzione è indicativa, avendo tenuto conto delle integrazioni meramente congetturali e/o delle interpretazioni proposte da M. Crawford e indicate in nota nell'*editio princeps* di F. Beltrán Lloris)

[Lex (?) paganica (?)] del *rivus* del *pagus* dei Galli, del [*pagus*(?)] *Bel-sinonensis* e del *pagus Segardenensis*.

§ Ia (I. 1-8) [*Relativamente a quelle opere o quant'altro (?) che*] per il *rivus Hiberiensis* [*essi debbono porre in essere e alle prestazioni che debbono essere effettuate per*] la diga del *rivus Hiberiensis* e [*circa le attività che i magistri pagi (?)*] abbiano ordinato in ogni altro campo [*connesso all'acqua del rivus(?)*], o qualunque altra cosa essi abbiano ordinato o notificato di fare in questa materia, o (se abbiano) ordinato una contribuzione in denaro, (tanto avvenga) in accordo con il parere della maggioranza dei pagani, purché esso sia espresso proporzionalmente alla singola quantità di diritto spettante sull'acqua.

§ Ib (I. 9-15) E se qualcuno, a giudizio di quello o di quelli che saranno preposti ai lavori, non avrà effettuato i lavori o qualunque altro compito gli sia stato assegnato o notificato da uno di loro, o se ne sarà sottratto o si sia attardato così da renderne meno efficace la realizzazione o non avrà versato il denaro nel termine, per ciascuna di queste mancanze, sia tenuto a dare 25 denari per ogni singolo ordine (inosservato) del *magister pagi*. Tutto ciò i *magistri pagi* lo computino nel fondo comune.

§ 2a (I. 16-21) Se di quello, fra gli interessati, tenuto ad effettuare le opere o altro, i *magistri pagi* o i *curatores* non avranno potuto ottenere la presenza, ne diano notifica alla casa o alla di lui famiglia e se la persona alla

cui casa o famiglia è stata fatta la notifica come sopra scritto, non avrà dato o fatto (quanto richiesto), sia tenuto a pagare la stessa pena indicata sopra.

§ 2b (I. 21-26) Alla pulitura e riparazione del *rivus Hiberiensis Capitonianus*, dalla sua estremità superiore fino all'ultima mole che è nei pressi (della proprietà) del centurione *Rectus*, tutti i pagani devono contribuire in proporzione della rispettiva quota.

§ 3a (I. 27-33) I canali che usano in comune devono pulirli e ripararli, ciascuno effettuando il lavoro fino al punto in cui ha accesso all'acqua; una volta predisposti i canali, ciascuno (sarà tenuto), due volte all'anno, nel giorno in cui i *magistri pagi* glielo abbiano comunicato o notificato, a pulire il tratto compreso fra la chiusa da cui lui deriva acqua e la chiusa successiva; sarà tenuto a fare ciò assiduamente perché l'inadempienza sarà imputata a suo dolo.

§ 3b (I. 34-38) Anche il canale o il ponte che uno abbia installato, sarà trattato come una chiusa ed egli dovrà mantenere in buone condizioni e pulire quel luogo e tutta l'area che, a causa di queste installazioni, possa impedire al *rivus* di far defluire la giusta quantità di acqua.

§ 3c (I. 38-46) I *magistri pagi* gestiranno il loro ufficio dalle calende di giugno alle calende di giugno successive e, dal momento in cui saranno eletti *magistri*, nei cinque giorni successivi, riuniscano il pago in concilio e, su parere della maggior parte dei pagani, a partire dal giorno che i pagani vorranno, deviino l'acqua dal *rivus Hiberiensis* fino a deviare la provvista d'acqua dell'ultimo lotto (di terreno) e, a partire dalle idi di luglio, effettuino le opere di ripristino e pulitura del *rivus*.

§ 4 (I. 47-II.1) I pagani che saranno nel (distretto) *Belsinonensis* o nel *pagus*, quando i *magistri pagi* glielo notificheranno, all'ora seconda, presso il termine della *villa* più vicina di Valerio Aviano, dovranno riunirsi in concilio nel rispetto delle modalità di ripartizione dell'acqua. E nessuno si allontani prima che ...

§§ 4-6 (II.1-34) *Norme riguardanti i canali (specialmente la loro pulitura) il cui significato non è chiaro, incluso (§ 6) un uso non autorizzato di acqua da parte del Belsinonenses.*

§ 7 (II. 35-42) *Paragrafo di contenuto incerto riguardante i magistri pagi e forse un liberto.*

§§ 8-9 (II.43-III.2) *Pegni e publicani: il § 8 sembra stabilire il diritto dei magistri pagi e dei publicani di pignorare beni di chi non abbia potuto o voluto pagare le somme dovute, e il § 9 stabilisce che due publicani devono operare in quest'ambito e che, se il debito non viene pagato entro cinque giorni, i beni pignorati possono essere venduti dai magistri pagi o dal publicano in una pubblica asta tenuta nel paganicum.*

§ 10 (III. 3-7) *Se qualcuno penserà che un pegno gli sia stato preso indebitamente, entro i successivi cinque giorni, il titolare della iurisdictio nel luogo da cui provverrà colui che si dice aver agito illegalmente, deve istituire un processo con i magistri pagi o il publicano. Il processo si deve concludere entro cinque giorni.*

§ 11 (III. 8-14) *Se qualcuno, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza, non avrà perseguito qualsiasi comportamento tenuto contro questa legge, i magistri pagi dovranno versare ai pagani pene pecuniarie identiche a quelle degli autori dell'illecito. E al riguardo sia concessa a tutti i pagani la facoltà di agire processualmente contro i magistri pagi. Chi abbia proposto l'azione per ottenere il pagamento della pena, ne versi la metà nel fondo comune e [possa tenere per sé l'altra metà].*

§ 12 (III. 15-22) *[Se si avrà un turno di irrigazione straordinario / Se la provvista d'acqua sarà ripartita fra due o tre (?)] e qualcun'altro se ne serva o [potrà] servirsene, [e se qualcuno di loro si sarà intromesso nell'uso (?)] o lo avrà modificato o avrà fatto qualcosa [affinché qualcuno di essi (?)] possa servirsene, egli sia obbligato a pagare [---] denarii alla persona a cui spetti l'acqua [per ogni intromissione]. Se [qualcuno]*

abbia preferito costringere [ad un giuramento], purché egli stesso non lo ricusi [per calunnia], quello contro cui si agisca sia tenuto a giurare e, se non avrà giurato, sia tenuto a versare la stessa pena pecuniaria sopra scritta.

§ 13 (III. 23-8) [Se qualcuno, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza] [non] abbia fatto ciò che [sia obbligato] a fare in base a questa *lex*, [è tenuto a pagare] ai pagani 25 *denarii* per ciascuna mancanza, e tutti i pagani siano legittimati ad agire [contro i *magistri pagi*] e a perseguire questa penalità; chi assume l'iniziativa dell'azione è tenuto a versare ai pagani metà [di quanto esatto] e può trattenere [l'altra metà della pena].

§ 14 (III. 29-37) [Se uno] reclami [da un altro] il pagamento di una pena in base a questa legge, quello a cui la pena [sarà stata reclamata?] prometta vadimonio (di comparire) presso colui che è titolare della giurisdizione nel municipio o colonia più vicini tenendo conto della *ratio* ... (?) sulla base dell'editto di Mi[nucio (?) Fund]anus (?), legato dell'imperatore, senatore, come è obbligatorio promettere nell'[*editto del pretore urbano* (?)], e [la persona titolare della giurisdizione deve assegnare (?)] un giudice *extra ordinem* [a] quelli [tra] cui ci sarà una disputa, [alla condizione] che egli emetta il giudizio secondo la legge entro i cinque giorni [successivi a quello] in cui egli sarà stato assegnato.

§ 15 (III.38-43) Colui che agirà o avrà una pretesa contro qualcuno in base a questa legge, [riceva] questa formula. Sia giudice. Qualunque cosa sembra che quello debba dare a quello in base alle legge [del *rivus* (?) *Hiberiensis* (?)], legge che deriva dalla convenzione paga[nica] [di tutti] i pagani, i Galli di Caesaraugusta e i *Belsinonenses* di *Cascantum*, il giudice condanni quello a favore di quello, se non gli sembra lo assolva.

§ 16 (III. 44-47) [---]ndanus Augustanus Alpinus legato [pro (?) pretore (?) dell'imperatore Cesare] Traiano Adriano Augusto, adito dal *magister* [*pagi*] dei *pagani Caesaraugustani*, Lucio Man[ilio (?) Mate]rno (?), [il figlio di Lucio (?), della tribù aniense (?)], ha sancito (!) e ordinato che sia ratificato.

EDIZIONI E CENNI BIBLIOGRAFICI

Editio princeps: F. Beltrán Lloris, *An irrigation Decree from Roman Spain: The Lex Rivi Hiberiensis*, *Journal of Roman Studies* XCVI, 2006, pp. 147-197 (con traduzione inglese). La notizia della scoperta fu data in *AE* 1993, 1043 = *HEp* 5 (1995), 911. Il testo fu menzionato per la prima volta da F. Beltrán, *Inscripciones sobre bronce: ¿un rasgo característico de la cultura epigráfica de las ciudades hispanas?*, XI Congreso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 18-24 September 1997), Roma 1997, pp. 21-37. Altra bibliografia: I. Aguilera, M. Beltrán Lloris, *Excavaciones arqueológicas en torno al Bronce de Agón: Las Contiendas (Agón, Zaragoza)*, *Arqueología Aragonesa* 1993, Zaragoza, 1997, pp. 61-65; F. Beltrán Lloris, *Nuevas perspectivas sobre el riego en Hispania: la Lex Rivi Hiberiensis*, *Actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua "La Hispania de los Antoninos (98-180)"*, Valladolid 10, 11 y 12 de noviembre de 2004, L. Hernández Guerra ed., Valladolid 2005, pp. 129-139; Id., *Irrigación y organización del territorio en la antigua Cascantum: el testimonio de la Lex Rivi Hiberiensis*, Navarra en la antigüedad: propuesta de actualización, J. Andreu Pintado ed., Pamplona, 2006, pp. 229-244; Id., *Rural communities and civic participation in Hispania during the Principate*, Repúblicas y ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo, F. Marco, F. Pina, J. Remesal edd., Barcelona 2006, pp. 257-272; Id., *La epigrafía romana sobre el agua en la cuenca media del Ebro. El 'Bronce de Agón'*, in *Aquaria. Agua, territorio y paisaje en Aragón*, Zaragoza 2006, pp. 86-93; F. Beltrán Lloris, M.A. Magallón, *El territorio*, Zaragoza - Colonia Caesar Augusta, F. Beltrán Lloris ed., Roma, 2007, pp. 97-107; D. Nörr, *Prozessuales (und mehr) in der lex rivi Hiberiensis*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 125 (2008), pp. 108-188; C. Castillo, *La tabula rivi Hiberiensis: carácter del documento*, in *Espacio, tiempo y forma. Historia Antigua XXI* (2008), pp. 255-257; F. Beltrán Lloris, *Le territoire de colonia Caesar Augusta (Saragosse) et ses premiers habitants*, *Espaces et sociétés à l'époque romaine: entre Garonne et Èbre. Hommages à Georges Fabre*, L. Callegarin, F. Rechin edd., Pau, 2009, pp. 55-67; C. Castillo, *Documentos de regadío en el valle del Ebro: ¿Figuraba la vascona Cascantum en el Bronce de Agón?*, *Los vascones de las fuentes antiguas. En torno a una etnia de la Antigüedad peninsular*, Barcelona, 2009, pp. 415-421; P. Le Roux, *Le pagus dans la Péninsule Ibérique*, *Chiron* XXXIX (2009), pp. 19-44; R. Mentxaka, *Lex rivi Hiberiensis, derecho de asociación y gobernador provincial*, *Ridrom*, Abril 2009, pp. 1-46; F. Beltrán Lloris, *El agua y las relaciones intercomunitarias en la Tarraconense*, *Aquam perducendam curavit. Captación, uso y administración del agua en las ciudades de la Bética y del occidente romano*, L.G. Lagóstena, J.L. Cañizar, L. Pons edd., Cádiz, 2010, pp. 21-40; F. Beltrán Lloris, A. Willi, *El regadío en la Hispania romana: estado de la cuestión*, in *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad*

de Granada XXI (2011), pp. 9-56; A. Torrent, *Las acciones populares en la lex rivi Hiberiensis*, in RIDROM IX (2012), pp. 104-172; Id., *Los publicani en la ex rivi Hiberiensis*, in Rivista di Diritto Romano XIII (2013), pp. 1-10; Id., *'Lex rivi Hiberiensis': desde el proceso formulario a la 'cognitio extra ordinem'*, in Index, Quaderni camerti di studi romanistici, 41 (2013), pp. 437-454; Id., *Estructuras políticas menores en la Tarraconense de época adrianea: el pagus en la lex rivi Hiberiensis*, in corso di pubblicazione in Minima Epigraphica et Papyrologica; Id., *Los magistri pagi en la lex rivi Hiberiensis: naturaleza y funciones*, in corso di pubblicazione in Iura, Rivista Internazionale di diritto romano e antico. In corso di pubblicazione anche gli atti del convegno *Lex rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità di irrigazione della Spagna romana*, a cura di L. Maganzani e C. Buzzacchi, Università Cattolica e Bicocca, 2-3 luglio 2012.

Lauretta Maganzani

3.12

Cippo di Salde

Stele iscritta trovata a *Lambaesis*, nell'antica provincia di *Numidia Consularis Superior*, nell'ottobre del 1866 (sotto si riproduce la foto del calco conservato a Roma presso il Museo della civiltà romana). È incisa su una base in origine esagonale (alta 1,65 m) di cui si conserva circa la metà. Sono infatti rimasti tre lati iscritti (larghi 0,45 m), ciascuno intitolato ad una diversa virtù, *Patientia*, *Virtus* e *Spes*, corrispondenti alle divinità femminili scolpite nella parte alta del cippo, nonché ai meriti che il dedicante, il *librator* Nonio Dato, riteneva di aver dimostrato nella difficile situazione descritta nell'iscrizione. L'epigrafe, infatti, mancante della parte iniziale e finale (compresa nei tre lati perduti), raccoglie testi di diversa origine atti a dimostrare, nelle intenzioni del dedicante, l'eccezionalità del suo apporto alla costruzione dell'acquedotto di *Saldae* in Mauritania Cesariana. I testi, tuttavia, non sono presentati in ordine cronologico, ma dando la precedenza a quelli che il dedicante considerava più significativi. Così, all'inizio del testo conservato, compare la richiesta, datata 152 d.C., del *procurator* della *Mauritania Cesariana* Vario Clemente a nome della città di *Saldae* a M. Valerio Etrusco, legato propretore della *legio III Augusta* di stanza a Lambesi, di inviare il *librator* Nonio Dato per risolvere alcuni gravi problemi inerenti alla costruzione dell'acquedotto cittadino. Poi compare la descrizione in prima persona dell'impresa di Nonio Dato, fino all'inaugurazione dell'acquedotto da parte di Vario Clemente. Segue il testo di una lettera inviata qualche anno prima (verso il 148) da *Porcius Vetustinus*, procuratore della Mauritania Cesariana, a C. Novo Crispino, legato propretore della *legio III Augusta* di Lambesi, per chiedergli di poter trattenerlo ancora per qualche tempo a *Saldae* il *librator* Nonio Dato.

Riordinando queste informazioni, risulta che Nonio Dato, *librator* – cioè ingegnere topografo particolarmente qualificato nella misurazione

delle differenze di livelli del terreno - in forza alla terza legione 'Augusta' di stanza a Lambesi, verso il 137 d.C. aveva progettato l'acquedotto di *Saldae* e, a questo scopo, era stato inviato dal legato della *legio III Augusta* al *procurator* della Mauritania Cesariana, *Petronius Celer*. Dopo aver svolto il lavoro e aver consegnato il progetto a Petronio Celere, Nonio Dato era tornato a Lambesi.

I lavori iniziarono e, poco prima del 150, *Porcius Vetustinus*, *procurator* della Mauritania Cesariana dopo *Petronius Celer*, li ispezionò dichiarandosene soddisfatto, soprattutto per l'intervento essenziale di Nonio Dato. In quell'occasione, infatti, il *librator* risulta essere ritornato a *Saldae* e *Porcius Vetustinus*, in una lettera riportata alla fine del testo conservato, ringrazia *L. Novius Crispinus*, legato propretore della III legione Augusta, di averglielo reinviato proprio per l'indispensabile apporto del tecnico alla prosecuzione dei lavori. In questa data *Nonius Datus* è ormai divenuto *evocatus*, cioè veterano richiamato in servizio per le sue speciali capacità. Tuttavia, il *librator* non poté trattenersi a lungo a *Saldae* a causa dell'insorgere di una malattia.

Ma, un errore nell'esecuzione del progetto riportò Nonio Dato a *Saldae* per la terza volta verso il 152, chiamato dal nuovo *procurator* della *Mauritania Cesariana* Vario Clemente, su richiesta della città di *Saldae*, per risolvere una serie di problemi insorti nel corso dell'esecuzione dell'opera e tali da compromettere l'esito dei lavori: la lettera di richiesta, inviata verso il 153 da Vario Clemente a Valerio Etrusco, legato propretore della *legio III Augusta* di Lambesi, compare all'inizio dell'iscrizione.

Anche questa volta l'intervento di Nonio Dato fu risolutivo, come lui stesso mostra nel seguito del testo, descrivendo il proprio operato con terminologia tecnica e arguzia espositiva. Dice, infatti, di avere raggiunto la sede dei lavori solo dopo essere stato derubato dai briganti e lasciato nudo e malconco con i suoi (forse una squadra specializzata che lo accompagnava). Lì si sarebbe accorto che lo scavo aveva deviato dal percorso fissato nel progetto e che, per questo, i cunicoli, aperti da una parte e dall'altra del monte, non riuscivano ad incontrarsi. Così, con l'impiego di manodopera scelta di rango militare, Nonio Dato avrebbe risolto il problema e il condotto, una volta scavato e riempito

d'acqua, viene ufficialmente inaugurato dal *procurator* Vario Clemente. Segue nel testo l'enigmatica espressione *modios quinque* (= 43 litri e 77 centilitri), indicativa forse della portata dell'acquedotto in un tempo dato o, come suggerisce Jean Pierre Laporte¹, di un'offerta annuale (di grano?) promessa da Nonio Dato alle tre divinità che figurano nella parte alta della sua stele.

¹ *Op. cit.* in bibliografia, p. 752



.....Patientia Virtus. Spes.....

...../ [Varius Clemens Valerio] Etrusco: 'et Salditane civitas splendidissima et ego cum Salditanis rog(a)mus te, domine uti Nonium Datum, veteranus leg(ionis) III Aug(ustae), libratores, horteros veniat Saldas, ut quod relicum est ex opere eius perficiat'. Profectus sum et inter vias latrones sum passus; nudus saucius evasi cum meis; Saldas veni; Clementem procuratorem conveni. Ad montem me perduxit, ubi cuniculum dubii operis flebant, quasi reliquendus habebatur, ideo quot perforatio operis cuniculi longior erat effect(a) quam montis spatium. Apparuit fossuras a rigorem errasse, adeo ut superior fossura dextram petit ad meridiem versus, inferior similiter dextram suam petit ad septentrionem: duae ergo partes relicto rigore errabant. Rigor autem depalatus erat supra montem ab orientem in occidentem. Ne quis tamen legenti error fiat de fossuris, quo est scriptum 'superior' et 'inferior', sic intellegamus: superior est pars, qua cuniculus aquam recipit, inferior, qua emittit. Cum opus adsignar(em), ut scirent, quis quem modum suum perforationis haber(et), certamen operis inter classicos milites et gaesates dedi et sic ad compertusionem montis convenerunt. Ergo ego, qui primus libram feceram, ductum atsignaveram, fieri institueram secundum formam, qu(a)m Petronio Celeri pro(curatori) dederam, opus [effeci]. Effectum aqua missa dedicavit Varius Clemens proc(urator). Modios V.

Ut lucidius labor meus circa duc(tum) hoc Saldense pareret, aliquas epistulas subieci. Porci Vetustini ad Crispinum: 'Benignissime, domine, fecisti et pro cetera humanitate ac benivolentia tua, quod misisti ad me Nonium Datum evocatum, uti tractare[m] cum eo de operibus, quae curanda suscepit. Et ideo, quamquam tempore urguer et Caesaream festinarem, tamen Saldas excucurri et aquae ductum bene inchoatum, sed magni operis inspexi et quod absolvi sine curam Noni Dati non potest, qui it simul diligenter et fideliter tractavit. Et ideo rogaturus eram, concedere nobis, uti mensibus aliquis rei agendae immoraretur, nisi incidisset [in] infirmitatem contractam [ex laboribus].

Traduzione italiana.

‘Pazienza, Virtù, Speranza. Vario Clemente a Valerio Etrusco: La splendida città di *Saldae* ed io stesso con tutti i cittadini ti preghiamo, signore, di esortare il *librator* Nonio Dato, veterano della Legione III Augusta, a venire a *Saldae* per portare a termine ciò che ancora resta della sua impresa.

Io partii e lungo la strada fui aggredito dai briganti; riuscii a sfuggire nudo e malconco con i miei; arrivai a *Saldae*, mi presentai al procuratore Clemente. Egli mi condusse al monte, dove ormai si disperavano per il cunicolo male impostato; si pensava quasi di abbandonarlo, perché la lunghezza della perforazione superava quella del monte stesso. Era chiaro che lo scavo aveva deviato dal percorso fissato, al punto che il tratto superiore teneva la destra verso sud e quello inferiore verso nord: le due parti, abbandonata la linea fissata, se ne andavano per conto loro. Il tracciato era stato definito con paline sopra il monte da oriente a occidente. Tuttavia non doveva esserci errore di lettura riguardo allo scavo, in quanto [nel progetto] è scritto ‘superiore’ e ‘inferiore’; così si comprende che la superiore è la parte da cui il cunicolo prende acqua, l’inferiore quella che la scarica. Dopo aver assegnato il lavoro secondo le competenze di ciascuno, misi in gara tra loro le truppe scelte di marina e i Gaesates² e arrivarono così insieme alla perforazione del monte. Così dunque io che prima avevo quotato i livelli, determinato il percorso del condotto e ordinato che fosse realizzato conforme al progetto che avevo lasciato al procuratore Petronio Celere, portai a compimento l’impresa. Con l’immissione dell’acqua, il procuratore Vario Clemente dedicò l’opera finita. 5 *modii* (cioè m³ 52.38 ca.). Perché appaia con maggior chiarezza il lavoro da me compiuto su questo condotto di *Saldae*, ho aggiunto alcune lettere: lettera di Porcio Vetustino a Crispino: ‘Signore generosissimo, hai tenuto un comportamento pieno di umanità e benevolenza mandandomi l’evocato Nonio Dato perché io trattassi con lui delle opere di cui si è assunto la curatela. E perciò, benché io fossi

² Truppe il cui nome deriva da un tipo di giavellotto usato in Gallia, il che, tuttavia, non doveva rispecchiare la competenza specifica: P. Zanovello, in *Utilitas* necessaria cit., 135 nt. 5.

incalzato dal tempo e dovessi affrettarmi a partire per Cesarea, tuttavia mi recai immediatamente a *Saldae* e osservai che l'acquedotto era stato bene iniziato ma che si trattava di un gran lavoro impossibile da concludersi senza l'intervento di Nonio Dato, il quale lo condusse insieme con diligenza e fedeltà. E pertanto stavo per chiedergli di concedermi di fermarsi qualche mese per condurre a termine la cosa, se non fosse incappato in una malattia presa [sul lavoro].

EDIZIONI E CENNI BIBLIOGRAFICI

CIL VIII.2728 (cfr. CIL VIII.18122) = ILS 5795 = AE 1996.1802. Particolarmente utile la spiegazione di J.P. Laporte, *Notes sur l'aqueduc de Saldæ (Bougie)*, L'Africa Romana XI.2, Atti dell'XI convegno di studio, Cartagine, 15-18 dicembre 1994, cur. M. Khanoussi, P. Ruggeri, C. Vismara, Sassari, 1996, pp. 736-752 (= AE 1996.1802). Altra lett.: S. Gsell, *Les Monuments antiques de l'Algerie*, I, Paris, 1902, pp. 250-252; D. Giorgetti, *Da Erone di Alessandria a Nonio Dato. Note sul sistema di avanzamento in cavo cieco degli acquedotti*, Romana Gens. Boll. Ass. Archeol. Romana 1 (1984), pp. 19-24; P. Zanovello, *Caratteristiche tecniche degli acquedotti romani nelle fonti epigrafiche*, L'Africa romana 11.2 (1996), pp. 667-682; Ead., *Le fonti epigrafiche*, Utilitas necessaria. Sistemi idraulici nell'Italia romana, cur. I. Riera, Milano, 1994, pp. 101-104 (con trad. it. di parte del testo a p. 101); R. Catalano, *Acqua e acquedotti romani. Fontis Augustei aquaeductus*, Napoli, 2003, pp. 27-29 (con trad. it. di parte del testo a p. 28-29); A.D. Bianco, *Aqua ducta, aqua distributa. La gestione delle risorse idriche in età romana*, Torino, 2007, pp. 74-77.

Lauretta Maganzani

Tabula di Lamasba

La cd. *Tabula* di Lamasba, datata al regno di Elagabalo (218-222 d.C.), proviene dalla località di Lamasba in Numidia, importante centro urbano del Maghreb meridionale. La sua edizione è frutto di numerosi rinvenimenti successivi: per primo E. Masqueray, all'inizio del 1877, scoprì nell'area delle rovine della città, corrispondente all'attuale località di Ain Merwana in Algeria, due ampi frammenti rettangolari (corrispondenti alla parte alta, di destra e di sinistra, della *tabula*). Lo scopritore ne diede notizia nel vol. XXI della *Revue Africaine*¹. Il documento fu poi pubblicato da Willmanns, con un breve commento, in CIL VIII.4440 e p. 956. In seguito Dessau ritrovò sul luogo una parte del preambolo che collegava i frammenti già noti. Da qui il testo fu ripubblicato, prima nell' *Ephemeris Epigraphica* 7 (1892), num. 788, pp. 251-260 (cfr. anche la nota in *Ephemeris Epigraphica* 5, num. 1279), poi, nella stessa forma, in CIL VIII.18587 (con note di Dessau e J. Schmidt a p. 1780-1782) e in ILS 5793. Fu a breve riedito da S. Gsell in *Recherches archéologiques en Algérie* (Paris, 1893, p. 82-85) con l'aggiunta di due frammenti nuovamente scoperti, il primo dei quali si collegava al primo delle precedenti edizioni. Da ultimo M.F.G. De Pachtère in *Mefra* 28 del 1908, p. 373-405, pubblicò l'iscrizione per intero. Il testo è stato approfonditamente studiato, fra gli altri, da B.D. Shaw in due ampi lavori del 1982 e 1984 (cfr. bibl.).

È costituita da lastre di pietra recanti una piccola parte del regolamento di una comunità di irrigazione stilato, come risulta dal preambolo, da una commissione arbitrale (di cui fa parte un certo Valentino) *ex decreto* dell'*ordo decurionum* e dei coloni di Lamasba. Lo scopo era documentare la soluzione dei conflitti sorti all'interno della comunità circa i tempi di distribu-

¹ 2° Rapport à M. le Général Chanzy, Gouverneur Général de l'Algérie, sur la mission dans le Sud de la province de Constantine, *Revue Africaine* (1877), pp. 37-41. Cfr. anche il rapporto in *Bulletin de Correspondance Africaine* 3 (1884), p. 223.

zione dell'acqua ai singoli beneficiari a partire da una fonte perenne o da un acquedotto (cd. *Aqua Claudiana*). Infatti l'area territoriale a cui il testo si riferisce è a tutt'oggi una zona semi-arida con precipitazioni irregolari. Ma le piogge, di solito concentrate da ottobre ad aprile, potevano anche tardare fino al mese di gennaio, il che avrebbe rallentato la semina e compromesso i raccolti. Infatti la coltivazione doveva avere per oggetto cereali, grano, orzo e miglio, cioè vegetali con ciclo produttivo invernale, e ulivi (espressamente menzionati nell'iscrizione). Per questo motivo i coltivatori di Lamasba si dotarono di questo sistema di irrigazione 'artificiale' che durava dal 25 settembre alla fine di marzo. Tuttavia, l'uso dell'acqua proveniente dalla fonte perenne doveva non di rado provocare dissidi fra i beneficiari. Da qui la stesura di questo regolamento di ripartizione delle risorse idriche nel semestre invernale, anche a documentazione della soluzione della controversia sorta in quell'anno e risolta dalla commissione arbitrale.

Dal testo conservato risulta che i fondi irrigati erano disposti su *scalae*, cioè a terrazze di diversa altezza; ai fondi l'acqua arrivava verosimilmente attraverso canalette a loro volta alimentate da un collettore orizzontale, la cd. *matrix*, che correva lungo ciascun terrazzamento, alimentato forse da un bacino o cisterna collegati alla fonte perenne, la cd. *Aqua Claudiana*.

L'iscrizione, preceduta dal titolo imperiale di Elagabalo e dal preambolo che illustrava le ragioni della sua redazione, è disposta in tre colonne che riportano l'elenco dei concessionari in base alla posizione della relativa parcella sulla terrazza, la relativa superficie da irrigare espressa in K (unità di misura dal significato controverso²), la durata e la data dell'irrigazione. Ciascun proprietario, a seconda del numero di K di cui era titolare, otteneva l'acqua per un certo lasso di tempo espresso in ore e mezz'ore. Ad esempio, il primo nome della prima colonna della prima scala è di un certo *Mattius Fortis* che, per 308 K, riceve acqua dalla I ora del 25 settembre alla quinta ora e mezza dello stesso giorno per quattro ore e mezza: *Mattius Fortis K 308 ex h(ora) (prima) d(iei) (septimi) kal(endas) octobr(es) in h(oram) (quintam dimidiam) d(iei) eiusdem p(ro) p(arte) s(ua) h(orae) (quattuor et) s(emis)*.

² Secondo C. Meuret (*AntAfr* 32, 1996, pp. 87-112: cfr. bibl.), K sarebbe una misura di superficie corrispondente a un *cubitus*: da qui l'A. deduce che le parcelle irrigate dovevano misurare da 1,4 a 55,5 iugeri: cfr. AE 1996.1801.

I concessionari hanno tutti nome latino o latinizzato. Erano soprattutto uomini, ma non mancano le donne. Di alcuni viene indicata la qualifica di veterani, di altri di *heredes*, il che significa che la concessione idrica era trasmissibile per successione ereditaria insieme al fondo. Spesso concessionari con lo stesso gentilizio risultano avere fondi confinanti o comunque localizzati sulla stessa *scala*.

Il documento attesta che l'irrigazione si faceva in due regimi differenti, in *aqua descendens* e *ascendens*, utilizzando uno dopo l'altro gli stessi canali. Il primo regime comportava un flusso d'acqua maggiore del secondo: di ciò si teneva conto nella distribuzione prevedendo una maggiore durata per l'irrigazione dei fondi alimentati ad *aqua ascendens* che per quelli alimentati ad *aqua descendens*. Sul significato di questa distinzione sono state fatte varie ipotesi: fra queste, interessante quella di C. Meuret (*AntAfr* 32, 1996, p. 87-112) secondo cui l'*aqua descendens* avrebbe indicato il momento in cui il bacino si svuotava per l'irrigazione; l'*aqua ascendens*, quello in cui il bacino, quando l'acqua era arrivata a un certo livello, si riempiva di nuovo.



TESTO

Imp(eratore) Caes(are) M(arco) Aurelio Inv(i)cto Pio Felice Aug(usto), amplissimo [sacerdote dei invicti Solis Elagabali, quaesita re per - -et]/ Valentinum, quibus ea res delegata est ex decr(e)to ordinis et colonor[um Lamasbensium, aquarum quae da]/ri solitae sunt, constitit ita debere aquam decurrere si quando fo[ns decurrit, ut monstrat forma infra scripta aquae decur]/rentis quae propterea distributa interim/ [- -] non est, quoniam tempora //

Scala I / ex VII Kal(endas) Oktobr(es) primo mane/ quo Claudiana descendit ad matrice(m) rigan/da(m) h(ora) I //

Mattius Fortis // KCCCVIII ex h(ora) I d(iei) VII kal(endas) Octobr(es) / in h(oram) VS d(iei) eiusdem p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) IIIIS //

Flavius Adiu/tor vet(eranus) // K CCCL ex h(ora) VS d(iei) VII Kal(endas) Octobr(es) / in h(oram) XS d(iei) eiusdem p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) V/

her(edes) Apulei Faustini // K CXVII ex h(ora) XS d(iei) VII Kal(endas) Octobr(es) in / h(oram) XII d(iei) eiusdem p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) IS //

Apule(i)us Roga/tianus // K CX ex h(ora) XII d(iei) VII Kal(endas) Octobr(es) / in h(oram) IS noctis eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) IS //

Apul(i)eus Africanus // K CX ex h(ora) IS noctis VII Kal(endas) Octo/bres in h(oram) III noctis eiusd(em)/ diei p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) IS //

Apule(i)us Pro/cessus // K CCXX ex h(ora) III noc(tis) VII Kal(endas) Octobr(es) / in h(oram) VI noc(tis) eiusdem d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) IIII(!) //

her(edes) Aelii Chry/sae // K D ex h(ora) VI noc(tis) VII Kal(endas) Octobr(es) / in h(oram) IS d(iei) VI Kal(endas) Octobr(es) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) VIIS //

Aemilius Se/cundus // K CCCCL ex h(ora) IS d(iei) VI Kal(endas) Octobr(es) / in h(oram) VIII d(iei)/ eiusdem p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) VS //

Steminia Aeme/rita // K CCCC ex h(ora) VIII d(iei) VI Kal(endas) Octobr(es) in h(oram) II/ noct(is) eiusdem p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) VI //

Aelius Felix // K CC ex h(ora) II noc(tis) VI Kal(endas) Octobr(es) in h(oram)/ V noc(tis) eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) III //

her(edes) Mari Sa/turnini // K CC ex h(ora) V noc(tis) VI Kal(endas) Octobr(es) in h(oram)/ VIII noc(tis) eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) III //

Maria Satura // K CL ex h(ora) VIII noc(tis) VI Kal(endas) Octobr(es)/ in h(oram) X noc(tis) eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) II //

[h]er(edes) Mari Ca[tu]llini // K CL ex h(ora) X noc(tis) VI Kal(endas) [Octobr(es)] in h(oram) XII/ noc(tis) eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) II //

[Mar?]ia Dona[tu]lla // K C ex h(ora) XII noc(tis) VI Kal(endas) Octobr(es) in / h(oram) IS d(iei) V Kal(endas) Octobr(es) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) IS/

[Mar?]ius Felix // K CC ex h(ora) IS d(iei) V Kal(endas) Octobr(es) in h(oram) IIIIS / d(iei) eiusd(em) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) III //

[- - -] // K XXXX ex h(ora) IIIIS d(iei) V Kal(endas) Octobr(es) in h(oram) IIIIS d(iei) / in [h(oram) VI d(iei) e]iusd(em) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) IS/

[- - -] // [K - - - ex h(ora) VI d(iei) V] Kal(endas) Oc(tobres) in h(oram) VIS d(iei) / [eiusd(em) p(ro) p(arte)] s(ua) h(oras) S] //

[- - -] // [K - - - ex h(ora) VIS d(iei) V Kal(endas) O]ctobr(es) in h(oram) XI d(iei)/ [eiusd(em) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) IIII]S //

[- - -] // [K - - - ex h(ora) XI d(iei) V Kal(endas) Octobr(es) in] h(oram) V noc(tis)/ [eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) VII] //

[- - -] // [- - - ex h(ora) V noc(tis) V Kal(endas) Octobr(es) in h(oram) - - -] d(iei) / [IV ante Kal(endas) Oct(obres) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) - - -] //

Manilius Aufi/dianus // K CCLX ex h(ora) IIII noc(tis) XIII [Kal(endas) Nov(embres) in h(oram)]/ VIII noc(tis) eiusd(em) d(iei) [p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) IIII] //

her(edes) Manili Rog/ati // K DCCLXXXX ex h(ora) VIII noc(tis) XIII [Kal(endas) Nov(embres)]/ et XIII Kal(endas)/ Nov(embres) quo Claud(iana) a[scendit in h(oram) S noc(tis)] eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) [XVIS] //

Octavia Donata // K CCCCVI ex h(ora) S noc(tis) XIII Kal(endas) [Nov(embres) in h(oram) X] / noc(tis) eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) VIIIS] //

Fl(avius) Fortis vet(eranus) // K DC ex h(ora) X noc(tis) XIII Kal(endas) [Nov(embres) in h(oram) S]/ noc(tis) XII Kal(endas) Nov(embres) [p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) VIIIS] //

her(edes) Manili Ro/gati // K DC ex h(ora) S noc(tis) XII Kal(endas) Nov(embres)/ [- - -] d(iei) XI Kal(endas) Nov(embres) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) [---] //

Sextilia Macrina // K DC ex h(ora) IIII d(iei) XI Kal(endas) Nov(embres) [in h(oram) VS noc(tis)]/ eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) X[IIIS] //

C(aius) Publil(ius) Valens // K DL ex h(ora) VS noc(tis) XI Kal(endas) [Nov(embres)] / [in h(oram)] VIS d(iei) X Kal(endas) Nov(embres) p(ro) [p(arte) s(ua) h(oras) XIII] //

Fuficius Messianus // K CLXV ex h(ora) VIS d(iei) X Kal(endas) Nov(embres) / [in h(oram) XS d(iei)] eiusd(em) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) IIII //

Fufici Felix et / Priscianus // K CCCLX ex h(ora) XS d(iei) X Kal(endas) Nov(embres) / in [h(oram) VII noc(tis)] eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) [VIIIS] //

Dentilius Se/nex // K CCC ex h(ora) VII noc(tis) X Kal(endas) No[v(embres)] / [in h(oram)] II d(iei) VIIII Kal(endas) Nov(embres) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) [VII] //

Dentil(ius) Maximus // K CCCXL ex h(ora) II d(iei) VIIII Kal(endas) Nov(embres) in [h(oram) X]/ d(iei) eiusd(em) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) VIII //

Germania Cas/tula // K DCCCIII ex h(ora) X d(iei) VIIII Kal(endas) Nov(embres) / et VII[I Kal(endas) Nov(embres)] quo Claudiana descend[it] in h(oram) III d(iei) eiusd(em) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) X[VII] //

Germanius Pe/tronianus // K CCCCL ex h(ora) III d(iei) VIII Kal(endas) Nov(embres) [in h(oram)]/ VIIIIS [d(iei) eiusd(em) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) VIS] //

Germanius Den/tilianus // K CCCCXL ex h(ora) VIIIIS d(iei) [VIII K]al(endas) No[v(embres) in h(oram)]/ IIII noc(tis) eius[d(em)] d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) [VIS] //

Sextilius Aemer/itus // K CCL ex h(ora) IIII n[oc(tis)] VIII Kal(endas) Nov(embres) [in h(oram)]/ VIIS noc(tis) eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) [III]S //

Germanius Va/lentinus // K DCLXIII ex h(ora) [VIIS noc(tis)] VIII Kal(endas) Nov(embres) in [h(oram)] II/ [d(iei) VII Kal(endas) Nov(embres) p(ro)] p(arte) s(ua) h(oras) VIS //

Marius Honoratus // K CII ex (hora) II d(iei) VII Kal(endas) Nov(embres) in h(oram) [IIIS d(iei)] eiusd(em) p(ro) p(arte) s(ua) h(oram) IS //

Scala III/

Aemilius Secundus // K [II(milia)]CCC ex h(ora) IIIS d(iei) VII Kal(endas) Nov(embres) [in h(oram) III noc(tis)] VI Kal(endas) Nov(embres) / inibi a[d matricem] rigand(am) h(oram) I p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) [XXXVS] //

Valerius Crassus // K I(mille)D ex h(ora) III noc(tis) VI Kal(endas) N[ov(embres)] in h(oram) IS noc(tis) V Kal(endas) Nov(embres) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) [XXIIS] //

Laelius [- - -] // K CCCC ex h(ora) IS noc(tis) V Ka[l(endas) N[ov(embres) in h(oram) VIIS] noc(tis) V Kal(endas) N[ov(embres)] p(ro) p(arte) [s(ua) h(oras) VI] //

[- - -] // [K - - - -] ex h(ora) VIIS noc(tis) [V Kal(endas) Nov(embres) - - -] //

[- - -] // [K - - - ex h(ora)] XI (?) n[oc(tis) V Kal(endas) Nov(embres) - - -] //

[- - -]M[- - -] // K IIII(milia) ex h(ora) VIIS d(iei) XV Kal(endas) Dec(embres) / et XIII et XIII/ et XII / quo / Claudiana ascend(it) / in h(oram) VII d(iei) / eiusd(em) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) LXXIS //

[- - -]R[- - -] // K I(mille) ex h(ora) VII d(iei) XII Kal(endas)

Dec(embres) in h(oram) VII d(iei) XI Kal(endas) / Dec(embres) p(ro)
p(arte) s(ua) h(oras) XXIII //

[- -]N[- -]tis // K DCCCCXVIII ex h(ora) VII d(iei) XI Kal(endas)
Dec(embres) in h(oram) V d(iei) X Kal(endas) / Dec(embres) p(ro)
p(arte) s(ua) h(oras) XXII //

[- -]ANI // K DCC ex h(ora) V d(iei) X Kal(endas) Dec(embres)
in h(oram) VIIIS noc(tis) / eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras)
XVIS //

[- -]X[- -] // K DXL ex h(ora) VIIIS noc(tis) X Kal(endas)
Dec(embres) in h(oram) XS d(iei) VIII / Kal(endas) Dec(embres)
p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) XIII //

[- -]PPV[- -] // K CCCCLXXXX ex h(ora) XS d(iei) VIII
Kal(endas) Dec(embres) in h(oram) X noc(tis) eius/d(em) d(iei) p(ro)
p(arte) s(ua) h(oras) XIS //

[- -]M[- -] // K DCLX ex h(ora) X noc(tis) VIII Kal(endas)
Dec(embres) in h(oram) VIIIS / d(iei) VIII Kal(endas) Dec(embres)
quo Claudiana desc(endit) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) XS //

[- -]ius // K CC ex h(ora) VIIIS d(iei) VIII Kal(endas) Dec(embres)
in h(oram) XIS d(iei) / p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) III //

[- -]s Satur[nin]us // K I(mille)CCC ex h(ora) XIS d(iei) VIII
Kal(endas) Dec(embres) in h(oram) VII d(iei) / VII Kal(endas)
Dec(embres) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) XVIIIIS //

[- -]s Gallo(nius?) [- -] // K I(mille)CCX ex h(ora) VII d(iei)
VII Kal(endas) Dec(embres) in h(oram) I d(iei) / VI Kal(endas)
Dec(embres) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) XVIII //

[- -]tur[- -] // K DCCCXLVIII ex h(ora) I d(iei) VI Kal(endas)
Dec(embres) in h(oram) IS noc(tis) / eiusdem d(iei) p(ro) p(arte)
s(ua) h(oras) XIIS //

[- -]vena[- -] // K CCCCXX ex h(ora) IS noc(tis) VI Kal(endas)
Dec(embres) in h(oram) VIIS / noc(tis) eiusdem d(iei) p(ro) p(arte)
s(ua) h(oras) VI //

[- -]ntis[- -] // K CCCC ex h(ora) VIIS noc(tis) VI Kal(endas)
Dec(embres) in h(oram) IS / d(iei) V Kal(endas) Dec(embres) p(ro)
p(arte) s(ua) h(oras) VI //

[Qua]dra[tus?---] // K CCCLXXXV ex h(ora) IS d(iei) V Kal(endas)

Dec(embres) in h(oram) VII d(iei) eiusd(em) / p(ro) p(arte) s(ua)
h(oras) VS //

[- - -] Ianua[ri]us // K CCCLX ex h(ora) VII d(iei) V Kal(endas)
Dec(embres) in h(oram) s(emis) noc(tis) eius/dem d(iei) [p(ro)] p(arte)
s(ua) h(oras) VS //

[- - -]Rogati [- - -]// K II(milia)LXV ex h(ora) s(emis) noc(tis) V
Kal(endas) Dec(embres) in h(oram) VIIS / noc(tis) IIII Kal(endas)
Dec(embres) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) XXXI //

[- - -]kastus [- - -]// K DCCXXX ex h(ora) VIIS noc(tis) IIII
Kal(endas) Dec(embres) in h(oram) VIS/

d(iei) III Kal(endas) Dec(embres) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) XI //

[- - -] // [- - -] ex h(ora) VIS d(iei) III Kal(endas) Dec(embres) in
h(oram) II noc(tis)/ eiusdem d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) VIIS //

[- - -]s // K I(mille)CCCL ex h(ora) II noc(tis) III Kal(endas)
Dec(embres) in h(oram) X d(iei)/ pr(idie) Kal(endas) Dec(embres)
p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) XX //

[- - -] // K I(mille)CL ex h(ora) X d(iei) pr(idie) Kal(endas)
Dec(embres) in h(oram) III d(iei) Kal(endas) Dec(embres) p(ro)
p(arte) s(ua) h(oras) XVII //

[- - -] // K DCCC ex h(ora) III d(iei) Kal(endas) Dec(embres) in
h(oram) [- - -] noc(tis) eiusd(em) d(iei) p(ro) p(arte) s(ua) h(oras) XII //

[- - -] // K I(mille)DCCCCLV ex h(ora) III noc(tis) Kal(endas)
Dec(embres) in h(oram) VIIS noc(tis) [IIII Non(as) Dec(embres)
p(ro) p(arte)] s(ua) h(oras) XXVIIIIS //

[- - -] // K I(mille)CC (?) ex h(ora) VIIS noc(tis) IIII Non(as)
Dec(embres) in h(oram) II noc(tis) [III] Non(as) De[c(embres)] p(ro)
p(arte) s(ua) h(oras) XVIIS //

[- - -] // [--- ex h(ora) II noc(tis)] III Non(as) Dec(embres)/
e[t pr(idie) Non(as) Dec(embres) qu]o Clau[d(iana)] ascend(it) in
[h(oram) VII(?) d(iei) p(ro) p(arte)] s(ua) h(oras) XVII(?) //

[- - -] // [- - -] in h(oram) [- - - p(ro)] p(arte) s(ua) h(oras) [- - -] //
Iulius Felix vet(eranus)// K DC / q(ui) (fuit) Furni / [- - -] h(oras)
[VIII] //

h(eredes) Rutili Luppi // K I(mille)C [- - - XVIIIS] //

Cornelius Expec/tatus // K LXX [- - -] h(oram) [I]//

Iunius Saturni/nus vet(eranus) / q(ui) f(uit) Nargu(dudis?) // K
DCL [- - X] //

Germanius Va/lens // K DCVIII [- - -] //

h(eredes) Germani Pe/troniani // K DCXX [- - -] VIIIIS //

Germanius Va/lentinus // K DCLX III [- - -] //

Licina Domitia // K DCCCC [- - -] //

Trebius Barba/rus // oleae CCVI [- - -] //

P(ublius) Aemilius Rufi/nus // oleae CCCCLXXXI //

Scala [- - -] /

Lollia Mustia // K CLV [- - -] // p(ro) p(arte) s(ua) [II] //

Iulia Victoria // K CCXLV [- - -] //

Apuleus Roga/tus // K CL [- - -] //

Caecilius Victor / Maior // K CCLIII / [- - -] //

Fufci Felix et / Priscianus inibi Messi(ani) // K DC [- - -] //

Q(uintus) Caecilius Satur/ninus // K DC [- - -] //

Aelius Victor et / Val(eria) Fortunata // k DCCCXXVI [- - -] //

her(edes) Septimi Feli/cionis // K DCXXXI [- - -] //

Iulius Fortuna/tus // K DXXX [- - -] //

her(edes) Iuli Petro/niani // K DXXX [- - -] //

Claudius Euti/cianus // K DCCCXCI [- - -] //

[- - -]nius Se[- -] // K I(mille?) [-----].

Traduzione italiana

Sotto l'imperatore Cesare Marco Aurelio Invitto Pio Felice Augusto Elagabalo, amplissimo sacerdote del dio Sole invitto, essendo stata esaminata la questione attraverso - - - Valentino, ai quali questa questione è stata delegata per decreto dell'*ordo* dei decurioni e dei coloni di Lamasba, ... delle acque che sono solite essere date, si è stabilito che l'acqua debba scorrere quando scorre la fonte, come mostra la forma scritta sotto dell'acqua che scorre, la quale che per questo viene distribuita poiché i tempi ...

Scala I: (l'irrigazione comincia) dalla mattina del giorno 7 delle ca-

lende di ottobre (25 settembre), primo giorno in cui l'acqua Claudiana scende. Per il riempimento della matrice, (occorre) un'ora.

Mattius Fortis, K 308 dall'ora I (ore 6.00 a.m.) del giorno delle VII calende di ottobre (25 settembre), all'ora V $\frac{1}{2}$ (h. 10.30) dello stesso giorno, (cioè in tutto), per la sua parte, ore 4 e mezza.

Flavius Adiutor veterano, K 350 dall'ora V $\frac{1}{2}$ (h. 10.30 a.m.) del giorno delle VII calende di ottobre (25 settembre), all'ora X $\frac{1}{2}$ (h. 15.30) dello stesso giorno, (cioè in tutto), per la sua parte, 5 ore.

Eredi di *Apuleius Faustinus*, K 117 dall'ora X $\frac{1}{2}$ (h. 15.30) del giorno delle VII calende di ottobre (25 settembre), all'ora XII (h. 17.00) dello stesso giorno, (cioè in tutto), per la loro parte, 1 ora e mezza.

Apuleius Rogatianus, K 110 dall'ora XII (h. 17.00) del giorno delle VII calende di ottobre (25 settembre), all'ora I $\frac{1}{2}$ (h. 18.30) della notte dello stesso giorno, (cioè in tutto), per la sua parte, 1 ora e mezza.

Apuleius Africanus, K 110 dall'ora I $\frac{1}{2}$ (h. 18.30) del giorno delle VII calende di ottobre (25 settembre), all'ora III (h. 20.00) della notte del medesimo giorno, (cioè in tutto), per la sua parte, 1 ora e mezza.

Apuleius Processus, K 220 dalla ora III della notte (h. 20.00) delle VII calende di ottobre (25 settembre), all'ora VI (h. 23.00) della notte del medesimo giorno, (cioè in tutto), per la sua parte, 3 ore.

Eredi di *Aelius Chrysa*, K 500 dall'ora VI (h. 23.00) della notte delle VII calende di ottobre (25 settembre), all'ora I $\frac{1}{2}$ (h. 6.30) delle VI calende di ottobre (26 settembre), (cioè in tutto), per la loro parte, 7 ore e 30.

Aemilius Secundus, K 450 dall'ora I $\frac{1}{2}$ (h. 6.30) del giorno delle VI calende di ottobre (26 settembre), all'ora VIII (h. 13.00) dello stesso giorno, (cioè in tutto), per la sua parte, 6 ore e 30.

Stemina Aemerita, K 400 dall'ora VIII (h. 13.00) del giorno delle VI calende di ottobre (26 settembre), all'ora II della notte del medesimo giorno (h. 19.00), (cioè in tutto), per la sua parte, 6 ore.

Aelius Felix, K 200 dall'ora II della notte (h. 19.00) delle VI calende di ottobre (26 settembre), all'ora V della notte del medesimo giorno (h. 22.00), (cioè in tutto), per la sua parte, 3 ore.

Eredi di *Marius Saturninus*, K 200 dall'ora V della notte (h. 22.00)

delle VI calende di ottobre (26 settembre), all'ora VIII della notte del medesimo giorno (1.00 a.m.), (cioè in tutto), per la loro parte, 3 ore.

Maria Satura, K 150 dall'ora VIII della notte (1.00 a.m.) delle VI calende di ottobre (26 settembre), all'ora X della notte del medesimo giorno (h. 3.00 a.m.), (cioè in tutto), per la sua parte, 2 ore.

Eredi di *Marius Catullinus*, K 150 dall'ora X della notte (h. 3.00 a.m.) delle VI calende di ottobre (26 settembre), all'ora XII della notte del medesimo giorno (h. 5.00 a.m.), (cioè in tutto), per la loro parte, 2 ore.

Maria Donatulla, K 100 dall'ora XII della notte (h. 5.00 a.m.) delle VI calende di ottobre (26 settembre), all'ora 1 ½ del giorno (ore 6.30 a.m.) delle V calende di ottobre (27 settembre), (cioè in tutto), per la sua parte, 1 ora e 30.

Marius Felix, K 200 dall'ora 1 ½ (h. 6.30 a.m.) del giorno delle V calende di ottobre (27 settembre), all'ora IIII ½ (h. 9.30 a.m.) del medesimo giorno, (cioè in tutto), per la sua parte, 3 ore.

..... K 40 dall'ora IIII ½ (h. 9.30 a.m.) del giorno delle V calende di ottobre (27 settembre), all'ora VI (h. 11.00) del medesimo giorno, (cioè in tutto), per la sua parte, 1 ora e 30.

..... K Dall'ora VI (h. 11.00) del giorno delle V calende di ottobre (27 settembre), all'ora VI ½ (h. 11.30) del medesimo giorno, (cioè in tutto, per la sua parte) mezz'ora.

..... K dall'ora VI ½ (h. 11.30) del giorno delle V calende di ottobre (27 settembre) all'ora XI (h. 16.00) del medesimo giorno, (cioè in tutto, per la sua parte) 4 ore e mezza.

..... K dall'ora XI (h. 16.00) del giorno delle V calende di ottobre (27 settembre), all'ora V della notte del medesimo giorno (h. 23.00), (cioè in tutto), per la sua parte, 7 ore.

..... dall'ora V della notte (h. 23.00) delle V calende di ottobre (27 settembre), alle ore del IV giorno precedente alle calende di ottobre (28 settembre), (cioè in tutto), per la sua parte ...

Manilius Aufdianus, K 260 dall'ora IIII della notte (h. 22.00) delle XIV calende di novembre (19 ottobre) all'ora VIII della notte del medesimo giorno (h. 2.00 a.m.), (cioè, in tutto), per la sua parte, 4 ore.

Eredi di *Manilius Rogatus*, K. 790 dall'ora VIII della notte (h. 2.00 a.m.) delle XIV calende di novembre (19 ottobre) e delle XIII calende di novembre (20 ottobre) in cui la Claudiana sale, alla (prima) mezz'ora della notte del medesimo giorno (18.30), (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 16 ½.

Octavia Donata, K 406 dalla (prima) mezz'ora della notte (18.30) delle XIII calende di novembre (20 ottobre) all'ora X della notte (h. 4.00 a.m.) del medesimo giorno, (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 9,30.

Flavius Fortis veterano, K 600 dall'ora X della notte (h. 4.00 a.m.) delle XIII calende di novembre (20 ottobre) all'ora S della notte (h. 18.30) delle XII calende di novembre (21 ottobre), (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 14 ½.

Eredi di *Manilius Rogatus*, K 600 dall'ora S della notte (h. 18.30) delle XII calende di novembre (21 ottobre), delle XI calende di novembre (22 ottobre), (cioè, in tutto), per la sua parte, ore ...

Sextilia Macrina, K 600 dall'ora IIII del giorno (h. 9.00) delle XI calende di novembre (22 ottobre) all'ora V ½ della notte del medesimo giorno (h. 23.30), (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 14,30.

Caius Publius Valens, K 600 dall'ora V ½ della notte (h. 23.30) delle XI calende di novembre (22 ottobre) all'ora VI ½ (11.30) del giorno delle X calende di novembre (23 novembre), (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 13.

Fuficius Messianus, K 165 dall'ora VI ½ (11.30) del giorno delle X calende di novembre (23 novembre), all'ora X ½ del medesimo giorno (h. 15.30), (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 4.

Fufici Felix e *Priscianus*, K 360 dall'ora X ½ (h. 15.30) del giorno delle X calende di novembre (23 novembre), all'ora VII della notte (h. 24.00) dello stesso giorno, (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 8 ½.

Dentilius Senex, K 300 dall'ora VII (ore 24.00) della notte delle X calende di novembre (23 novembre), all'ora II (h. 7.00) del giorno delle none calende di novembre (24 novembre), (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 7.

Dentilius Maximus, K 340 dall'ora II (ore 7.00) del giorno delle VIII calende di novembre (24 novembre), all'ora X (h.15.00) dello stesso giorno, (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 8.

Germania Castula, K 803 dall'ora X (h. 15.00) del giorno delle VIII calende di novembre (24 novembre) e delle VIII calende di novembre (25 novembre) in cui la Claudiana scende, all'ora III del medesimo giorno (8.00 del 25 novembre), (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 17.

Germanius Petronianus, K 450 dall'ora III (h. 8.00) del giorno VIII delle calende di novembre (25 novembre) all'ora VIII $\frac{1}{2}$ (h. 14.30) del medesimo giorno, (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 6,30.

Germanius Dentilianus, K 440 dall'ora VIII $\frac{1}{2}$ (h. 14.30) del giorno VIII delle calende di novembre (25 novembre) all'ora IIII (h. 22.00) della notte dello stesso giorno, (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 6,30.

Sextilius Aemeritus, K 250 dall'ora IIII (h. 21.00) della notte delle VIII delle calende di novembre (25 novembre) all'ora VII $\frac{1}{2}$ della notte (h. 12.30) del medesimo giorno, (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 3,30.

Germanius Valentinus, K 664 dall'ora VII $\frac{1}{2}$ della notte (h. 12.30) delle VIII delle calende di novembre (25 novembre) all'ora II (h. 7.00) del giorno delle VII calende di novembre (26 ottobre), (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 6,30.

Marius Honoratus, K 102 dall'ora II (h. 7.00) del giorno delle VII calende di novembre (26 ottobre), all'ora III $\frac{1}{2}$ (h. 8.30) del medesimo giorno, (cioè, in tutto), per la sua parte, ore 1,30.

Scala III

Emilius Secundus K 2300, dall'ora III $\frac{1}{2}$ (h. 9.30) del giorno delle VII calende di novembre (26 ottobre), all'ora III (h. 21.00) della notte delle VI calende di novembre (27 ottobre) contando (in più) un'ora per riempire la matrice, (cioè in tutto), per la sua parte, ore 35 $\frac{1}{2}$.

Valerius Crassus, K 1500 dall'ora III (h. 21.00) della notte delle VI calende di novembre (27 ottobre) all'ora I $\frac{1}{2}$ (h. 18.30) della notte delle V calende di novembre (28 ottobre), (cioè in tutto), per la sua parte, 22 ore e 30.

Laelius [- - -] K 400 all'ora I $\frac{1}{2}$ (h. 18.30) della notte delle V calende di novembre (28 ottobre) all'ora VII $\frac{1}{2}$ (h. 12.30) della notte delle V

calende di novembre, (cioè in tutto), per la sua parte, ore 6.

..... K dall'ora VII $\frac{1}{2}$ (h.12.30) della notte delle V calende di novembre (28 ottobre) ...

..... K dall'ora XI (h. 4.00 a.m.) della notte delle V calende di novembre (28 ottobre) ...

... M ... K 4000 dall'ora VII $\frac{1}{2}$ (h. 12.30) del giorno delle XV calende di dicembre (18 novembre) e XIII (19 novembre) e XIII (20 novembre) / e XII (21 novembre) in cui la Claudiana sale, all'ora VII dello stesso giorno (h. 12.00), (cioè in tutto), per la sua parte, ore 71 $\frac{1}{2}$.

.... R K mille all'ora VII (h. 12.00) del giorno delle XII calende di dicembre (21 novembre) all'ora VII (h. 12.00) del giorno delle XI calende di dicembre (22 novembre), (cioè in tutto), per la sua parte, ore 24.

.... N.... tis K 918 dall'ora VII (h. 12.00) del giorno delle XI calende di dicembre (22 novembre) all'ora V (h. 10.00) del giorno delle X calende di dicembre (23 novembre), (cioè in tutto), per la sua parte, ore 22.

.... ANI K 700 dall'ora V (h. 10.00) del giorno delle X calende di dicembre (23 novembre) all'ora VIII $\frac{1}{2}$ della notte dello stesso giorno (h. 3.30 a.m.), (cioè in tutto), per la sua parte, ore 16 $\frac{1}{2}$ (?).

....X..... K 540 dall'ora VIII $\frac{1}{2}$ della notte (h. 3.30) delle X calende di dicembre (23 novembre) all'ora X $\frac{1}{2}$ (h. 15.30) del giorno delle VIII calende di dicembre (24 novembre), (cioè in tutto), per la sua parte, ore 13.

... PPV... K 490 dall'ora X $\frac{1}{2}$ (h. 15.30) del giorno delle VIII calende di dicembre (24 novembre), all'ora X della notte del medesimo giorno (h. 4.00), (cioè in tutto), per la sua parte, ore 11.30.

...M... K 660 dall'ora X (h. 3.00) della notte delle VIII calende di dicembre (24 novembre) all'ora VIII $\frac{1}{2}$ (h. 13.30) del giorno delle VIII calende di dicembre (25 novembre) in cui la Claudiana discende, (cioè in tutto), (cioè in tutto) per la sua parte, ore 10.30.

... ius K 200 dall'ora VIII $\frac{1}{2}$ (ore 13.30) del giorno delle VIII calende di dicembre (25 novembre) all'ora XI $\frac{1}{2}$ (ore 16.30) del giorno, (cioè in tutto) per la sua parte, ore 3.

...s *Saturninus* K 1300 dall'ora XI $\frac{1}{2}$ (ore 16.30) del giorno delle VIII calende di dicembre (25 novembre), all'ora VII (ore 12.00) del giorno delle VII calende di dicembre (26 novembre), (cioè in tutto) per la sua parte, ore 19 $\frac{1}{2}$.

...s *Gallonius* ... K 1210 dall'ora VII (ore 12.00) del giorno delle VII calende di dicembre (26 novembre), all'ora I (ore 6.00) del giorno delle VI calende di dicembre (27 novembre), (cioè in tutto) per la sua parte, ore 18.

...tur..... K 848 dall'ora I (ore 6.00) del giorno delle VI calende di dicembre (27 novembre), all'ora I $\frac{1}{2}$ (ore 18.30) della notte del medesimo giorno, (cioè in tutto) per la sua parte, ore 12 $\frac{1}{2}$.

...vena.... K 420 dall'ora I $\frac{1}{2}$ (ore 18.30) della notte delle VI calende di dicembre (27 novembre), all'ora VII $\frac{1}{2}$ della notte del medesimo giorno (ore 12.30 a.m.), (cioè in tutto) per la sua parte, ore 6.

...ntis.... K 400 dall'ora VII $\frac{1}{2}$ (ore 12.30 a.m.) della notte delle VI calende di dicembre (27 novembre), all'ora I $\frac{1}{2}$ (ore 6.30) del giorno delle V calende di dicembre (28 novembre), (cioè in tutto) per la sua parte, ore 6.

Quadrato ... K 385 dall'ora I $\frac{1}{2}$ (ore 6.30) del giorno delle V calende di dicembre (28 novembre), all'ora VII dello stesso giorno (ore 12.00), (cioè in tutto) per la sua parte, ore 5 $\frac{1}{2}$.

... *Ianuarius* K 360 dall'ora VII del giorno (ore 12.00) delle V calende di dicembre (28 novembre), all'ora $\frac{1}{2}$ della notte del medesimo giorno (ore 17.30), (cioè in tutto) per la sua parte, ore 5 $\frac{1}{2}$.

...*Rogati*... K 2065 dall'ora $\frac{1}{2}$ (ore 17.30) della notte delle V calende di dicembre (28 novembre), all'ora VII $\frac{1}{2}$ (ore 12.30 a.m.) della notte delle IIII calende di dicembre (29 novembre), (cioè in tutto) per la sua parte, ore 31.

... *kastus*... K 730 dall'ora VII $\frac{1}{2}$ (ore 12.30 a.m.) della notte delle IIII calende di dicembre (29 novembre), all'ora VI $\frac{1}{2}$ (ore 11.30) del giorno delle III calende di dicembre (30 novembre), (cioè in tutto) per la sua parte, ore 11.

..... dall'ora VI $\frac{1}{2}$ (ore 11.30) del giorno delle III calende di dicembre (30 novembre), all'ora II (ore 19.00) della notte del medesimo giorno, (cioè in tutto) per la sua parte, ore 7 $\frac{1}{2}$.

.... K 1350 dall'ora II (ore 19.00) della notte delle III calende di dicembre (30 novembre), all'ora X (ore 15.00) del giorno precedente alle calende di dicembre (31 novembre), (cioè in tutto) per la sua parte, ore 20.

.... K 1150 dall'ora X (ore 15.00) del giorno precedente alle calende di dicembre (31 novembre), all'ora III (ore 8.00) del giorno delle calende di dicembre (I dicembre), (cioè in tutto) per la sua parte ore 17.

..... K 800 dall'ora III (ore 8.00) del giorno delle calende di dicembre (I dicembre), all'ora ... della notte del medesimo giorno, (cioè in tutto) per la sua parte ore 12.00.

..... K 1955 dall'ora III (ore 20.00) della notte delle calende di dicembre (I dicembre), all'ora VIII $\frac{1}{2}$ (ore 1.30) della notte delle IIII none di dicembre (2 dicembre), (cioè in tutto) per la sua parte ore 29 $\frac{1}{2}$.

..... K 1200 dall'ora VIII $\frac{1}{2}$ (ore 1.30) della notte delle IIII none di dicembre (2 dicembre), all'ora II (ore 19.00) della notte delle III none di dicembre (3 dicembre), (cioè in tutto) per la sua parte ore 17 $\frac{1}{2}$.

..... dall'ora II (ore 19.00) della notte delle III none di dicembre (3 dicembre) e nel giorno precedente alle none di dicembre (4 dicembre) in cui la Claudiana sale, all'ora VII (?) del giorno (ore 12.00), (cioè in tutto) per la sua parte ore 17 (?).

.....all'ora.....
(cioè in tutto) per la sua parte ore...

Iulius Felix veteranus K 600 che fu di Furno ore 9.

Eredi di *Rutilius Luppus* K 1100

Cornelius Expectatus K 70 ... ora I....

Iunius Saturninus veteranus che fu di *Nargu(dudis?)* K 650

Germanius Valens K 609

Eredi di *Germanus Petronianus* K 620 ... VIII $\frac{1}{2}$...

Germanius Valentinus K 663

Licina Domitia K 900

Trebius Barbarus olivi 206 ...

Publius Aemilius Rufinus olivi 481 ...

Scala ...

Lollia Mustia K 155 In tutto, per la sua parte, 2 ...

Iulia Victoria K 245

Apuleus Rogatus K 150

Caecilius Victor Maior K 254

Fufici Felix e *Priscianus* inibi *Messi(ani)* K 600 ...

Quintus Caecilius Saturninus K 600

Aelius Victor e *Valeria Fortunata* K 826 ...

Eredi di *Septimius Felicio* K 631 ...

Iulius Fortunatus K 530

Eredi di *Iulius Petronianus* K 530 ...

Claudius Euticianus K 891 ...

... *nus Se...* K mille? ...

EDIZIONI E CENNI BIBLIOGRAFICI

Edizioni (su cui cfr. l'introduzione): CIL VIII. 4440 e p. 956; CIL VIII.18587 e p. 1780-1782; *Ephemeris Epigraphica* V.1279; VII.788; ILS 5793; M.F.G. De Pachtère, *Le règlement d'irrigation de Lamasba*, in MEFRA 28 (1908), p. 373-405 (completa). Cfr. AE 1982.955; AE 1983.978; AE 1996.1801. Cenni bibliografici: B.D. Shaw, *Lamasba: an ancient irrigation community*, *Antiquités Africaines* 18 (1982), pp. 61-103; Id., *Water and society in the ancient Maghrib: technology, property and development*, *Antiquités Africaines* 20 (1984), pp. 121-173; P. TROUSSET, *Les oasis présahariennes dans l'antiquité: partage de l'eau et division du temps*, *Antiquités Africaines* 22 (1986), pp. 163-193; Ch. MEURET, *Règlement de Lamasba: des tables de conversion appliquées à l'irrigation*, *Antiquités Africaines* 32 (1996), pp. 87-112; A. Wilson, *Water management and usage in Roman north Africa: a social and technological study*, Thesis, Oxford University, 1997; M. Debidour, *Le problème de l'eau dans une cité de Numidie: l'inscription hydraulique de Lamasba*, *Urbanisme et urbanisation en Numidie militaire. Actes du colloque de Lyon (7-8 mars 2008)*, ed. A. Gros Lambert, Lyon, 2009, pp. 153-180. *Altra lett.* J. BIREBENT, *Aquae Romanae. Recherches d'hydraulique romaine dans l'est algérien*, Alger, 1962, pp. 385-406; H. PAVIS D'ESCURAC, *Irrigation et vie paysanne dans l'Afrique du Nord antique*, *Ktéma* 5 (1980), pp. 181-191; H. Jouffroy, *La construction publique en Italie et dans l'Afrique romaine*, Strasbourg, 1986, p. 246 e nt. 162; P. Zanovello, *Acqua per l'agricoltura. Fonti iconografiche dall'Africa romana*, *L'Africa romana* 12.1, Atti del XII convegno di studio, Olbia, 12-15 dicembre 1996, Sassari, 1998, p. 379 s.; C. Briand-Ponsart, *Les dames et la terre dans l'Afrique romaine*, *Histoire et sociétés rurales* 19 (2003), pp. 82-83 (sulle donne menzionate nell'epigrafe); A.D. Bianco, *Aqua ducta, aqua distributa. La gestione delle risorse idriche in età romana*, Torino, 2007, pp. 157-163. In generale, sull'organizzazione dello spazio rurale nordafricano, C. Vismara, *L'organizzazione dello spazio rurale nelle province del Nord Africa*, *L'Africa romana* 12.1, Atti del XII convegno di studio, Olbia, 12-15 dicembre 1996, Sassari, 1998, pp. 51-84 e M. Casagrande, *Leggi prediali e regolamenti cittadini: realizzazione e gestione degli acquedotti africani*, *Aquam perducendam curavit. Captación, uso y administración del agua en las ciudades de la Bética y en occidente romano*, edd. L.G. Lagóstena Barrios, J.L. Cañizar Palacios, L. Pons Pujol, Cádiz, 2010, pp. 461-472.

Lauretta Maganzani

REFERENZE ICONOGRAFICHE

- *Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum* © Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.
- *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha* da A. Raggi, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, ed. F. Serra, Pisa 2006.
- *Tessera Paemeiobrigensis* da F. Costabile–O. Licandro, *Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla «Transduriana provincia» e l'imperium proconsulare del princeps*, ed. L'Erma, Roma 2000.
- *Edicta Augusti ad Cyrenenses* da F. De Visscher, *Les édits d'Auguste découverts à Cyrène*, Louvain-Paris 1940 (rist. Osnabrück 1965).
- *Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum* da M. G. Lefebvre, *Copie d'un édit impérial*, Bull. de la Soc. archéol. d'Alexandrie, 12, 1910.
- *Edictum Neronis de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis* © Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.
- Editto di Nazareth *de violatione sepulchorum* da F. De Visscher, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963.
- *Epistula Hadriani de re piscatoria* da O. Kern, I.G., *Tabulae in usum scholarum*, VII, Bonn, 1913, n. 44.
- *Edictum Hadriani de re olearia* © Eforeia Proistorikwn & Klasikwn Arxaiothtwn Atene.
- *Tabula Banasitana* da ILMaroc 2 n. 94.
- Ἀποκρίματα Severi et Caracallae da W.L. Westermann e A.A. Schiller, *Apokrimata, Decisions of Septimius Severus on legal matters*, New-York 1954.
- *Constitutio Antoniniana de civitate* da H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 I*, Köln 1976.
- Pap. Col. VII. 175. Foto n. 1 tratta da B. KRAMER - D. HAGEDORN, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, cit., Tafel VI; foto n. 2 e n. 3 tratte dal seguente link: <http://wwwapp.cc.columbia.edu/ldpd/apis/item?mode=item&key=columbia.apis.p210>.

In tutti i casi nei quali non è stato possibile rintracciare gli eventuali proprietari di diritti sulle immagini riprodotte, si resta naturalmente a disposizione per ottenerne la debita autorizzazione.

Finito di stampare nel mese di novembre 2012
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Palermo)



€ 80,00